



# **Comune di Ronchi dei Legionari**

## **REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE E SANITA'**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.43 del 21/11/2018  
Testo in vigore dal 12/12/2018

## SOMMARIO

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE .....	5
ART. 2 - COMPETENZE .....	5
ART. 3 - COMPITI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI E DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 5	5
TITOLO II – GESTIONE DELLE ACQUE E PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO IDRICO.....	6
ART. 4 – DEFLUSSO E SCOLO DELLE ACQUE .....	6
ART. 5 - POZZI NERI A TENUTA.....	6
ART. 6 - SVUOTAMENTO DELLE FOSSE SETTICHE, VASCHE CONDENSAGRASSI FOSSE IMHOFF E POZZI PERDENTI.....	6
ART. 7 - SMALTIMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI DA FOSSE SETTICHE O BIOLOGICHE, VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI.....	6
ART. 8 - DIVIETO DI IMMISSIONE NELL'AMBIENTE DI SOSTANZE INQUINANTI.....	7
TITOLO III - UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.....	7
ART. 9 - DEFINIZIONI .....	7
ART. 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE .....	8
ART. 11 - COMPETENZE E OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOSANITARIA.....	8
ART. 12 - GESTIONE DI VEGETALI E/O PRODOTTI VEGETALI CONTAMINATI E/O INFESTATI.....	9
ART. 13 - VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI.....	9
ART. 14 - GESTIONE DELLE GIACENZE PRESSO I RIVENDITORI DEI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI .....	10
ART. 15 - ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI .....	10
ART. 16 - TRASPORTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI CONCIMI NELLE AZIENDE AGRICOLE .....	10
ART. 17 - ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI E ADOZIONE DELLE TECNICHE DI DIFESA INTEGRATA E BIOLOGICA .....	11
ART. 18 - ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI CON ERBICIDI .....	13
ART. 19 - RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE USATE PER I TRATTAMENTI.....	14
ART. 20 - GESTIONE DEI CONTENITORI DEI PRODOTTI FITOSANITARI VUOTI.....	15
ART. 21 - ACCESSO AI FONDI TRATTATI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI.....	15
TITOLO IV - IGIENE URBANA .....	15
ART. 22 – PULIZIA DELL'ABITATO .....	15
ART. 23 – RACCOLTA DELLE CAROGNE ANIMALI .....	16
ART. 24 - TERRENI NON EDIFICATI ED AREE SCOPERTE.....	16
ART. 25 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	16
ART. 26 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMMOBILI .....	16
ART. 27 - RIFIUTI ORGANICI .....	17
ART. 28 - RIFIUTI SOLIDI URBANI ASSIMILATI E SPECIALI.....	17
ART. 29 - FOCOLARI .....	17

ART. 30 - TIPO DI COMBUSTIBILE.....	18
ART. 31 - CAMINETTI DA GIARDINO, BARBECUE.....	18
ART. 32 - ALTEZZE DELLE EMISSIONI DISTANZA DAI CONFINI.....	18
ART. 33 - ANIMALI DA AFFEZIONE .....	18
TITOLO V – ARIA E INDUSTRIE INSALUBRI .....	19
ART. 34 – INDUSTRIE INSALUBRI .....	19
ART. 35 – MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL’ATMOSFERA E TUTELA URBANA ..	19
ART. 36 - DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI.....	19
ART. 37 – ATTIVITA’ CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI.....	19
ART. 38 - ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO SOLVENTI ORGANICI .....	20
ART. 39 - ATTIVITÀ DI ELIOCOPIATURA .....	20
ART. 40 - LAVANDERIE A SECCO .....	20
ART. 41 - CONGLOMERATI CEMENTIZI, COPERTURE, E ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO.....	20
TITOLO VI - STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI.....	21
ART. 42 - DISMISSIONE DI SERBATOI INTERRATI DI ACCUMULO DI PRODOTTI CHIMICI .....	21
TITOLO VII - PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE.....	21
ART. 43 - COMPITI DEL COMUNE.....	21
ART. 44 - COMPITI DELL’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE .....	21
ART. 45 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI AMBIENTI DI VITA.....	22
ART. 46 - LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI, DISINFESTAZIONE E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE .....	22
ART. 47 - LOTTA CONTRO I RODITORI .....	23
ART. 48 - LOTTA A ZECCHIE, SCARAFAGGI, ALTRI INSETTI STRISCIANTI.....	23
ART. 49 - LOTTA A VESPE E CALABRONI.....	23
ART. 50 - LOTTA ALLA PROLIFERAZIONE DI VOLATILI NOCIVI.....	24
ART. 51 - LOTTA ALLA PROCESSIONARIA.....	24
TITOLO VIII - VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE E SU ARTI O MESTIERI PARTICOLARI .....	25
ART. 52 – DEFINIZIONI .....	25
ART. 53 - VIGILANZA .....	25
ART. 54 - REQUISITI DEI LOCALI.....	26
ART. 55 - RIFIUTI DERIVANTI DA PROFESSIONI SANITARIE, ATTIVITÀ MEDICHE, ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING .....	27
TITOLO IX - AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI AI FINI DI IGIENE PUBBLICA .....	27
ART. 56 - SALUBRITÀ DEI TERRENI EDIFICABILI .....	27
ART. 57 - PROTEZIONE DALL’UMIDITÀ.....	27
ART. 58 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE CHE NON RECAPITANO IN FOGNATURA, GRONDE E PLUVIALI.....	27
TITOLO X - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI .....	29

ART. 59 - ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI E FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA DEI CIBI.....	29
ART. 60 - CONDIZIONATORI E PRESE D'ARIA DEI CONDIZIONATORI.....	29
TITOLO XI - ALLOGGI ANTIGIENICI.....	30
ART. 61 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO.....	30
ART. 62 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE.....	30
TITOLO XII - NORME IGIENICO SANITARIE PER I CANTIERI.....	31
ART. 63 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI CONDOMINIALI.....	31
TITOLO XIII - SCUOLE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO - ASILO NIDO PRIVATI - SERVIZI ALL'INFANZIA.....	31
ART. 64 - SCUOLE PRIVATE, ASILO NIDO PRIVATI, LOCALI PER LA CUSTODIA TEMPORANEA DI BAMBINI E ATTIVITÀ AFFINI (SERVIZI ALL'INFANZIA).....	31
ART. 65 - CUSTODIA DI BAMBINI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE.....	31
ART. 66 - TRASPORTO DEI BAMBINI.....	32
TITOLO XIV –LUOGHI DI LAVORO DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI.....	32
ART. 67 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LUOGHI DI LAVORO DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI.....	32
TITOLO XV – ATTIVITA' RURALI.....	33
ART. 68 - PICCOLI ALLEVAMENTI FAMILIARI DI ANIMALI E ALLEVAMENTI A CARATTERE IMPRENDITORIALE.....	33
ART. 69 - MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO PER USO DOMESTICO PRIVATO.....	34
ART. 70 - UTILIZZO DI MATERIALE ORGANICO, LETAMI E LIQUAMI.....	35
TITOLO XVI - STABILIMENTI BALNEARI - PISCINE - PALESTRE.....	36
ART. 71 - PISCINE PER USO PRIVATO.....	36
ART. 72 - PALESTRE PRIVATE AD USO PUBBLICO.....	36
ART. 73 - VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP.....	36
TITOLO XVII - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI.....	36
ART. 74 - SANZIONI.....	36
ART. 75 - ONERI.....	37
ART. 76 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.....	37
ART. 77 - ENTRATA IN VIGORE, NORME TRANSITORIE E FINALI.....	37
ELENCO ALLEGATI:.....	38
Allegato 1: Procedure relative alla bonifica di materiali contenenti amianto (MCA).....	38
Allegato 2: Misure di lotta alla zanzara tigre e agli insetti nocivi e molesti.....	38
Allegato 3: Modalità di intervento per la lotta alla processionaria del pino.....	38
Allegato 4: <i>“Linee guida Trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità”</i> pubblicate il 13/11/2017 dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia.....	38
Allegato 5: <i>“Linee Guida regionali in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE”</i> .....	38

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità approvato ai sensi degli artt. 218 e 344 R.D. 1265/1934, detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale di settore anche in materia ambientale.
2. Per quanto non riportato nel presente Regolamento si fa riferimento agli atti normativi comunitari, nazionali e regionali oltre ai seguenti Regolamenti comunali:
  - a. Regolamento Edilizio;
  - b. Regolamento degli scarichi di acque reflue e del servizio di fognatura approvato ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.lgs 152/06 ove non in contrasto con le linee guida *“Trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità”* dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia pubblicate il 26/06/2017
  - c. Regolamento di Polizia Urbana
  - d. Regolamento di Polizia Mortuaria
  - e. Regolamento del Mercato
  - f. Regolamento per la Tutela e il Benessere degli Animali
  - g. Regolamento per la gestione di Alloggi comunali
  - h. Regolamento per la Concessione temporanea d'uso di locali, con relative pertinenze, di proprietà del Comune di Ronchi dei Legionari per attività culturali, ricreative, divulgative e di aggregazione;
  - i. Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
  - j. Regolamento comunale di attuazione del piano comunale di classificazione acustica e delle attività rumoroseed ogni altro Regolamento Comunale non espressamente indicato, nonché al Disciplinare delle norme tecnico- amministrative per lavori su strade di competenza comunale
3. Qualora dopo l'approvazione del presente Regolamento entrassero in vigore norme o regolamenti in contrasto, lo stesso si intende automaticamente modificato per le sole parti in contrasto.
4. Tutte le unità immobiliari, anche in condominio, hanno l'obbligo di rispettare il presente regolamento.

### **ART. 2 - COMPETENZE**

1. Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria locale alla quale compete in via generale l'emanazione di tutti i provvedimenti prescrittivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti, in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio ad eccezione dei provvedimenti, anche autorizzatori, che le norme di legge, lo Statuto, il presente Regolamento o gli altri Regolamenti comunali di cui all'art. 1 attribuiscono specificatamente ad altri organi comunali.
2. Per tale attività si avvale degli uffici comunali competenti, dell' Azienda per l'Assistenza Sanitaria (AAS) e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA- FVG); questi ultimi, sia in veste di organo di Polizia Giudiziaria, sia quale organo consultivo in materia igienico-sanitaria e ambientale secondo le rispettive competenze e ordinamenti, ai quali può avanzare richieste e commissionare indagini nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Ogni qualvolta il Sindaco venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento, può richiedere l'intervento dei sopraccitati enti, per verifiche, accertamenti, o formulazione di proposte inerenti il caso.

### **ART. 3 - COMPITI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI E DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

1. L' A.A.S. e l'ARPA sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze di legge e nell'ambito dei rispettivi statuti, al preciso e puntuale adempimento dei seguenti compiti:

- a. riferire al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute o costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità pubblica e della tutela ambientale;
- b. in ogni caso assicurano l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco ed ai competenti uffici comunali in materia di igiene e sanità.

## **TITOLO II – GESTIONE DELLE ACQUE E PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO IDRICO**

### **ART. 4 – DEFLUSSO E SCOLO DELLE ACQUE**

1. È vietata l'esecuzione di lavori sul suolo che ostacolano in qualsiasi modo il normale deflusso delle acque.
2. Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti e non in grado di essere rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante opere di convogliamento fino ad un recapito naturale adatto a riceverle, verso pozzi perdenti, subirrigazione o altro dei sistemi di smaltimento nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58. Si applicano gli articoli 889, 908 e 913 del Codice Civile.
3. È vietato il collettamento e lo scarico delle acque dalle aree private al suolo pubblico.
4. I proprietari di terreni, qualsiasi sia l'uso e la destinazione futura, devono tenerli costantemente liberi da impaludamenti mediante realizzazione di idonee opere drenanti, nonché provvedere alla loro conservazione in condizioni di fruibilità.
5. Le acque stagnanti, che sono causa di insalubrità, debbono essere prosciugate a cura della proprietà.
6. I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, debbono avere le pareti ed il fondo impermeabili e costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti nonché essere provvisti di idonea recinzione.

### **ART. 5 - POZZI NERI A TENUTA**

1. La costruzione e l'utilizzo di pozzi neri, così come definiti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04/02/1977 e dalle linee guida di cui all'articolo 58 comma del Regolamento è vietata.
2. L'eventuale realizzazione di impianti di deposito temporaneo o stoccaggio di rifiuti derivanti dal collettamento dei reflui urbani o assimilati è regolamentata dalle specifiche norme di settore di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i. e attuative.

### **ART. 6 - SVUOTAMENTO DELLE FOSSE SETTICHE, VASCHE CONDENSAGRASSI FOSSE IMHOFF E POZZI PERDENTI**

1. Il prelievo dei liquami e dei fanghi biologici deve essere fatto con sistema pneumatico o meccanico, in modo che il travaso dei fanghi e dei liquami avvenga per aspirazione diretta senza manipolazione alcuna, né dispersione né esalazione. Tali attività possono essere svolte nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 19.00. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre l'orario pomeridiano consentito è dalle 17:00 alle ore 19:00.
2. Lo smaltimento dei liquami e/o fanghi deve avvenire nel rispetto della vigente normativa di settore.
3. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di siti contaminati e di gestione dei rifiuti, in caso di tracimazione delle fosse settiche, vasche imhoff, vasche condensagrassi o pozzi perdenti il privato deve provvedere immediatamente allo svuotamento e, in caso di mancato adempimento, il Sindaco può ingiungere lo svuotamento immediato con oneri a carico del privato.
4. Si applica quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento.

### **ART. 7 - SMALTIMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI DA FOSSE SETTICHE O BIOLOGICHE, VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI**

1. Lo smaltimento di fanghi biologici e di liquami provenienti da fosse settiche o vasche Imhoff o pozzi neri a tenuta o vasche condensagrassi, deve avvenire in impianti autorizzati e il loro

trasporto deve essere effettuato da soggetti specializzati e autorizzati secondo la specifica normativa sui rifiuti.

2. Lo smaltimento sul terreno agricolo a scopo fertilizzante è vietato.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali prescrizioni necessarie alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, l'utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione urbani è disciplinato dal D.lgs 99/1992 e s.m.i e dal D.lgs 152/2006 e s.m.i..

#### **ART. 8 - DIVIETO DI IMMISSIONE NELL'AMBIENTE DI SOSTANZE INQUINANTI**

1. E' vietato compiere qualsiasi operazione che comporti l'immissione di sostanze pericolose quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo olii, idrocarburi, solventi, detergenti, saponi, sostanze comunque contenenti tensioattivi o altri prodotti inquinanti su corpi idrici superficiali, fossati, suolo e sottosuolo.
2. E' vietato il lavaggio dei veicoli in strada e sulle aree pubbliche e a uso pubblico.
3. L'attività dei cantieri edili, per quanto riguarda l'immissione di acque reflue o di drenaggio nei diversi recettori, deve essere preventivamente autorizzata secondo la specifica normativa di settore.
4. L'utilizzo dei fitofarmaci e dei prodotti per la manutenzione del verde urbano è regolamentato dalle specifiche normative di settore nonché dalle disposizioni del TITOLO III del presente Regolamento.

#### **TITOLO III - UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

##### **ART. 9 - DEFINIZIONI**

1. Si definiscono:
  - a. *"prodotti fitosanitari"* le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento 2009/1107/CE) e destinati a:
    - i. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
    - ii. favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
    - iii. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
    - iv. eliminare le piante indesiderate;
    - v. eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
  - b. *"tempo di persistenza ambientale"* il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari usati o dei loro metaboliti nel terreno e sui tessuti vegetali.
  - c. *"intervallo di sicurezza"* o *"tempo di carenza"* il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvercano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.
  - d. *"tempo di rientro"* il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.
  - e. *"irroratrici"* le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:
    - i. *"irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori"*: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
    - ii. *"impolveratrici o solferine"*: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).
    - iii. *"irroratrice a barra o lancia a mano"* attrezzatura per l'irrorazione e distribuzione dei prodotti ad esclusivo utilizzo manuale e non munita di motore per la distribuzione su colture erbacee;
    - iv. irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero;

- f. *“aree sensibili”* o *“specifiche”* (così come definite dal D.Lgs 150/2012) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento 2009/1107/CE e in ogni caso, le abitazioni, edifici pubblici, le strade ad uso pubblico, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, e colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti la coltura trattata. Tutte le aree pubbliche o private devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari.
- g. *“corpi idrici”* i corsi d'acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali. Sono esclusi dai corpi idrici:
  - i. *“scoline”* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
  - ii. *“adduttori”* d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
  - iii. *“pensill”*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

## **ART. 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

2. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, e nello specifico:
  - a. della Direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009;
  - b. del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 *“Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”*
  - c. del DM 22 gennaio 2014 - Piano d'azione nazionale (PAN) *“Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”*”
  - d. del DM 10 marzo 2015 *“Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”*;
 è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
3. Le presenti disposizioni si applicano integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni tutte le aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito che da autoconsumo.
4. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari anche ad attività erbicida in aree extra agricole, è regolamentato da specifica normativa di settore. Specificamente si intendono per ambienti extra-agricoli le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, sponde di laghi, e corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.
5. La lotta alla cimice marmorata asiatica di recente introduzione sul territorio nazionale si attua secondo i metodi e i criteri stabiliti dall'Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura.

## **ART. 11 - COMPETENZE E OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOSANITARIA**

1. In attuazione al Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 è obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio anche per il tramite del Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i

gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1., stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma 1:
  - a. tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;
  - b. in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici provvedimenti emanati dalle autorità competenti (Giunta Regionale, Servizio Fitosanitario Regionale, ecc.);
  - c. I trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre le 48 ore dall'esecuzione.
4. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione ed esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

#### **ART 12 - GESTIONE DI VEGETALI E/O PRODOTTI VEGETALI CONTAMINATI E/O INFESTATI**

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1. del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dalla competente autorità sanitaria, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa anche in materia di gestione dei rifiuti.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

#### **ART. 13 - VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI**

1. L'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti è un documento personale che viene rilasciato dalla competente autorità sanitaria, alle persone che ne fanno richiesta e abbiano compiuto il 18esimo anno d'età.
2. I requisiti per l'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti nonché quelli di locali di deposito e commercializzazione sono stabiliti dalla specifica legislazione di settore in particolare dal D. Lgs. n. 150/2012 e dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'attuazione dello stesso nonché ai relativi obblighi di comunicazione e registrazione.
3. Per le nuove costruzioni e trasformazioni delle attività esistenti nelle quali si svolga attività di commercializzazione di prodotti fitosanitari, sono di competenza del Comune le valutazioni di tipo urbanistico ed edilizio, relativamente alla conformità al Piano Regolatore Generale (PRGC), al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione.
4. I locali di deposito ai fini della commercializzazione dovranno, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:
  - a. l'aerazione dovrà essere ottenuta con finestratura che garantisca un sufficiente ricambio d'aria; se ciò non fosse possibile si dovrà ricorrere alla ventilazione forzata che garantisca almeno i 4/6 ricambi d'aria all'ora con gli impianti in funzione durante l'orario di apertura;
  - b. i locali dovranno avere una altezza minima di metri 3;
  - c. i pavimenti dovranno essere privi di fessurazioni e trattati con prodotti resistenti alle sostanze chimiche;
  - d. le pareti dovranno essere prive di fessurazioni e tinteggiate con pitture idrorepellenti;
  - e. dovranno essere previsti dei bacini di contenimento per eventuali spandimenti accidentali o, in alternativa, dovrà essere predisposta una soglia di contenimento o un'adeguata pendenza del pavimento verso un punto di raccolta di idonea capacità, non inferiore ad un terzo del volume totale massimo stoccato e non inferiore al

- volume del contenitore più capiente, al fine di impedire fuoriuscite di liquido all'aperto o in fognatura;
- f. è vietato adibire locali interrati o seminterrati a deposito e vendita di prodotti fitosanitari; g) per il riscaldamento dei locali, è vietato utilizzare stufe elettriche o bruciatori a gas/gasolio; l'eventuale generatore di calore dovrà essere ubicato fuori dai locali di deposito ed il trasporto di calore dovrà essere ad acqua;
5. Ogni deposito di prodotti fitosanitari dovrà essere dotato di un'apposita segnaletica di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.lgs. n.81/2008.
  6. Al momento della vendita, unitamente al prodotto, deve essere fornita la relativa scheda informativa di sicurezza per tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale e la stessa deve essere conservata presso l'azienda.
  7. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari anche per animali.
  8. È vietata la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.

#### **ART. 14 - GESTIONE DELLE GIACENZE PRESSO I RIVENDITORI DEI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI**

1. In caso di revoca dell'autorizzazione alla produzione e commercio di un prodotto fitosanitario e dei coadiuvanti da parte del Ministero della Salute, le giacenze devono essere considerate quali rifiuti pericolosi ed in quanto tali vanno gestite nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito dei rifiuti speciali in ragione delle sostanze pericolose in esse contenute, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte Quarta e s.m.i..

#### **ART. 15 - ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI**

1. L'acquisto dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti è disciplinato dalla specifica legislazione di settore, dal D. Lgs. n. 150/2012 e dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'attuazione dello stesso. Chiunque intenda acquistare ed utilizzare, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per impiego professionale in corso di validità (ex "patentino dei fitofarmaci"). Il titolare dell'abilitazione è sempre e comunque responsabile dell'acquisto, del trasporto, dell'idonea conservazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
2. L'autorizzazione all'acquisto non può essere né ceduta, né prestata ad altre persone e lo smarrimento o distruzione sono soggetti a denuncia alle competenti autorità giudiziarie.
3. L'acquirente, all'atto dell'acquisto assume la responsabilità a tutti gli effetti dell'idonea conservazione ed impiego del prodotto, a tale scopo è tenuto a compilare e firmare l'apposito modulo fornito dal rivenditore, in duplice copia, una copia resta al rivenditore ed una viene consegnata all'acquirente.
4. All'acquirente è fatto divieto di cedere a terzi i prodotti fitosanitari destinati ad uso professionale.
5. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni od altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'impiego non corretto degli stessi.

#### **ART. 16 - TRASPORTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI CONCIMI NELLE AZIENDE AGRICOLE**

1. Il trasporto stradale dei prodotti fitosanitari è soggetto al rispetto delle specifiche normative di settore comprese quelle in materia di trasporto di merci pericolose, in ogni caso nelle fasi di carico, trasporto e scarico, è obbligatorio:
  - a. mantenere i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali, integri e con le etichette integre e leggibili;
  - b. non effettuare il carico congiunto (ovvero nello stesso vano) con alimenti, mangimi, persone, animali;
  - c. fissare adeguatamente il carico per evitare che si rovescino dei prodotti e che si danneggiano le confezioni trasportate;
  - d. portare, unitamente alla patente di guida, anche il "patentino";

- e. tamponare eventuali perdite con materiale assorbente. Se non ci sono evidenti rischi per l'operatore e dopo aver indossato adeguati DPI, raccogliere il materiale e inserire tutto in recipienti ermetici plastici a tenuta opportunamente etichettati (es. triangolo di pericolo con "!" e la frase *"Rifiuto Speciale Pericoloso"*);
  - f. in caso di contaminazione ambientale, oltre ad adoperarsi per evitare ulteriori danni, informare l'Autorità sanitaria e ottemperare alle specifiche procedure previste in materia di siti contaminati.
2. Per la conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari, devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone e animali nonché la protezione dell'ambiente.
  3. I prodotti saranno acquistati in quantità congrua per l'utilizzo entro i termini di scadenza e immagazzinati:
    - i. in confezioni integre o adeguatamente richiuse dopo ogni utilizzo;
    - ii. in locali aerati, illuminati, fuori terra, asciutti, accessibili dall'esterno, freschi, facilmente pulibili chiusi a chiave e dotati di mezzi almeno sufficienti per interventi d'emergenza in caso di incendio, allagamento o rottura di confezioni;
    - iii. in modo ordinato e, per i prodotti fitosanitari, non sovrapposto;
    - iv. in modo da evitare lesioni da gravità agli involucri;
    - v. nelle loro confezioni originali provvisti sempre delle etichette fino a totale consumo;
    - vi. in locali appositi, privi di alimenti per l'uomo e per gli animali;
    - vii. per piccole quantità, in appositi armadietti chiusi a chiave.
  4. In ogni azienda dovranno essere conservate le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti presenti, almeno fino al totale consumo dello stesso e fino all'esaurimento del relativo tempo di persistenza ambientale.
  5. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto degli stessi.

#### **ART. 17 - ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI E ADOZIONE DELLE TECNICHE DI DIFESA INTEGRATA E BIOLOGICA**

1. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.
2. I trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto da Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014 e s.m.i., in particolare nel punto A.5.6 e relativi sottopunti.
3. Durante la manipolazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D.lgs. 81/2008), delle persone e degli animali e la protezione dell'ambiente e in particolare, per la tutela e protezione dell'operatore, si consiglia l'uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione.
4. È vietato trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di abitazioni, aree sensibili, altre colture o aree non interessate al trattamento e/o da non consentire un trattamento efficace.
5. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari le miscele non devono comunque raggiungere le aree sensibili o specifiche definite dal PAN. Viene fissata la distanza minima da rispettare pari a 30 metri da abitazioni, giardini pubblici e privati, parchi giochi per bambini, orti privati, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze per i trattamenti

con atomizzatori e nebulizzatori. La distanza può essere ridotta a 10 metri nel caso di utilizzo di irroratrici a tunnel con sistema di recupero oppure, fuori dal centro abitato, nel caso di presenza di delimitazioni costituite da siepi fitte in grado di trattenere la deriva o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3. In questi casi i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00;
- b. in assenza di vento;

Fatto salvo il rispetto dei punti a. e b. nei vigneti e frutteti e nelle colture a terra quali ad esempio mais e soia è consentito il trattamento con l'impiego di sole attrezzature ad esclusivo utilizzo manuale e non munite di motore per l'irrorazione e distribuzione di cui all'art. 9 comma 1 lettera e. iii. fino ad una distanza di 5 metri dalle abitazioni, orti privati, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze solo qualora non vi sia pericolo di deriva nelle aree esterne.

6. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
7. In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza delle aree sensibili e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari
8. Fino ad emanazione di nuove norme superiori, nel caso sia impossibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, è consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:
  - a. regolazione della gittata a meno di 40 metri;
  - b. uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operanti a pressione non superiore a 10 bar;
  - c. orientamento del getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;
  - d. non effettuare trattamenti in presenza di vento;
  - e. non effettuare trattamenti nelle ore più calde.
9. Fatto salvo il rispetto delle distanze e delle fasce previste dal PAN deve comunque essere mantenuta una fascia con divieto di trattamenti fitosanitari a colture arboree di 5 metri lineari dagli edifici di civile abitazione e loro pertinenze
10. Fatta salva specifica deroga del sindaco sentita la competente autorità sanitaria a seguito di motivata richiesta del proponente, il controllo delle malerbe per gli eventuali filari nella fascia di 5 metri dal confine è ammesso solo con procedure meccaniche.
11. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.
12. Sono comunque considerate aree particolarmente sensibili i parchi, i giardini pubblici, i campi sportivi e le aree ricreative, i centri sportivi e relative pertinenze, i plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, le aree da gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie, o altre aree puntualmente individuate dall'Amministrazione comunale. Per queste aree si applicano, qualora più restrittive, le distanze e quanto previsto dall'ultimo paragrafo del punto A.5.6 del PAN.
13. Fatto salvo il verificarsi dell'insorgere di emergenze sanitarie e igieniche particolari è fatto divieto eseguire trattamenti direttamente sulle strade di uso pubblico,
14. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di linee ferroviarie, strade ad uso pubblico, incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è comunque obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza consentita per il tipo di irroratrice. Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 15 febbraio 2017 relativo ai *"Criteri ambientali minimi (CAM) da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione di trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade"*.

15. L'eventuale filare posto a confine della strada, tale da impedire il passaggio del mezzo agricolo, può essere trattato dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie previste dal Codice della Strada.
16. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.
17. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di pozzi, canali, laghi ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti fitosanitari di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile e gli specchi lacustri anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
18. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, devono essere adottate le misure di tutela previste dall'art. 94 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. nonché dal Piano di Tutela delle Acque. I trattamenti fitosanitari nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo ai sensi della vigente normativa in materia di tutela delle acque, nel rispetto di quanto previsto dal PAN e sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.
19. E' vietato il trattamento con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti effettuati con aerei, elicotteri, droni o altri tipi di velivoli
20. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso (allo sfalcio) in fioritura.
21. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.
22. L'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari va annotato negli appositi registri previsti dalla normativa di settore.
23. Sono esonerati dalla compilazione del registro gli utilizzatori marginali, quali i produttori per autoconsumo o chi esegue trattamenti su giardini domestici.
24. È vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione della rispettiva autorità competente.
25. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
26. Per ciò che attiene l'impiego di prodotti fitosanitari nell'esercizio dell'agricoltura biologica valgono le norme particolari stabilite dalla Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 e normativa europea di settore (Reg. CE n. 834/2007).

#### **ART. 18 - ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI CON ERBICIDI**

1. La distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 15 febbraio 2017 relativo ai "*Criteria ambientali minimi (CAM) da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione di trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade*".
2. È vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree.

3. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con sostanze erbicide in prossimità di pozzi, canali, laghi e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
4. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità di cui all'art. 94 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., devono essere adottate le misure stabilite dal Piano Regionale di Tutela delle Acque I trattamenti erbicidi nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche e nel rispetto del Piano Regionale di Tutela delle Acque In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
5. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.
6. Specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di tre trattamenti di diserbo all'anno e di norma da eseguire su erbe basse; qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare erbe alte queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento.
7. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non deve eccedere i 60 cm.<sup>2</sup>
8. Per le fasce di rispetto dalle aree sensibili e dalle abitazioni si osservano le disposizioni di cui all'art.17 del presente Regolamento.

#### **ART. 19 - RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE USATE PER I TRATTAMENTI**

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.
2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.
3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.
4. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alla sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. E' vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.
5. Il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
6. È comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana per la preparazione della miscela antiparassitaria.
7. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la trascinazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

8. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua previa ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso e a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.
9. Va periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. È obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.
10. Il livello di riempimento deve essere tale da non permettere tracimazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.
11. È utile calcolare con precisione la quantità necessaria da preparare per minimizzare se non annullare la presenza di residui da gestire.
12. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua dell'atomizzatore; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.

#### **ART. 20 - GESTIONE DEI CONTENITORI DEI PRODOTTI FITOSANITARI VUOTI**

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti classificati HP5 a Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione e HP6 a Tossicità acuta).
2. L'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.
3. I contenitori quando possibile devono essere schiacciati, per ridurre al minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
4. I sacchi vanno gestiti quale rifiuto speciale nel rispetto della specifica normativa di settore e smaltiti tramite ditta autorizzata.

#### **ART. 21 - ACCESSO AI FONDI TRATTATI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. I trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale sono soggetti alle disposizioni in materia di informazione al pubblico e sensibilizzazione previste dal punto A.2 del PAN.
3. In ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalle persone vanno segnalati con appositi cartelli, da posizionare all'ingresso del fondo trattato visibile dall'area sensibile, di dimensioni minime formato A4 con sfondo giallo e scritta nera recante la dicitura "*COLTURA TRATTATA CON FITOSANITARI*") e che devono rimanere esposti anche per il tempo di rientro (o tempo di accesso).
4. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conducente del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

### **TITOLO IV - IGIENE URBANA**

#### **ART. 22 – PULIZIA DELL'ABITATO**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti, dal Regolamento di polizia urbana e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e quanto previsto dall'art. 50 in materia di utilizzo degli alimenti destinati alle

colonie feline, ai fini della tutela dell'igiene e sanità pubblica è vietato gettare abbandonare residui di alimenti o gettarli dalle finestre e/o dai ballatoi anche verso cortili interni.

#### **ART. 23 – RACCOLTA DELLE CAROGNE ANIMALI**

1. Fatto salvo il rispetto della specifica normativa in materia di tutela della fauna selvatica compete al Comune per il tramite di ditta specializzata in possesso delle specifiche autorizzazioni di legge la raccolta e l'avvio a smaltimento delle carogne degli animali, anche da compagnia, rinvenuti su strade ed aree ad uso pubblico del territorio comunale.
2. L'attività di cui comma 1. va effettuata nel rispetto della L.R. 20/2012 e s.m.i.

#### **ART. 24 - TERRENI NON EDIFICATI ED AREE SCOPERTE**

1. Fatta salva la responsabilità dei trasgressori responsabili dell'abbandono, deposito incontrollato o gestione illecita di rifiuti ai sensi della vigente normativa di settore in attuazione del principio comunitario del *"chi inquina paga"*, è fatto obbligo da parte dei rispettivi proprietari e/o conduttori di conservare i terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, i luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte di uso privato costantemente liberi da immondizie o di materiale di rifiuto di ogni genere, puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, ed altri animali nocivi.
2. Qualora sorgessero problematiche igieniche sanitarie, il Sindaco potrà comunque imporre che le aree non abitate siano recintate con oneri a carico dei proprietari al fine di evitare il ripetuto abbandono di rottami, macerie e rifiuti di qualsiasi tipo o al fine di impedire il verificarsi di situazioni che potrebbero pregiudicare l'igiene e la salute pubblica.
3. In caso di inadempienza al verificarsi di pregiudizio alla pubblica igiene e/o sanità il Sindaco, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. con proprio provvedimento, intima la pulizia delle aree.
4. Nel caso di inosservanza al provvedimento di cui al comma 3 il Comune provvede alla pulizia d'ufficio tramite i propri servizi o incarico a ditte specializzate il Comune con successiva rivalsa dei costi sostenuti nei confronti dei proprietari o aventi diritto all'uso dei terreni e/o delle aree scoperte.

#### **ART. 25 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Le operazioni di compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani e del verde derivante dallo sfalcio dei prati e della potatura delle piante e siepi sono consentite nel rispetto della specifica legislazione di settore, delle norme del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e purché vengano eseguite tramite idonee ed efficaci compostiere e nel rispetto della specifica normativa di settore.
2. La gestione delle compostiere deve essere tale da non provocare la produzione di odori fastidiosi per le abitazioni più vicine o la proliferazione di insetti nocivi.
3. Le compostiere non devono essere collocate in adiacenza delle finestre delle abitazioni di terzi.
4. A seguito di giudizio dell'autorità sanitaria potrà essere disposta con provvedimento del Sindaco la rimozione delle compostiere ritenute non idonee o che siano causa di problemi di ordine igienico-sanitario.

#### **ART. 26 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMMOBILI**

1. E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori ed agli occupanti degli immobili, secondo le rispettive competenze, qualunque sia la destinazione d'uso, anche se non utilizzati con le relative pertinenze e ogni spazio libero ad essi adiacenti di mantenerli in ogni loro parte in stato di pulizia e in modo da non costituire pericolo per l'incolumità pubblica e/o tale da divenire ambienti favorevoli al determinarsi di condizioni igienico-sanitarie che possano costituire danno alla salute pubblica.
2. Tutti i piazzali, cortili e aree aperte degli immobili devono comunque essere mantenuti costantemente puliti da rifiuti, erbacce e impudamenti.
3. La proliferazione di insetti e/o roditori, sia contenuta in maniera tale da evitare inconvenienti

4. igienico-sanitari e danni al vicinato. A tal fine deve essere applicato quanto disposto dai successivi articoli del presente Regolamento.
5. Il deposito temporaneo di rifiuti all'interno delle aree private deve essere effettuato nel rispetto della normativa di settore, del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché in modo che non si dia luogo alla produzione di odori molesti e che possano costituire rifugio per animali nocivi e randagi.
6. Fatto salvo il rispetto delle specifiche norme previste dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è fatto divieto di utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali in special modo a ridosso del confine con altrui proprietà o in adiacenza delle finestre delle abitazioni di terzi in modo tale da creare disagi e inconvenienti igienici e decoro delle aree.
7. Nel caso di immobili non occupati o non utilizzati:
  - a) Tutte le aperture, porte, finestre e cancelli dovranno essere chiuse con serratura al fine di impedire l'accesso a terzi non autorizzati oltre che ad animali randagi, che potrebbero trovare negli ambienti situazione ideale alla loro proliferazione.
  - b) Se la tipologia degli infissi, le condizioni dell'immobile o l'ubicazione dello stesso sono tali da consentire comunque l'accesso abusivo di persone, è necessario che le aperture situate al piano terra o in altri punti di facile accesso, siano tamponate con muratura o sbarrate con sistemi che comunque impediscano l'accesso agli abusivi.

#### **ART. 27 - RIFIUTI ORGANICI**

1. I titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, di mense per la collettività, i gestori di pubblici esercizi nei quali si producono, si consumano o si vendono generi alimentari che diano luogo a rifiuti organici suscettibili di rapida putrefazione, devono provvedere alla temporanea conservazione dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori con coperchio e di idonea capacità.
2. I titolari di attività ambulanti, sia che operino singolarmente, sia che operino collettivamente nei mercati, fiere o simili, devono munirsi di contenitori nei quali immettere i rifiuti delle loro attività di concerto con le eventuali disposizioni impartite dal gestore del servizio di igiene ambientale.
3. Tali contenitori devono essere chiusi e tenuti presso il luogo di produzione in modo da non creare la diffusione di odori fastidiosi al vicinato o proliferazione di insetti e devono essere conferiti a ditta specializzata ed in possesso delle autorizzazioni di legge alla gestione dei rifiuti oppure, qualora consentito, al gestore del servizio pubblico di nettezza urbana secondo le vigenti disposizioni del Regolamento di gestione rifiuti urbani e assimilati

#### **ART. 28 - RIFIUTI SOLIDI URBANI ASSIMILATI E SPECIALI**

1. Sono vietate le canne condominiali di caduta dei rifiuti e i relativi vani di accumulo.
2. Gli edifici ed ogni pertinenza abitativa devono disporre di idoneo luogo per il deposito temporaneo dei rifiuti i cui contenitori di raccolta differenziata devono essere mantenuti in condizioni decorose, incluso il sedime nelle immediate vicinanze. I conduttori, proprietari o residenti o semplici domiciliatari, nella gestione dei propri rifiuti, devono porre in essere ogni cautela al fine di non creare disagi alle abitazioni limitrofe quali situazioni maleodoranti, depositi a ridosso dei confini o sotto le altrui finestre o utilizzo e l'abbandono di contenitori, bidoni e manufatti tali da ingenerare il proliferare di insetti quali zanzare in primis, scorpioni e scarafaggi ecc, o animali nocivi quali ratti e topi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

#### **ART. 29 - FOCOLARI**

1. Quando un focolare sia condotto in modo da dar luogo a produzione di gas e/o vapori che possano generare molestia o costituire pericolo, il Sindaco, previa istruttoria tecnica degli uffici comunali e/o degli organi competenti quali Regione, ARPA, Vigili del Fuoco e AAS, prescrive l'adozione di misure, apparecchi e/o di combustibili idonei ad assicurare una perfetta combustione.

### **ART. 30 - TIPO DI COMBUSTIBILE**

1. I focolai domestici possono essere alimentati anche con legno derivante dalle operazioni di taglio opportunamente stagionato, da apposita legna da ardere o da altro tipo di legname purché non trattato (biomasse combustibili come definite dalla vigente normativa).
2. Fatto salvo quanto previsto dalle parti Quarta e Quinta del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è comunque vietato bruciare qualsiasi tipo di legno che abbia subito trattamenti chimici di impregnatura, verniciatura, pittura, ecc..

### **ART. 31 - CAMINETTI DA GIARDINO, BARBECUE**

1. Il funzionamento di caminetti e/o barbecue per la cottura di cibi e pietanze non deve creare inconvenienti agli abitanti confinanti e limitrofi per la possibile diffusione di fumi e odori molesti ed a tale scopo non devono essere collocati in adiacenza delle finestre delle abitazioni di terzi.
2. Per la distanza dal confine delle canne fumarie si applica quanto previsto dal successivo art. 32 del Regolamento.
3. I caminetti ed i barbecue ritenuti non idonei o che siano causa di problemi di ordine igienico-sanitario, potranno essere rimossi con provvedimento del Sindaco a giudizio dell'autorità sanitaria.
4. Fatto salvo quanto previsto dalle parti Quarta e Quinta del D.lgs 152/2006 e s.m.i. i caminetti ed i barbecue non possono essere utilizzati per l'eliminazione di rifiuti di qualsiasi tipo.

### **ART. 32 - ALTEZZE DELLE EMISSIONI DISTANZA DAI CONFINI**

1. I condotti, di qualsiasi tipologia, per l'espulsione delle emissioni atmosferiche devono essere di conformazione ed altezza adeguata per favorire la migliore dispersione. Le bocche di uscita devono essere poste di norma ad una quota non inferiore ad 1,0 m rispetto al colmo del tetto del fabbricato e dei fabbricati contermini più alti posti nel raggio di 10 ml dall'emissione in questione. Lo sbocco dei condotti deve altresì essere collocato ad una distanza minima non inferiore ai 3 metri dal confine della proprietà. Per le attività commerciali e produttive le bocche di uscita devono inoltre essere rivolte verso l'alto.
2. Gli sbocchi degli impianti di raffrescamento e climatizzazione sono comunque soggetti al rispetto delle disposizioni del Codice Civile, della vigente normativa edilizia e delle disposizioni in materia di tutela di inquinamento acustico.
3. Fatto salvo il rispetto dei limiti dal confine della proprietà di cui al comma 1 gli scarichi a parete possono essere ammessi solo qualora non siano fonte di problematiche igienico sanitarie nel rispetto della specifica normativa di settore e delle disposizioni del Codice Civile.

### **ART. 33 - ANIMALI DA AFFEZIONE**

1. I ricoveri per animali e i recinti devono essere realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili e tenuti costantemente in buono stato di pulizia, tale, in ogni caso, da evitare il diffondersi di odori sgradevoli e costituire richiamo per insetti, topi e ratti.
2. La detenzione degli animali da affezione negli appartamenti è subordinata all'adozione di soluzioni tecniche e/o idonee a garantire in modo assoluto la dispersione di escrementi o urine, evitando ogni altra molestia ai coinquilini o vicini.
3. In tutti i locali dove si manipolano sostanze destinate alla alimentazione umana (laboratori e, aree cottura di trattorie, ristoranti, bar, macellerie, pescherie ecc.) è vietata la permanenza e l'accesso agli animali domestici (cani, gatti, furetti ecc.). La presente norma non si applica alle aree di libero accesso degli animali da affezione indicate nell'articolo 21 della L.R. 20/2012.
4. Per quanto non stabilito dal presente articolo si applicano le norme regionali in materia di tutela degli animali da affezione nonché lo specifico Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali.

## **TITOLO V – ARIA E INDUSTRIE INSALUBRI**

### **ART. 34 – INDUSTRIE INSALUBRI**

1. La localizzazione sul territorio comunale delle industrie e delle attività considerate insalubri è disciplinata dall'art. 216 del R.D. Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie e dal D.M. 5 settembre 1994.

### **ART. 35 – MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ATMOSFERA E TUTELA URBANA**

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di Autorità Sanitaria Locale, anche nelle more di Piani di risanamento di iniziativa Regionale e del vigente Piano di Azione Comunale ai sensi del D.lgs 155/2010, può assumere, ove necessario, nei confronti delle sorgenti inquinanti sia fisse che mobili:
  - a. atti ordinativi di tipo preventivo e/o cautelativo, nel quadro di una strategia finalizzata al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alle norme specifiche in vigore, con gli obiettivi immediati individuabili nell'esigenza di scongiurare ulteriori possibilità di degrado della qualità dell'aria. In particolare, potrà essere adottato specifico atto ordinatorio che prescriva il controllo del rispetto dei limiti delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli circolanti sul territorio comunale e la manutenzione dei dispositivi di alimentazione e carburazione dei veicoli stessi;
  - b. atti ordinativi di tipo contingibile ed urgente, in relazione a situazioni eccezionali di degrado della qualità dell'aria in atmosfera urbana, in funzione di particolari condizioni meteorologiche, di specificità territoriali e/o ambientali locali, o di particolari condizioni di emissione.
2. È vietato, anche per le aree private, mantenere accesi i motori che utilizzano carburanti contenenti idrocarburi durante la sosta, la fermata o per qualunque altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La presente disposizione non si applica:
  - a. durante le fasi di riparazione e prova dei motori degli autoveicoli, limitatamente agli spazi esterni dell'officina meccanica e limitatamente al tempo tecnico necessario;
  - b. per camion e corriere, al solo fine di attivare il circuito frenante.

### **ART. 36 - DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI**

1. E' vietato bruciare rifiuti, nello specifico pneumatici, residui di gomme, materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari.
2. Trovano applicazione le sanzioni previste dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni in materia di lotta alla processionaria, da effettuarsi comunque previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni preventive, è vietata la combustione all'aperto dei resti della manutenzione dei giardini (foglie secche, potatura di siepi ed alberi, ecc) che devono essere o conferiti al pubblico servizio raccolta RSU, smaltiti tramite compostiera privata o gestiti secondo le modalità previste dall'art. 185 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
4. La bruciatura delle stoppie quale pratica agricola o nell'ambito dei tradizionali fuochi epifanici è disciplinata dalle specifiche normative di settore, dal Regolamento di Polizia Urbana e dal vigente Piano di Azione Comunale e deve comunque essere effettuata nel rispetto delle norme del Codice della Strada e senza provocare disagio ai fondi vicini.

### **ART. 37 – ATTIVITA' CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI**

1. Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose moleste devono adottare tutte le cautele atte ad evitare disturbo e molestia al vicinato.
2. In particolare, per tutte le nuove attività o per quelle esistenti che apportano modifiche alla struttura o al ciclo produttivo, le apparecchiature e i locali impiegati in un processo fonte di emissioni odorose, devono essere completamente chiusi, mantenuti in depressione, dotati di impianto di aspirazione e gli effluenti gassosi devono essere eventualmente sottoposti a depurazione. Fanno eccezione i chioschi di attività ambulanti che esercitano su area

pubblica che dovranno essere sistemati negli appositi spazi previsti dalle norme vigenti in materia di occupazione delle aree dei pubblici mercati.

3. Per le attività esistenti, oggetto di segnalazioni di disturbo, dovranno essere adottati gli accorgimenti di cui al comma precedente con le modalità indicate dall'AAS e/o dall'ARPA e nei tempi indicati dal Sindaco.
4. Gli spandimenti di fertilizzanti, ammendanti, concimi naturali e non, se ammessi dalle normative di settore vigenti, sono disciplinate dall'art. 70 del Regolamento, sono da effettuarsi in modo da evitare imbrattamenti, con le adeguate cautele atte a limitare la propagazione di odori, la formazione di aerosol, la proliferazione di insetti e in modo da evitare il disturbo alle persone.
5. La gestione delle problematiche odorigene sul territorio è effettuata secondo la Procedura prevista dalle specifiche Linee Guida dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente.

#### **ART. 38 - ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO SOLVENTI ORGANICI**

1. Le nuove attività e quelle esistenti che utilizzano nel ciclo produttivo solventi organici, devono essere localizzate fuori dalle aree residenziali.
2. Le attività esistenti all'interno delle aree residenziali che intendano apportare modifiche al ciclo produttivo utilizzando potenziando l'uso di solventi organici o aumentandone i quantitativi dovranno essere trasferite all'interno delle zone industriali e/o artigianali.
3. Tali attività devono essere svolte in conformità alle normative vigenti sulle emissioni industriali previste dalla Parte Quinta del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e in ogni caso devono essere svolte in cabine o in ambienti chiusi, con aspirazione e captazione degli inquinanti che si liberano e con un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti stessi, riducendo contemporaneamente le emissioni diffuse, in modo che la loro espulsione all'esterno avvenga senza arrecare molestia al vicinato.
4. Quando nell'uso di solventi o di altre sostanze di lavorazione sia riscontrata la presenza di odori molesti, l'attività potrà essere sospesa temporaneamente a giudizio dell'Autorità Sanitaria o chiusa nel caso gli adeguamenti tecnici siano ritenuti insufficienti.
5. Le lavanderie a secco sono disciplinate dall'articolo 40 del presente Regolamento.

#### **ART. 39 - ATTIVITÀ DI ELIOCOPIATURA**

1. Le attività di eliocopiatura che prevedono l'utilizzo di ammoniaca devono essere provviste di idoneo sistema di captazione e di convogliamento all'esterno delle emissioni; l'altezza ed il punto di emissione dovrà rispettare i dettami dell'art. 32 del presente regolamento.

#### **ART. 40 - LAVANDERIE A SECCO**

1. I locali delle lavanderie devono essere ampi, ben ventilati ed illuminati naturalmente. Le nuove attività non possono trovare collocazione all'interno di edifici condominiali.
2. Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di quella pulita deve essere effettuato con mezzi distinti e con recipienti chiusi in modo che non vi siano contaminazioni tra materiale sporco e pulito.
3. I vapori dei solventi che si liberano all'apertura della macchina alla fine di ogni ciclo di lavaggio devono essere captati e convogliati all'esterno mediante condotti che favoriscono la dispersione atmosferica senza arrecare molestia al vicinato e nel rispetto della specifica normativa di settore di cui alla Parte Quinta del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
4. Gli scarichi di eventuali acque reflue devono essere separati ed espressamente autorizzati secondo la vigente normativa di settore, nel rispetto del Regolamento di fognatura nonché delle altre specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento

#### **ART. 41 - CONGLOMERATI CEMENTIZI, COPERTURE, E ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO**

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, ai sensi dell'art. 11 c.1 della L.R. 34/2017 e s.m.i. al Comune competono in particolare:
  - a. L'inserimento nell'applicativo A.R.Am. (Archivio regionale amianto), dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi;

- b. L'individuazione e l'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di rimozione dell'amianto, secondo le modalità stabilite dal Piano regionale amianto;
  - c. L'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, sulla base delle specifiche linee guida regionali.
2. Le operazioni di rimozione di materiale di cemento amianto o di altri conglomerati contenenti amianto possono essere effettuate solamente dai soggetti in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla legislazione di settore, nello specifico la l. 257/1992, il d.lgs. 277/1991, il D.lgs 81/08 e s.m.i., il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, la L.R. 34/2017 e s.m.i. e normativa di attuazione e dovranno essere sempre condotte salvaguardando l'integrità del materiale durante tutte le fasi dell'intervento.
  3. I proprietari dei manufatti sono tenuti a garantire una adeguata manutenzione degli stessi.
  4. L'Autorità Sanitaria può dar vita a verifiche a campione per valutare lo stato di integrità dei materiali di che trattasi, per l'eventuale adozione degli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia e ad impartire tutte le disposizioni del caso.
  5. Qualora sulla scorta degli accertamenti effettuati dal Comune e/o dall'AAS la presenza di materiali e strutture contenenti amianto costituisca pericolo per la salute pubblica il Sindaco emette ordinanza di rimozione degli stessi ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. a carico dei proprietari e/o degli usufruttuari delle aree e/o degli immobili interessati.
  6. Nel caso di inosservanza al provvedimento di cui al comma 4 il Comune provvede alla rimozione d'ufficio dei manufatti in cemento amianto secondo la procedura prevista e per il tramite di ditta specializzata ed autorizzata con successiva rivalsa dei costi sostenuti nei confronti dei soggetti destinatari dell'ordinanza.
  7. Si applicano le disposizioni previste dal vigente "*Piano Regionale Amianto*" e dall'Allegato 1 al presente Regolamento.

## **TITOLO VI - STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI**

### **ART. 42 - DISMISSIONE DI SERBATOI INTERRATI DI ACCUMULO DI PRODOTTI CHIMICI**

1. I serbatoi interrati dismessi dovranno essere preliminarmente bonificati da ditta specializzata e successivamente asportati e smaltiti nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti, della specifica normativa autorizzatoria edilizia per la rimozione dell'impianto/serbatoi e delle regole tecniche di settore comprese le eventuali Linee Guida ARPA esistenti.
2. Per i serbatoi dove è accertata l'impossibilità di estrazione si dovrà provvedere alla bonifica tramite ditta specializzata che ne attesti l'intervento e successivamente dovranno essere riempiti di materiali inerti conformi all'utilizzo edilizio e con l'esclusione dell'utilizzo di rifiuti.
3. E' comunque fatta salva la vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati di cui alla Parte Quarta del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

## **TITOLO VII - PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE**

### **ART. 43 - COMPITI DEL COMUNE**

1. In materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse il Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, nonché di emettere ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione statale e regionale.

### **ART. 44 - COMPITI DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE**

1. Spetta all'AAS, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza, provvedere alla profilassi delle malattie infettive e diffuse e suggerire al Sindaco eventuali provvedimenti da adottare con Ordinanza o altri atti di Sua competenza.

#### **ART. 45 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI AMBIENTI DI VITA**

1. La salvaguardia dell'igiene dell'ambiente è indispensabile allo scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti ed insetti.
2. Spetta al Comune, anche tramite ditta privata, provvedere a tutte le operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione che riguardino aree ed edifici pubblici, che si rendano necessarie a tutela della salute pubblica nonché di abitazioni i cui proprietari o usufruttuari non ottemperino agli ordini impartiti con provvedimento Sindacale e degli edifici abbandonati o in stato di abbandono dei quali non sono reperibili il proprietario o gli aventi diritto all'usufrutto.
3. Gli interventi vengono effettuati su indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'A.A.S.
4. L'Amministrazione comunale, predispone annualmente i programmi di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale.
5. Le Ditte e gli esercenti del settore alimentare devono rigorosamente rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente per la disinfestazione e derattizzazione negli ambienti interni ed esterni di propria pertinenza.
6. Per gli interventi disposti d'ufficio il Comune si rivale sui proprietari o aventi diritto all'uso degli immobili inottemperanti nei confronti dei provvedimenti ordinativi.

#### **ART. 46 - LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI, DISINFESTAZIONE E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE**

1. Le misure previste dal presente articolo devono essere messe in opera dai proprietari, dai gestori, dagli occupanti degli immobili o dai titolari di diritto di godimento dei beni secondo le rispettive competenze.
2. Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., presso le officine di riparazione, qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici e nelle aree aperte private deve preferibilmente essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi.
3. Nei casi in cui ciò non fosse possibile, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire la raccolta di acqua al loro interno.
4. Nel deposito temporaneo o nella gestione di pneumatici esausti autorizzato dall'autorità competente dovrà essere evitato che all'interno degli stessi ristagnino acque che consentano la proliferazione e lo sviluppo di larve ed insetti nocivi.
5. Per l'eventuale utilizzo autorizzato dall'autorità competente e/o nel rispetto della disciplina di settore che richieda la loro esposizione all'aperto, i pneumatici devono essere dotati di fori di diametro tale da impedire il ristagno in essi di acqua piovana.
6. Misure di lotta contro la proliferazione di insetti nocivi quali mosche, zanzare ecc. devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, secondo metodi e mezzi efficaci, in tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni rurali, nelle stalle, o in altri ricoveri per animali. Lo stesso dicasi per le aree residenziali dove la gestione dei rifiuti e/o dei contenitori e oggetti vari nei giardini possono favorire mediante i ristagni di acqua per più di 5 gg il proliferare degli insetti nocivi.
7. La lotta alla zanzara tigre e agli insetti nocivi e molesti deve essere attuata mediante le misure indicate nell'allegato 2 al presente Regolamento. Con ordinanza del Sindaco, eventualmente su proposta dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, possono essere disposte ulteriori misure obbligatorie e integrative.
8. E' vietato l'uso di biocidi da parte dei privati sulle aree pubbliche.
9. Le violazioni alle prescrizioni dell'Allegato 2 sono punite ai sensi dell'art. 76.
10. Per gli interventi disposti d'ufficio il Comune si rivale sui proprietari o aventi diritto all'uso degli immobili inottemperanti nei confronti dei provvedimenti ordinativi.

#### **ART. 47 - LOTTA CONTRO I RODITORI**

1. Fatto salvo il rispetto di quanto disposto dall'allegato 2 del Regolamento, la lotta preventiva all'infestazione da roditori si attua prevalentemente nel limitare il più possibile il cibo a loro disposizione ed a tal fine sono necessari corretti sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Si rimanda al Regolamento Comunale dei rifiuti le disposizioni in merito.
2. Il Comune provvede tramite ditta specializzata in possesso delle specifiche autorizzazioni di Legge alla lotta contro la proliferazione dei ratti, mediante l'uso di esche rodenticide posizionate in punti strategici (tombini, anfratti, ecc) di strade e piazze dei centri abitati, nonché di aree prossime a discariche, di aree incolte, ecc. con periodicità determinata da uno specifico sistema di monitoraggio.
3. Nelle aree scoperte dovranno essere utilizzate apposite esche protette adeguatamente segnalate per evitare la manomissione delle stesse o l'ingestione da parte delle persone e degli animali da compagnia.
4. L'attività di derattizzazione presso le aree private secondo le disposizioni richiamate al precedente comma deve essere effettuata dai proprietari, ai residenti, agli amministratori degli stabili o ai titolari di diritto di godimento dei beni.
5. Gli Amministratori di condominio devono predisporre, con cadenza almeno annuale, la derattizzazione delle parti comuni dei fabbricati.
6. In aree infestate deve essere disposto l'intervento di urgenza di derattizzazione e predisposto un monitoraggio al fine di un completo contenimento dell'attività murrina tale da prevenire l'insediamento di nuove colonie.
7. Sarà cura del Comune e dei proprietari, per le parti di rispettiva proprietà e competenza, mantenere pulite e sfalciate le rive delle rogge e dei fossati, al fine di rendere efficaci gli interventi di derattizzazione predisposti dall'AAS.
8. Vanno rispettate le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute dd. 18/12/2008 come modificata dalla successiva Ordinanza Ministeriale 19/03/2009;
9. E' buona prassi prima di procedere con gli interventi di ristrutturazione di edifici vetusti procedere con un intervento di derattizzazione a cura dei proprietari o della ditta esecutrice dei lavori.
10. Per gli interventi disposti d'ufficio il Comune si rivale sui proprietari o aventi diritto all'uso degli immobili inottemperanti nei confronti dei provvedimenti ordinativi.

#### **ART. 48 - LOTTA A ZECHE, SCARAFAGGI, ALTRI INSETTI STRISCIANTI**

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato 2 al Regolamento, secondo specifiche necessità compete ai proprietari delle aree, sia pubbliche che private, ai residenti degli immobili, ai conduttori o agli amministratori degli stabili l'effettuazione di ogni intervento utile ad evitare forme di colonizzazione, in ambienti chiusi ed aperti, fosse imhof, tombini, caditoie, scantinati, sottotetti; blatte ed altri insetti striscianti.
2. Per gli interventi disposti d'ufficio il Comune si rivale sui proprietari o aventi diritto all'uso degli immobili inottemperanti nei confronti dei provvedimenti ordinativi.

#### **ART. 49 - LOTTA A VESPE E CALABRONI**

1. Per vespe, calabroni e simili, i trattamenti rivestono il ruolo di tutela della pubblica incolumità ed includono la rimozione dei favi di tali insetti.
2. L'Amministrazione comunale dispone tali interventi per le aree pubbliche e strutture di propria gestione.
3. I soggetti privati (cittadini, Enti o imprese) dispongono tali interventi per le aree ed edifici di proprietà; si suggerisce di esperire gli interventi mediante ditta specializzata nel settore.
4. In entrambe le condizioni precedenti, qualora ricorrano le condizioni indicate nella nota del 03/06/2000 e s.m.i. inviata dal Ministero dell'Interno agli Ispettorati Regionali ed Interregionali VVFF la rimozione dei favi degli insetti pericolosi è effettuata dai Vigili del fuoco. Rientrano nelle condizioni suddette, l'inaccessibilità dei favi ai comuni mezzi in dotazione alle Ditte operatrici del settore e le dimensioni straordinarie dei favi.

5. Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori) si fa riferimento alla normativa vigente.
6. Per gli interventi disposti d'ufficio il Comune si rivale sui proprietari o aventi diritto all'uso degli immobili inottemperanti nei confronti dei provvedimenti ordinativi.

#### **ART. 50 - LOTTA ALLA PROLIFERAZIONE DI VOLATILI NOCIVI**

1. Ad eccezione dell'attività effettuata all'interno degli allevamenti dei colombi domestici e viaggiatori è vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando crei inconvenienti igienico-sanitari che interessino la comunità.
2. E comunque parimenti vietato sia su aree pubbliche, aperte all'uso pubblico o private l'abbandono di residui alimentari che possa provocare la proliferazione dei colombi ad eccezione dell'attività di cura delle colonie feline di gatti viventi in libertà per la quale deve comunque essere assicurato il mantenimento delle massime condizioni di pulizia e igiene possibile dei siti, da parte dei Volontari individuati presso le associazioni animaliste.
3. E' consentito sia l'utilizzo di mangiatoie invernali per uccellini sia l'utilizzo delle cosiddette bat-house, con finalità di prevenzione nella proliferazione degli insetti qualora le stesse possiedano un tetto o un'apertura che impedisca l'uso da parte dei colombi.
4. I proprietari di immobili predispongono interventi finalizzati a evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili all'interno degli edifici e nei sottotetti, mediante l'installazione di protezioni a tutti gli orifizi di sottotetti, soffitte, altane e nell'ostruzione di tutti i possibili siti idonei alla nidificazione presenti sulle facciate (tali interventi andranno eseguiti nella stagione invernale per evitare di murare vivi animali in cova o pulcini); su cornicioni e sottotetti possono essere, inoltre, installati respingenti metallici.
5. In ogni caso, anche qualora si sia già disposta l'attivazione degli interventi di cui al comma precedente, e vi fossero insediati comunque dei volatili è obbligo degli amministratori di condominio o degli abitanti degli stabili o, qualora questi manchino dei proprietari, di provvedere con l'applicazione di appropriate procedure di igiene comprendenti operazioni di sanificazione ambientale seguite dall'installazione nei punti critici di dispositivi anti stazionamento (reti e dissuasori meccanici o elettrostatici o dissuasori ottici) a cura del soggetto direttamente interessato in quanto responsabile nei confronti dello stabile presso il quale i piccioni si sono insediati; di provvedere altresì all'immediata rimozione delle deiezioni, effettuando contemporaneamente un'accurata pulizia e sanificazione delle superfici interessate, degli escrementi dei volatili esistenti sugli edifici privati e pubblici, sui muri contigui di cinta e sui marciapiedi.
6. L'Amministrazione comunale dispone tali interventi per le aree pubbliche e strutture di propria gestione.
7. Il Comune nei casi di cui ai commi 4 e 5 interviene solamente qualora i soggetti non provvedano per proprio conto e risultino inottemperanti nei confronti della specifica ordinanza contingibile e urgente in materia sanitaria emessa dal Sindaco con successiva rivalsa sui proprietari o aventi diritto all'uso degli immobili.
8. Qualora i colombi o altri volatili con la loro eccessiva presenza diffusa sul territorio siano causa di inconvenienti igienico-sanitari e solamente quando non esista una responsabilità ben individuata a carico di terzi ai sensi dei precedenti commi del presente articolo il Comune interviene a tutela della salute collettiva su proposta dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria disponendo l'attuazione di piani di controllo delle popolazioni mediante cattura, selezione ed eventuale sterilizzazione o, solamente nel caso in cui i precedenti interventi si siano dimostrati inefficaci e permangano gli inconvenienti igienico-sanitari, soppressione con modalità tali da non integrare il reato di maltrattamento degli animali perseguito dal Codice Penale.

#### **ART. 51 - LOTTA ALLA PROCESSIONARIA**

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio stabilisce le modalità tecniche degli eventuali interventi di profilassi della processionaria disposti dall'Autorità sanitaria per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sulla base delle specificità ambientali di volta in volta rilevate.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 tutti i proprietari di pino nero, con presenza di nidi di processionaria devono provvedere, preferibilmente mediante il ricorso a ditta specializzata, all'immediata rimozione dei nidi, mediante l'intervento meccanico e di successiva termodistruzione. Nel caso si ritenga di abbattere l'albero per addivenuta vetustà dello stesso o per valutazioni di diversa natura è necessario formulare istanza all'ufficio preposto.
3. L'utilizzo del fuoco come mezzo di distruzione dei nidi può avvenire solamente nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, del D.lgs 81/08, previo ottenimento delle rispettive autorizzazioni di settore e nel rispetto delle previsioni delle disposizioni del presente Regolamento nonché del Regolamento di Polizia Urbana, degli altri Regolamenti Comunali e del Piano di Azione Comunale.
4. In caso di attacchi estesi dovranno essere effettuati trattamenti con *Bacillus thuringiensis*, piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario registrato per l'impiego amatoriale.
5. Gli interventi di cui al comma 3 devono attenersi alle modalità stabilite nell'allegato 3 del Regolamento predisposto secondo le indicazioni formulate dall'Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura.
6. E' vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionaria nei contenitori destinati alla raccolta del verde urbano.
7. Gli interventi di rimozione e disinfestazione devono essere effettuati entro il 28 febbraio di ogni anno nel rispetto delle indicazioni formulate dalle competenti autorità sanitarie e dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
8. E' fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza di nidi al Comune, al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno.
9. L'Amministrazione comunale dispone tali interventi presso le essenze arboree presenti in aree pubbliche e strutture di propria gestione.
10. Per gli interventi disposti d'ufficio il Comune si rivale sui proprietari o aventi diritto all'uso degli immobili inottemperanti nei confronti dei provvedimenti ordinativi.

## **TITOLO VIII - VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE E SU ARTI O MESTIERI PARTICOLARI**

### **ART. 52 – DEFINIZIONI**

1. Si definiscono:
  - a. *“Case di Cura, Case di Salute”* le Case private nelle quali vi sia la presenza di più ambulatori specialistici di cura e diagnostica e vi sia prevista la degenza.
  - b. *“Studio medico (studio professionale)”* i locali nei quali il professionista esercita la propria attività singolarmente e non necessita di alcuna specifica autorizzazione per l'esercizio della professione medica.
  - c. *“studio del medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N.”*, uno studio privato destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio.
  - d. *“ambulatori”*, strutture a media o semplice complessità nelle quali vengono erogate prestazioni sanitarie, mediche o di assistenza specialistica.
2. Gli ambulatori sono soggetti al regime autorizzatorio previsto degli artt. 193 e 194 del T.U.LL.SS. e dalle leggi regionali e nazionali in vigore.

### **ART. 53 - VIGILANZA**

1. Chiunque intenda aprire uno studio professionale medico, un ambulatorio, uno studio odontoiatrico, a seconda che l'attività sia soggetta ad autorizzazione al funzionamento o alla sola comunicazione di inizio attività, deve informare l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria prima di attivare la struttura sanitaria.
2. Tale obbligo è esteso agli esercenti le professioni sanitarie non mediche che intendano svolgere autonomamente l'attività.
3. I diplomi di abilitazione alle professioni sanitarie devono essere rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti con Decreto Ministeriale o da Università Pubbliche e/o private legalmente riconosciute.

## ART. 54 - REQUISITI DEI LOCALI

1. All'Azienda per l'Assistenza Sanitaria compete la verifica dei requisiti e delle condizioni igieniche degli ambienti dei quali vengono eseguite le prestazioni sanitarie.
2. Lo studio dell'esercente una professione sanitaria e L'ambulatorio privato del medico deve essere dotato di arredi ed attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di idonea sala d'attesa adeguatamente arredata e regolarmente aerata ed illuminata - nel rapporto di 1/10 della superficie utile del vano.
3. Possono essere previsti per la sala di attesa mezzi alternativi di aerazione quali impianti di climatizzazione e condizionamento con presa d'aria esterna in grado di garantire almeno 3 ricambi del volume d'aria del vano per ora;
4. Devono essere previsti servizi igienici ad uso del pubblico dotati degli accessori per il lavaggio e l'asciugatura delle mani per uso singolo corrispondenti ai requisiti igienico-sanitari generali; la ventilazione del vano latrina dovrà essere assicurata mediante apertura finestrata non inferiore ai limiti stabiliti nel Regolamento Edilizio comunale o mediante sistema di ventilazione forzata ad accensione automatica e spegnimento ritardato;
5. L'ambulatorio dovrà disporre all'interno di un lavabo con acqua corrente calda e fredda con apertura del rubinetto non manuale;
6. Tutte le pareti dovranno essere dipinte con materiale lavabile ed essere raccordate alla pavimentazione con battiscopa arrotondato;
7. Dovranno essere rispettati i requisiti stabiliti per ogni singola specialità dalla normativa regionale e nazionale vigente;
8. L'ambulatorio deve avere un ingresso indipendente direttamente comunicante con l'esterno o tramite le scale condominiali.
9. L'ambulatorio dovrà avere i requisiti di accessibilità per le persone portatrici di handicap conformemente a quanto stabilito dal d.m. 236/1989.
10. Gli Studi Professionali singoli privati convenzionati e non convenzionati devono:
  - a. avere accesso indipendente, essere costituiti da almeno un locale per le visite, una sala d'attesa, un servizio igienico con antibagno dotato di lavandino con acqua corrente ad uso dei pazienti;
  - b. I requisiti di abitabilità dei locali sono quelli stabiliti per le civili abitazioni: superficie utile dei vani per le visite ambulatoriali ed il locale attesa non inferiori rispettivamente a 16 e 8 mq, uffici non inferiori a 8 mq - requisiti di aeroilluminazione (finestratura 1/10 o 1/8 della superficie a seconda della zona sismica regionale) - altezza minima dei locali non inferiore a 2,5 m;
  - c. In mancanza di finestre nel rapporto di 1/10 della superficie utile del vano attesa devono essere previsti mezzi alternativi di aerazione quali impianti di climatizzazione e condizionamento con presa d'aria esterna in grado di garantire almeno 1,5 ricambi del volume d'aria del vano per ora;
  - d. Dovranno essere soddisfatti i requisiti in materia di barriere architettoniche conformemente a quanto stabilito dal d.m. 236/1989.
11. I requisiti dei locali destinati alla attività libero professionale dei medici dentisti e degli odontoiatri dovranno avere i requisiti igienico-sanitari previsti per gli ambulatori medici e dalla normativa regionale di riferimento. Restano salvi gli obblighi derivanti dalla detenzione e l'uso di apparecchiature radiologica che dovranno essere ubicate in locali opportunamente schermati da radiazioni ionizzanti con lastre di piombo o altro materiale idoneo e dall'uso di attrezzature e macchinari rumorosi quali compressori, e pompe per lo scarico dei liquidi dentistici.
12. I locali nei quali vengono svolte le professioni sanitarie dovranno avere i medesimi requisiti previsti per gli ambulatori medici secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di riferimento.
13. Ai fini della verifica di accessibilità dei locali destinati alle attività svolte dai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sono previste le deroghe da richiedere di volta in volta nei casi stabiliti dalla normativa in vigore.
14. Tutti i locali considerati dal presente articolo dovranno disporre di conforme destinazione d'uso edilizia.

## **ART. 55 - RIFIUTI DERIVANTI DA PROFESSIONI SANITARIE, ATTIVITÀ MEDICHE, ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING**

1. Il deposito temporaneo e la gestione dei rifiuti sanitari prodotti dalle professioni mediche, dalle attività di tatuaggio e piercing, dovrà essere eseguito in conformità alla normativa di settore, D.lgs 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 254/2003 e s.m.i..

## **TITOLO IX - AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI AI FINI DI IGIENE PUBBLICA**

### **ART. 56 - SALUBRITÀ DEI TERRENI EDIFICABILI**

1. Nella costruzione di edifici su terreni soggetti alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta alle strutture sovrastanti.
2. Nelle aree edificabili soggette a esondazioni e allagamenti, come definiti dal vigente P.R.G.C. o altri strumenti urbanistici, l'edificazione è regolata dalle relative Norme Tecniche Attuative.
3. È vietata la costruzione di edifici su terreni che siano serviti in passato quali aree cimiteriali o su quelli che siano serviti come stoccaggi permanenti di rifiuti ancorché abusivi o che risultino contaminati in concentrazioni superiori ai limiti di legge se non dopo bonifica e risanamento accertato dai competenti organi di vigilanza ai sensi della vigente normativa di settore;
4. Nel caso sia accertata la presenza di rifiuti in loco gli stessi dovranno essere asportati e bonificati secondo le procedure previste dalla tipologia degli stessi e, in presenza di amianto o lastre in eternit abbandonate, si dovrà operare mediante Ditta specializzata del settore interessando l'AAS secondo la procedura richiamata nell'art. 41.

### **ART. 57 - PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ**

1. Ogni muro o sottofondazione dell'edificio deve essere isolato dal suolo mediante uno strato continuo impermeabile idrofugo o adozione di soluzioni tecniche atte allo scopo.
2. Fatto salvo il rispetto di quanto stabilito nelle Norme Tecniche sulle Costruzioni nella protezione dei fabbricati dall'umidità eventualmente provocata da fenomeni di risalita della falda acquifera dovranno essere adottate tecniche costruttive tali da evitare l'affioramento di umidità dalle fondamenta e dai muri soprastanti.
3. E' vietato l'uso di materiali inquinanti per la bonifica dei terreni.

### **ART. 58 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE CHE NON RECAPITANO IN FOGNATURA, GRONDE E PLUVIALI**

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo si considerano le definizioni stabilite dal D.lgs 152/2006 e s.m.i., dal vigente Regolamento di fognatura, dalle Linee guida di cui al comma 2 nonché dal Regolamento di cui alla lettera b) del comma 10.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate che non recapitano in fognatura e la cui competenza autorizzatoria ricade in capo al Comune ai sensi dell'art. 22 della L.R. 7/2001 e s.m.i. sono soggetti alle specifiche disposizioni e prescrizioni stabilite dalle linee guida "*Trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità*" dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia pubblicate il 13/11/2017 che vengono fatte proprie dal presente Regolamento come Allegato 4. La modifica o l'eventuale sostituzione delle linee guida da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente comporta il recepimento con automatica modifica o sostituzione dell'Allegato 4 del Regolamento purché lo stesso sia approvato dalla Giunta Comunale. Il parere di cui all'articolo 19 comma 1 ultimo periodo del Regolamento di fognatura è solamente facoltativo per le opere progettate nel rispetto delle linee guida di cui al presente comma.
3. E' vietato
  - a) l'allacciamento degli scarichi delle acque reflue domestiche o assimilate alle fognature separate destinate alle acque meteoriche, alle altre condotte destinate al solo collettamento delle acque meteoriche ed alle caditoie stradali;

- b) lo scarico al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per i casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 100 del Dlgs 152/2006 e s.m.i..
4. Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili, di canali di gronda atti a ricevere e condurre le acque meteoriche alle condutture di scarico.
  5. Le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, piazzali e suoli delle zone fabbricate devono essere convogliate separatamente dalle altre acque reflue in idonea fognatura nel rispetto delle norme stabilite dal gestore.
  6. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, bagni o di qualsiasi altra provenienza; è parimenti vietato utilizzare tali condotti come canne di esalazione di fumi, gas o vapori.
  7. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
  8. Qualora non sia presente la fognatura separata o non siano possibili il collegamento alla stessa o alla fognatura mista, anche per esigenze di tutela idraulica della stessa, le acque meteoriche possono essere così gestite:
    - a. Recapitate in acque superficiali, anche artificiali previo autorizzazione o nulla osta dell'ente proprietario;
    - b. Smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo tramite pozzi perdenti, subirrigazione o altri idonei sistemi posti a distanza regolamentare dai muri degli edifici al fine di evitare qualsiasi ristagno;
    - c. Recapitate in fossati previo autorizzazione o nulla osta dell'ente proprietario;;
    - d. Recuperate in vasche di raccolta, opportunamente realizzate e protette, per il riuso a scopo irriguo o per impianti congruenti con la tipologia dell'acqua.
  9. I sistemi di smaltimento delle acque meteoriche in acque superficiali, al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono comunque essere realizzati nel rispetto:
    - a. Degli artt. 113 e 94 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
    - b. Delle norme in materia di prevenzione del rischio idraulico in particolare, per le opere rientranti nel campo di applicazione, del Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres. *"Regolamento recante disposizioni per l' applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)"*;
    - c. Delle specifiche normative regionali di settore anche edilizie e delle norme tecniche di costruzione comprese;
    - d. Delle disposizioni previste dagli articoli 889, 908 e 913 del Codice Civile;
    - e. Delle Linee guida di cui al comma 2 qualora non applicabile il Regolamento di cui alla lettera b);
    - f. Del vigente Regolamento di Fognatura qualora non applicabile il Regolamento di cui alla lettera b);
  10. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 9, in considerazione dell'assenza di carico inquinante anche organico, di assenza di pericolo di contaminazione nonché dell'assenza di necessità di trattamento biologico, chimico, fisico e di filtrazione, per i soli scarichi al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche di dilavamento di superfici non contaminate, quali ad esempio il tetto degli edifici o altre superfici scoperte ove non avvengano attività di lavorazione artigianali o industriali e non vi sia pericolo di deposito o sversamento di sostanze inquinanti, non si applicano né le prescrizioni relative alla distanza per le trincee di subirrigazione e per i pozzi perdenti rispetto alle condotte, serbatoi od altra opera destinata al servizio di acqua potabile, né la distanza rispetto al massimo livello della falda stabilite dall'allegato 1 del Regolamento di fognatura e dal punto 7.2 delle Linee guida di cui al comma 2.
  11. La deroga di cui al comma 10 non si applica:
    - a. Alle opere rientranti nel campo di applicazione del Regolamento di cui alla lettera b) del comma 9 soggette alle specifiche disposizioni tecniche e normative;
    - b. Nel caso di scarichi acque meteoriche di dilavamento delle strade, delle aree di viabilità anche interna degli insediamenti civili e industriali e delle aree adibite alla

sosta o parcheggio di veicoli a motore, per le quali il comune, anche se non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento di cui alla lettera b) del comma 9, può prescrivere la realizzazione di idonei sistemi di pretrattamento e/o trattamento delle acque meteoriche prima del recapito finale che possono avere ad oggetto sia la sola frazione di acque meteoriche di prima pioggia che l'intero carico idraulico da smaltire.

12. Gli scarichi delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali di insediamenti produttivi devono essere preventivamente autorizzati nel caso in cui in funzione dell'attività svolta, vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Si applica l'art. 19 della L.R. 16/2008 e s.m.i..
13. Da parte dei titolari degli insediamenti da cui originano scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate, industriali, meteoriche che recapitano al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo dovrà comunque essere periodicamente verificato che lo smaltimento non comporti impaludamento del terreno, dovranno essere effettuati con regolarità la manutenzione, pulizia e la verifica della funzionalità delle reti tecnologiche dei sistemi di scarico nonché dovranno essere usati idonei mezzi di disinfezione al fine di evitare la moltiplicazione di insetti secondo le specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.
14. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 3 del presente Regolamento, quanto previsto dall'articolo 20 Regolamento di Polizia Urbana nonché dall'art. 68 del Regolamento degli scarichi di acque reflue e del servizio di fognatura approvato ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.lgs 152/06
15. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle norme di legge di rango superiore, le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e quanto previsto dai seguenti articoli 61 e 62, qualora vengano accertate violazioni alle prescrizioni tecniche stabilite nell'atto autorizzatorio di realizzazione degli scarichi il Sindaco, previo ottenimento del parere tecnico di ARPA o dell'Ufficio comunale competente, ordina l'adeguamento degli scarichi.

## **TITOLO X - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI**

### **ART. 59 - ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI E FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA DEI CIBI**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 844 del codice Civile, gli odori ed i vapori prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati dai locali ad uso cucina per mezzo di idonee cappe collegate a canne di aspirazione opportunamente coibentate per tutta la loro lunghezza in modo che non si creino fenomeni di condensazione e munite di apparecchiature meccaniche di aspirazione forzata sia in forma singola che mediante torrini comuni in testa alla canna di esalazione.
2. Il funzionamento delle cappe di aspirazione è comunque soggetto al rispetto dei vigenti limiti di emissione ed immissione sonora stabiliti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica e dalle normative di settore ed alle specifiche disposizioni previste dal Regolamento comunale sulle attività rumorose.

### **ART. 60 - CONDIZIONATORI E PRESE D'ARIA DEI CONDIZIONATORI**

1. La collocazione degli apparecchi di climatizzazione, compresi i compressori dei sistemi di refrigerazione e altre attrezzature che possono essere fonte di rumore e/o calore, ad esempio derivante dal flusso di aria calda di scambio, deve essere la migliore possibile in termini di distanze dagli edifici adiacenti e dalle finestre prospicienti le ventole di raffreddamento ai fini di limitare il più possibile il disturbo sui soggetti recettori.
2. Le prese d'aria degli impianti di climatizzazione devono essere posizionate, di norma, sulla copertura e a distanza tale da camini e altre fonti di emissione in modo da non interferire con la qualità e la purezza dell'aria utilizzata per il condizionamento.

3. Fuori dal luogo sopra indicato le prese d'aria dovranno essere posizionate ad una altezza di almeno 2,5 m dal suolo se all'interno di cortili e ad almeno 5,0 m se prospettanti verso spazi pubblici.
4. L'aria immessa dovrà essere opportunamente filtrata con filtri di classe adeguati alla zona di installazione.

## **TITOLO XI - ALLOGGI ANTIGIENICI**

### **ART. 61 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO**

1. Un fabbricato o un singolo alloggio all'interno di esso è dichiarato antiigienico quando ricorrono uno o più condizioni e carenze igienico-sanitarie tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. mancanza di servizi igienici funzionanti all'interno della singola unità immobiliare;
  - b. presenza di umidità permanente non eliminabile mediante normali interventi di manutenzione e dovuta a capillarità e/o igroscopicità delle murature e delle fondazioni;
  - c. mancanza di aria e luce dovuta ad insufficiente altezza interna utile dei locali e dalla mancanza o insufficiente dimensione delle finestre nei locali abitabili;
  - d. cattiva difesa dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura per infiltrazioni di acque piovane, presenza di finestre e serramenti obsoleti ed insufficienti per la protezione dagli agenti atmosferici;
  - e. pavimentazione sconnessa e non di facile pulizia;
  - f. mancanza di acqua potabile e/o impianti di emungimento e distribuzione che non garantiscono una adeguata protezione igienica dall'inquinamento esterno.

Le carenze su elencate sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo, andando valutati nello specifico anche altri possibili problemi relativi alla conduzione di un alloggio e le situazioni di pericolosità specifiche.

2. All'Azienda per l'Assistenza Sanitaria compete in generale l'espressione del parere igienico sanitario ai fini della dichiarazione di antigienicità di un alloggio da parte del Sindaco.
3. La Polizia Locale può di propria iniziativa, con proprio verbale di accertamento, segnalare la sussistenza delle condizioni di antigienicità di un alloggio nel caso dell'accertamento delle carenze elencate nelle lettere da a. a f. del comma 1.
4. Un alloggio dichiarato antigienico e resosi libero non può essere riacquisto se non dopo l'avvenuto risanamento igienico-sanitario e la conseguente rimozione delle cause di antigienicità riscontrate.
5. La verifica dell'eliminazione delle cause che hanno portato alla dichiarazione di antigienicità, viene effettuata dai competenti Uffici comunali, a seguito di ricezione delle asseverazioni sugli interventi di manutenzione straordinaria a firma dei tecnici abilitati o, qualora previsto, le autocertificazioni dei proprietari dell'alloggio attestanti l'avvenuta rimozione delle cause di antigienicità.
6. L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria o la Polizia Locale nel caso di cui al comma 3 possono comunque effettuare verifiche successive nel caso in cui venga segnalato il mancato raggiungimento dell'obiettivo di risanamento dell'alloggio.
7. La dichiarazione di antigienicità di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini del rilascio di certificazione per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di case popolari o su richiesta dei servizi sociali del Comune al fine della assegnazione temporanea di alloggi.

### **ART. 62 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE**

1. Un alloggio è dichiarato inabitabile quando ricorrano condizioni, sotto il profilo igienico-sanitario, di pericolo per la salute e l'incolumità degli abitanti, sentito il parere del responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della A.A.S. e del tecnico comunale preposto, secondo le rispettive competenze, per i seguenti motivi:
  - a. alloggio improprio (soffitta, seminterrato, scantinato, rudere ecc.);
  - b. insufficienti requisiti di superficie e di altezza interna utile dei locali;
  - c. mancanza di servizi igienici;
  - d. mancanza di acqua potabile;

- e. mancanza di idonei impianti di trattamento e/o smaltimento acque reflue domestiche.
2. Contestualmente alla dichiarazione di inabitabilità il Sindaco emette ordinanza di sgombero.
3. Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile ed i rapporti privatistici fra inquilini e proprietari, la dichiarazione di inabitabilità può essere richiesta dall'avente titolo ai soli fini fiscali.

## **TITOLO XII - NORME IGIENICO SANITARIE PER I CANTIERI**

### **ART. 63 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI CONDOMINIALI**

1. Fatto salvo l'ottenimento preventivo dei titoli abilitativi necessari, compresa l'eventuale autorizzazione in deroga rumore, per l'esecuzione di opere murarie quali ad esempio demolizione di pareti e rimozione di piastrellature all'interno delle singole unità immobiliari e nelle parti comuni degli edifici condominiali il titolare dell'impresa o il concessionario delle opere dovrà segnalare ai condomini:
  - a. l'entità dei lavori da eseguire;
  - b. le caratteristiche tecniche e di rumorosità dei macchinari impiegati per l'esecuzione delle opere previste;
  - c. gli orari di messa in funzione di apparecchiature rumorose;
  - d. l'inizio dell'esecuzione dei lavori ed i tempi previsti per la loro realizzazione;
  - e. una dichiarazione dell'avvenuta informazione degli operai addetti degli obblighi di rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Le notizie sopra indicate dovranno essere comunicate agli inquilini residenti con adeguato preavviso mediante apposizione di cartello collocato in modo visibile.
3. Per quanto concerne il rinnovamento di parti condominiali, tetti, comignoli, canne fumarie e coperture collocate nelle pertinenze del condominio o di singole unità, interessate anche dalla presenza di amianto o eternit, quali coperture, colmi, canne fumarie ecc, a tutela delle persone che siano protette da danni che possono subire a causa dell'immobile stesso, l'Amministratore ha il compito di occuparsi della relativa messa in sicurezza attraverso un intervento di bonifica in loco o di definitivo smaltimento interessando l'A.A.S territorialmente competente e per il tramite di una ditta specializzata. Si rimanda alle specifiche disposizioni di cui all'art. 41.

## **TITOLO XIII - SCUOLE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO - ASILO NIDO PRIVATI - SERVIZI ALL'INFANZIA**

### **ART. 64 - SCUOLE PRIVATE, ASILO NIDO PRIVATI, LOCALI PER LA CUSTODIA TEMPORANEA DI BAMBINI E ATTIVITÀ AFFINI (SERVIZI ALL'INFANZIA)**

1. I requisiti igienico sanitari e degli standard dei locali adibiti a scuole private di ogni ordine e grado, degli asili nido privati, dei locali per la custodia temporanea di bambini e attività affini (servizi all'infanzia) sono soggetti al disposto della normativa specifica nonché dei Regolamenti comunali di settore.
2. Gli edifici e le aule devono disporre di idoneo luogo per il deposito temporaneo dei rifiuti i cui contenitori di raccolta differenziata secondo le specifiche disposizioni di settore devono essere mantenuti in condizioni decorose, incluso il sedime nelle immediate vicinanze.

### **ART. 65 - CUSTODIA DI BAMBINI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE**

1. Non sarà permesso adibire ad uso della attività di "custodia bambini" abitazioni o locali di abitazione private considerate insalubri secondo i criteri previsti dal T.U.LL.SS., dalla specifica normativa regionale di settore e dalle normative contenute nel presente regolamento d'igiene comunale.
2. I locali e le pertinenze esterne dei fabbricati nei quali vengono custoditi i bambini dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia generale.
3. I gestori del servizio dovranno dichiarare in autocertificazione il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei locali, arredi e attrezzature poste sia all'interno dei

- locali che in pertinenze esterne e, in caso di appartamento inserito in condominio, disporre dell'approvazione dell'assemblea condominiale all'apertura del servizio;
4. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie gli ambienti dovranno prevedere idoneo luogo per il deposito temporaneo dei rifiuti i cui contenitori di raccolta differenziata devono essere mantenuti in condizioni decorose, incluso il sedime nelle immediate vicinanze;
  5. Se presenti animali questi devono essere vaccinati e mantenuti privi di parassiti e posti in sicurezza durante il funzionamento del servizio di custodia dei bambini.
  6. Per l'autorizzazione alla gestione del servizio i gestori devono concedere il permesso per i sopralluoghi da parte del personale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria e dell'Amministrazione Comunale necessari ai fini della verifica dell'esistenza o del permanere delle condizioni autocertificate.

#### **ART. 66 - TRASPORTO DEI BAMBINI**

1. Nell'ottica della prevenzione degli incidenti il trasporto di bambini affidati a terzi richiede lo stretto rispetto della normativa in materia che tiene conto della loro età.

### **TITOLO XIV –LUOGHI DI LAVORO DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI**

#### **ART. 67 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LUOGHI DI LAVORO DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI**

1. Per attività produttive si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
2. Per impianti produttivi si intendono i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi.
3. Gli impianti produttivi costituiscono luoghi di lavoro ove sia prevista la presenza di lavoratori in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa.
4. I requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro delle attività di cui al comma 1 sono stabiliti in generale dalle *“Linee Guida regionali in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE”* approvate con D.G.R. n. 2117 del 16 novembre 2013, Allegato 5 al presente Regolamento, e successive modifiche e integrazioni nonché dalle specifiche disposizioni norme e regolamenti di settore comunitari, nazionali e regionali ed in particolare, a titolo non esaustivo dalle seguenti disposizioni:
  - a) Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, *“Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi”*;
  - b) Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, *“Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassiidermia, nonché di pesca in acque interne”*;
  - c) Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 *“Disciplina dell'agriturismo”*;
  - d) D.P.Reg. 11 ottobre 2011 n. 234 *“Regolamento, recante i criteri e le modalità per l' esercizio dell' attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell' agriturismo)”*;
  - e) Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 *“Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 Disciplina organica del turismo”*;
  - f) Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 *“Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate”*;
  - g) D.P.Reg. 14 aprile 2014 n. 64 *“Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)”*
  - h) Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 *“Disciplina organica dell'artigianato”*;
  - i) D.P.Reg. 31 ottobre 2013 n. 208 *“Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato)”*;

- j) D. P. Reg. 26 giugno 2015 n. 126 *“Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12”*
  - k) Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, *“Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”*;
  - l) D.P.Reg. 26 giugno 2015 n. 127, Regolamento recante *“Caratteristiche e infrastrutture minime dell’oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d’autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell’educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell’accessibilità, forme diverse di applicazione del del contrassegno di identificazione, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).”*
  - m) D.P.Reg. 19 ottobre 2017 n. 241 Regolamento ai sensi della Legge regionale 20/12 Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante *“Requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l’adeguamento dei requisiti”*;
  - n) Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 *“Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale”*.
5. La modifica o l’eventuale sostituzione delle disposizioni di Legge e regolamentari nonché delle linee guida di cui al comma 4 comporta il recepimento nel presente Regolamento anche con automatica modifica o sostituzione dell’Allegato 5 dello stesso.

## **TITOLO XV – ATTIVITA’ RURALI**

### **ART. 68 - PICCOLI ALLEVAMENTI FAMILIARI DI ANIMALI E ALLEVAMENTI A CARATTERE IMPRENDITORIALE**

1. Gli allevamenti di carattere imprenditoriale sono soggetti alle specifiche disposizioni di settore.
2. Le caratteristiche strutturali e d’esercizio di ogni tipo di allevamento a carattere familiare anche già esistenti non devono creare inconvenienti igienico-sanitari quali esalazioni moleste, imbrattamenti delle proprietà altrui, rumori, proliferazione animali dannosi né comprovata molestia al vicinato.
3. Per ragioni di biosicurezza e di igiene gli allevamenti devono essere mantenuti in modo da:
  - a. Evitare la crescita incontrollata di arbusti e vegetazione incolta nonché l’accumulo di materiali la cui presenza può costituire fonte di attrazione, nidificazione ed eventuale moltiplicazione di infestanti, roditori ed insetti;
  - b. Provvedere con la necessaria periodicità alla falciatura ed asportazione dell’erba, ove per sfalcio si intende un’altezza delle essenze erbacee non superiore ai 10 cm;
  - c. Evitare la presenza di ristagni d’acqua, in particolare se miste a deiezioni, possibile causa di diffusione di odori molesti;
  - d. Evitare lo stoccaggio prolungato di lettiere in assenza di protezione;
  - e. Mantenere una qualità adeguata dei ricoveri, sia per motivi di igiene che di benessere animale.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, nel caso di allevamenti di pollame è vietato:
  - a. l’allevamento all’aria aperta in assenza di recinzioni e reti che impediscano la fuoriuscita del pollame nei fondi vicini o l’ingresso di altre speci animali;
  - b. utilizzare per l’abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
  - c. stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali.
5. I letamai esistenti edificati all’interno del centro abitato sono consentiti secondo le specifiche disposizioni di settore qualora non creino molestia al vicinato, non ne è comunque consentito l’ampliamento.

6. È obbligo del proprietario mettere in atto ogni precauzione ed usare idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazioni di insetti, topi, ratti.
7. Per le modalità di autorizzazione e conduzione dei piccoli allevamenti familiari di animali da cortile si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento di Polizia Urbana, dalle specifiche norme regionali di settore e da quanto previsto dal Codice della Buona Pratica Agricola.
8. Sono fatte salve le ulteriori specifiche disposizioni di Legge nazionali e regionali nonché Regolamentari sul mantenimento degli animali da allevamento, in particolare:
  - a. Il D.M. 25 febbraio 2016;
  - b. Gli articoli 65 e 68 del Regolamento di Polizia Urbana;
  - c. L'art. 28 c.5 del Regolamento comunale di attuazione del piano comunale di classificazione acustica e delle attività rumorose.

#### **ART. 69 - MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO PER USO DOMESTICO PRIVATO**

1. L'attività tradizionale di macellazione dei suini a domicilio per uso domestico privato è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
  - a) Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27.07.1934, n. 1265;
  - b) Regio Decreto 20 dicembre 1928 n. 3298 art. 13;
  - c) Ordinanza del Ministero della Sanità 30 ottobre 1958 *“Misure cautelari contro la diffusione della trichinosi”* ;
  - d) Circolare del Ministero della Sanità 15 aprile 1968 n. 79 *“Profilassi della trichinosi”* ;
  - e) Nota del Ministero della Sanità n. 600.7/24475/AG.39/2839. 6 dd. 14.05.1997 *“Produzione di carni per uso privato, escluse dalla commercializzazione”* .
  - f) Delibera di Giunta Regionale 29.08.2005 n. 2094;
  - g) Circolare 6 ottobre 2008 n. 17886 della Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale;
  - h) Circolare 4 marzo 2011 n. 5100 della Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali;
  - i) Circolare 23 marzo 2011 n. 6286 della Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali;
  - j) D.Lgs 193/2007;
  - k) Regolamento di esecuzione (UE) n.1375/2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni.
2. Fatti salvi eventuali limiti più restrittivi derivanti dall'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti volti alla tutela della salute pubblica, la macellazione a domicilio per consumo privato dei suini allevati fino a un limite di 4 suini all'anno per nucleo familiare può essere effettuata senza autorizzazione comunale e senza ispezione veterinaria a condizione che il privato interessato notifichi i dati della macellazione al Servizio Veterinario dell'AAS competente per territorio con preavviso di almeno 2 giorni feriali, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa e specificando l'ora, il luogo, il numero di suini da macellare, il nominativo del norcino nonché il destinatario delle carni.
3. Le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie.
4. L'operazione di stordimento immediatamente precedente a quella di dissanguamento deve essere praticata con pistola a proiettile captivo penetrante, nel rispetto delle specifiche di cui all'art. 10 Reg.CE 1099/2009 e s.m.i..
5. Chi procede alla macellazione può comunque richiedere l'intervento ispettivo del veterinario ufficiale in tutte le situazioni in cui la rilevazione ante e post mortem non dovesse risultargli, per qualsiasi motivo, di assoluta e indubbia chiarezza e sicurezza, provvedendo al pagamento dell'eventuale tariffa prevista dall'ente competente.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma 5 l'intervento del veterinario ufficiale nell'ambito dell'attività di vigilanza istituzionale e per il campionamento ai fini dell'esame e ricerca delle trichine non è soggetta al pagamento di tariffe.
7. Oltre il numero di 4 suini all'anno la macellazione è consentita unicamente presso macelli riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

8. Le carni macellate a domicilio nell'interesse esclusivo dei privati cittadini per il proprio consumo diretto non possono essere fatte oggetto di commercializzazione.
9. E' vietata la lavorazione delle carni ottenute da macellazione a domicilio per uso domestico privato nei locali registrati ai sensi del Regolamento CE 852/2004 di esercizi agrituristici, unità di ristorazione e/o laboratori di produzione di prodotti di salumeria.
10. Rimane l'obbligo dell'esame di laboratorio per le carni dei suini allevati allo stato brado nonché le carni dei cinghiali allevati ovvero oggetto di prelievo venatorio secondo le specifiche disposizioni di settore.
11. Compete al Comune divulgare alla cittadinanza le ulteriori istruzioni impartite dal Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'AAS anche mediante apposite circolari.

#### **ART. 70 - UTILIZZO DI MATERIALE ORGANICO, LETAMI E LIQUAMI**

1. L'utilizzo di fertilizzanti provenienti dal compostaggio degli RSU e altri materiali organici quali letame maturo, stallatici, pollina è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati, comunque rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge.
2. E' vietata l'operazione di spandimento sul suolo agricolo del materiale fecale denominato "pollina" nel periodo estivo da metà maggio a metà settembre.
3. Al di fuori di tale lasso temporale l'utilizzo della pollina quale fertilizzante è comunque soggetto alle specifiche normative di settore.
4. E' vietato l'utilizzo di fanghi biologici provenienti dalla pulizia dei manufatti per il trattamento delle acque nere, saponate o da impianti di depurazione all'interno dei centri abitati.
5. Fatto salvo il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, il trasporto del letame, in particolare nel centro abitato, deve farsi utilizzando veicoli chiusi con coperchio o coperture e con le sponde alte almeno 50 cm lineari.
6. Senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente è vietato l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da parte delle attività imprenditoriali.
7. Il deposito di concime a base di nitrati e fosfati e prodotti fitosanitari è soggetto all'eventuale rilascio del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.
8. Fatte salve le disposizioni dell'art. 112 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., del D.M. 25 febbraio 2016, le specifiche norme regionali di settore e del Codice della Buona Pratica Agricola e le disposizioni di cui all'art. 844 del codice Civile l'utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura è comunque vietato:
  - a. a distanza inferiore di 100 metri dalle abitazioni in condizioni di vento sfavorevole o comunque qualora si verifichi la diffusione di aerosol tale da provocare molestie o danno al centro abitato;
  - b. all'interno del centro abitato a distanza inferiore di 30 metri lineari dalle abitazioni nei casi differenti da cui alla lettera a.;
  - c. a meno di 10,00 metri lineari dai corsi d'acqua;
  - d. durante le piogge e nei due giorni successivi alle precipitazioni;
  - e. sui terreni gelati o ricoperti di neve;
  - f. qualora si verifichi ristagno o ruscellamento dei liquami;
  - g. qualora il materiale non venga interrato mediante aratura o tramite appositi interratori entro 48 ore dalla aspersione al suolo.
9. E' ammessa la deroga sulla distanza di cui alla lettera b. del comma 8 da parte delle attività imprenditoriali unicamente nel caso in cui il materiale venga immediatamente interrato e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 37.
10. E' ammesso l'utilizzo domestico dei materiali di cui al comma 1 in deroga alle distanze di cui alla lettera b. del comma 8 esclusivamente negli orti o nei giardini annessi alle abitazioni, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 37, in limitata quantità e provvedendo all'immediato interramento dei prodotti.
11. Con provvedimento motivato del Sindaco può comunque essere vietato l'utilizzo dei materiali di cui al comma 1, sia domestico che imprenditoriale, anche nel caso di terreni agricoli inseriti in zone residenziali, commerciali o direzionali, qualora le operazioni possano comportare disturbo per le abitazioni più vicine o essere causa di inconvenienti di ordine igienico.

## **TITOLO XVI - STABILIMENTI BALNEARI - PISCINE - PALESTRE**

### **ART. 71 - PISCINE PER USO PRIVATO**

6. Gli impianti per il controllo dell'acqua di balneazione delle piscine dovranno garantire il rispetto dei parametri chimico-fisici e batteriologici previsti dai criteri di gestione fissati dalle specifiche normative nazionali e regionali.
7. Per quanto riguarda gli scarichi delle acque di ricircolo e di pulizia dell'impianto si applicano le norme previste dal D.lgs 152/2006, dal Regolamento degli scarichi di acque reflue e del servizio di fognatura e dall'art. 58 del presente Regolamento;
8. Per quanto riguarda il contenimento e la proliferazione degli insetti nocivi delle piscine collocate all'aperto si rimanda all'Allegato 2, art. 1 punto g);

### **ART. 72 - PALESTRE PRIVATE AD USO PUBBLICO**

1. Le palestre private ad uso pubblico nelle quali vengono svolte attività motorie e di informazione mirate alla divulgazione ed alla applicazione corretta delle attività ginniche finalizzate alla cultura del mantenimento del corpo, che non rientrino nella attività specifica o associata ad altre prestazioni dell'estetista, dovranno essere svolte da personale qualificato secondo le direttive ministeriali (ISEF o altro Istituto legalmente riconosciuto) ed in locali aventi le caratteristiche indicate dalla normativa di settore e dal vigente Regolamento Edilizio.
2. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie gli ambienti dovranno prevedere idoneo luogo per il deposito temporaneo dei rifiuti i cui contenitori di raccolta differenziata devono essere mantenuti in condizioni decorose, incluso il sedime nelle immediate vicinanze.

### **ART. 73 - VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP**

1. Si applica quanto previsto dal d.m. 236/1989 (superamento delle barriere architettoniche).

## **TITOLO XVII - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 74 - SANZIONI**

1. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente, nello specifico la L. 689/1981 e s.m.i. e la L.R. 1/1984 e s.m.i.
2. L'agente accertatore in caso di flagranza, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, intima al responsabile le disposizioni necessarie a cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
3. Gli addetti al controllo e gli organi di Polizia che accertano una violazione al presente Regolamento, possono formulare inviti per fornire indicazioni o esibire documenti in merito alla violazione stessa.
4. Fatti salvi i provvedimenti contingibili emessi ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000 in tutti i casi in cui a seguito delle violazioni al presente Regolamento si verificano problematiche igienico sanitarie il Sindaco, anche al di fuori dei casi di cui al comma 2, ordina ai trasgressori la cessazione delle condotte abusive e/o di adempiere alle disposizioni dello stesso.
5. Fatta salva l'applicazione delle norme di carattere penale e ove non previsto da altre specifiche norme di rango superiore, nello specifico dal Dlgs 152/2006 e s.m.i, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i. con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro a 500,00 Euro:
  - a. Ogni violazione alle prescrizioni del presente Regolamento;
  - b. L'inottemperanza senza giustificato motivo dell'invito dell'Autorità a presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, per fornire indicazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni del presente Regolamento;
  - c. La violazione dell'ordine impartito dall'agente accertatore ai sensi del comma 2;

- d. Le violazioni alle ordinanze sindacali emanate in materia di igiene e sanità esclusi gli atti contingibili e urgenti ex art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i..
6. Ai sensi dell'art. 16 c.2 della L 689/1981 e s.m.i. la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista di cui al comma 5, può stabilire diversi importi per i pagamenti in misura ridotta a seconda della gravità delle violazioni e stabilendone anche il raddoppio in caso di recidiva nel medesimo anno solare. Gli importi sono periodicamente aggiornati.
  7. Ove la medesima condotta od omissione sia punita da altro Regolamento comunale la stessa sarà sanzionata ai sensi del presente Regolamento.
  8. Fatta salva l'applicazione di altre sanzioni di carattere penale o amministrativo previste da norme nazionali, nello specifico dal Dlgs 152/2006 e s.m.i, o regionali, le violazioni:
    - a. al regolamento degli scarichi di acque reflue e del servizio di fognatura approvato ai sensi dell'Art. 107 comma 2 del D. Lgs 152/06 in merito allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate che non recapitano in fognatura nonché di acque meteoriche che non recapitano in fognatura ad eccezione degli scarichi di cui all'art. 19 della L.R. 16/2008 e s.m.i.;
    - b. alle disposizioni materia di prescrizioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche che non recapitano in fognatura, gronde e pluviali sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

#### **ART. 75 - ONERI**

1. Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa per violazioni alle disposizioni del presente Regolamento vengono rimosse e devolute al Comune.
2. Quando per l'accertamento della violazione vengono eseguiti accertamenti tecnici con analisi chimiche, fisiche o biologiche, gli oneri delle stesse, determinati in base ai tariffari vigenti, sono a carico del responsabile della violazione e devono essere devoluti all'organo esecutore delle analisi.
3. Sono comunque posti a carico dei privati richiedenti gli eventuali oneri istruttori dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche che non recapitano in fognatura.

#### **ART. 76 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

1. Il presente Regolamento abroga le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali vigenti, incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute comprese quelle del precedente regolamento di igiene.
2. Sono abrogati in particolare:
  - a. Il Regolamento di Igiene approvato con Delibera del Commissario Straordinario del Comune del 30 giugno 1923 e s.m.i.;
  - b. L'art. 8 c.1 lettera b) del Regolamento di Polizia Urbana;
  - c. L'art. 9 c.10 del Regolamento di Polizia Urbana;
  - d. L'art. 9 c.15 del Regolamento di Polizia Urbana;
  - e. L'articolo 11 c.4 del Regolamento di Polizia Urbana;
  - f. L'articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana.

#### **ART. 77 - ENTRATA IN VIGORE, NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità entra in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione esecutiva all'albo pretorio del Comune.
2. I procedimenti amministrativi e sanzionatori già avviati in forza di disposizioni abrogate con l'entrata in vigore del presente si concludono in base alle previgenti norme regolamentari.

**ELENCO ALLEGATI:**

**Allegato 1: Procedure relative alla bonifica di materiali contenenti amianto (MCA)**

**Allegato 2: Misure di lotta alla zanzara tigre e agli insetti nocivi e molesti**

**Allegato 3: Modalità di intervento per la lotta alla processionaria del pino**

**Allegato 4: *“Linee guida Trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità”* pubblicate il 13/11/2017 dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia**

**Allegato 5: *“Linee Guida regionali in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE”* approvate con D.G.R. n. 2117 del 16 novembre 2013**

## **ALLEGATI:**

### **Allegato 1: Procedure relative alla bonifica di materiali contenenti amianto (MCA)**

#### **Interventi**

Gli interventi di bonifica su manufatti dove vi sia la presenza di amianto sono così classificati dal D.M. 6/9/94:

##### **1) Incapsulamento**

Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e la necessità di verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. Il DM 20/8/99 definisce i requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti, diversificati a seconda del tipo di bonifica, e i protocolli di applicazione degli incapsulanti e prevede un'attestazione della corretta applicazione del prodotto da parte della ditta esecutrice. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione.

L'incapsulamento è il trattamento di elezione per i materiali compatti 20 di tipo cementizio ed è sconsigliato per i materiali friabili.

##### **2) Confinamento**

Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi il MCA dalle restanti aree dell'edificio. Viene sempre abbinato ad un trattamento con incapsulante per evitare il rilascio continuo di fibre all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. È indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte. Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente allo spazio confinato. Anche in questo caso il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione.

##### **3) Rimozione**

La rimozione avviene in cantieri realizzati con particolari caratteristiche di sicurezza, previste dalla normativa. È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio più elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente.

#### **Notifica della presenza di amianto**

Nei casi previsti dalla normativa speciale di settore è previsto l'obbligo di notificare alle Aziende per l'Assistenza Sanitaria la presenza di amianto in matrice friabile. In particolare, il censimento degli edifici con presenza di amianto libero (cioè quando il rilascio delle fibre nell'aria sia già in atto) o in matrice friabile, è obbligatorio per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.

Per i manufatti costituiti in eternit sussiste l'obbligo della manutenzione. I cittadini, senza alcuno costo possono effettuare segnalazione all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria locale. L'accertamento ha l'obiettivo di fare conoscere con precisione se il manufatto che si sospetta essere composto di amianto è davvero tale e quanto sia realmente pericoloso. L'eternit non è in sé pericoloso, ma lo diventa quando il suo stato di degrado è tale che le fibre di amianto di cui è composto riescono a liberarsi dalla matrice di cemento e a disperdersi nell'aria.

L'accertamento da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, a titolo non oneroso in quanto effettuato per motivi di sanità pubblica, può basarsi sia sulla consultazione della documentazione

tecnica relativa all'immobile, per capire se e quanto materiale contenente amianto è stato utilizzato nella costruzione, e sia, almeno inizialmente, su una ispezione visuale. Quest'ultima è in grado di dire se l'eternit è ancora integro o se sembra manifestare qualche segno di degrado. In quest'ultimo caso il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di rivolgersi a un'azienda specializzata che provvederà ad effettuare un sopralluogo per verificare l'effettivo stato di conservazione dell'eternit, oppure può procedere direttamente alla messa in sicurezza, senza ulteriori controlli, fermo restando gli obblighi del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso, in presenza di eternit riconosciuto pericoloso per la salute, il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di provvedere alla relativa messa in sicurezza.

### **Ulteriori Informazioni utili**

Il rischio è più alto se il materiale è friabile o più contenuto se compatto. Produce notevoli quantitativi di rifiuti pericolosi che devono essere correttamente smaltiti in discariche autorizzate.

Per il materiale contenente amianto in opera, se non rimosso, occorre un controllo periodico delle condizioni e il rispetto di idonee procedure di manutenzione e pulizia in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto.

Le operazioni di bonifica vanno eseguite solo da ditte specializzate che sono iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente indirizzo internet:

<http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Elenchiscritti.aspx>

Le ditte specializzate sono divise in 2 categorie:

- 10A = attività di bonifica solo su materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o resinoidi. (es: lastre tipo "Eternit");
- 10B = attività di bonifica come 10 A ed anche su materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali contenenti amianto.

Per interventi di incapsulamento e confinamento il titolare dell'impresa deve presentare all'organo di vigilanza competente territorialmente una notifica redatta ai sensi dell'art 250 del Dlgs 81/08, mentre per la rimozione deve presentare un piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del Dlgs 81/08. In questo caso, salvo motivata urgenza, i lavori possono iniziare solo trascorsi 30gg dalla presentazione del piano.

### **Rischi per gli operatori addetti alle bonifiche**

L'operatore deve proteggersi dal rischio di inalare le fibre di amianto aereo disperse.

Oltre ai rischi per la salute, l'addetto alle bonifiche è esposto ad altri rischi, non meno importanti, legati all'uso di macchine e attrezzature, alle condizioni dell'area di cantiere e del materiale da bonificare (rischio di caduta dall'alto lungo i lati liberi della copertura o per sfondamento nelle zone non portanti, urti e inciampo, ecc.), ed alle tecniche lavorative utilizzate. Rilevante il ruolo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): guanti, tute categoria III tipo 5 (con cappuccio), calzari o scarpe antinforturistiche, maschere filtranti FFP3.

Altre importanti indicazioni sono reperibili nel sito dell'INAIL nelle *"Linee guida generali da adottare durante le attività di bonifica da amianto nei siti di interesse nazionale"*.

## **Avvertenze per il cittadino**

Evitare assolutamente di:

- Salire sulle lastre in cemento amianto in assenza di soletta portante;
- Pulire le lastre, anche prima della loro rimozione, con scopa, idropulitrice o altro accessorio;
- Usare il flessibile, trapani, seghetti o mole abrasive che generino polverosità;
- Rompere le lastre;
- Farsi aiutare nei lavori.
- Trasportare le lastre;
- Fatte salve le specifiche disposizioni di settore in materia di gestione dei rifiuti, abbandonare le lastre su terreni, boschi, spiagge, strade e pertinenze pubbliche e private, presso i contenitori stradali, isole ecologiche;

Inoltre, in caso di utilizzo di idoneo impregnante per lastre di cemento-amianto, si consiglia anche di evitare di:

- Irroriare eccessivamente le lastre;
- Usare attrezzi ad alta pressione per impregnare;
- Applicare l'impregnante sulle coperture ghiacciate o troppo calde o comunque quando le variazioni climatiche pregiudicherebbero l'intervento di messa in sicurezza.

**Allegato 2:** misure di lotta alla zanzara tigre e agli insetti nocivi e molesti obbligatorie da parte dei proprietari, dai gestori, dagli occupanti degli immobili o dai titolari di diritto di godimento dei beni secondo le rispettive competenze:

## I - PROVVEDIMENTI DI TIPO PREVENTIVO

Sono prioritari ed includono tutte quelle misure che in modo diretto o indiretto impediscono l'annidamento e la proliferazione non solo della zanzara tigre ma anche di tutti i vettori di malattie infettive quali roditori, insetti volanti (zanzare, mosche, ecc), zecche, scarafaggi ed altri insetti striscianti, sia negli ambienti confinati che nell'ambiente esterno. A tal proposito:

a) è fatto divieto di abbandono all'aperto, compresi giardini, terrazzi, balconi e lastrici solari, di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, teli di plastica, buste ecc.);

b) è fatto divieto di abbandono di rifiuti di qualunque genere con particolare riguardo a quelli putrescibili in grado di favorire la proliferazione degli insetti;

c) giardini e orti devono essere innaffiati in modo da evitare ristagni d'acqua, anche nei sottovasi, ed i terreni incolti devono essere mantenuti privi di erbacce, di rifiuti di qualunque genere e da impaludamenti:

d) l'erba dei terreni e cortili scoperti nonché quella dei fossi, canali e argini deve essere tagliata periodicamente in modo da non superare i 20 centimetri di altezza onde contrastare l'annidamento di zanzare adulte;

e) nel caso di contenitori non abbandonati e sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'effettivo utilizzo si deve procedere alla loro sistemazione in modo da evitare raccolte di acqua a seguito di pioggia, anche qualora dovesse essere prevista la copertura mediante l'uso di teli impermeabili. In alternativa si deve procedere allo svuotamento, almeno ogni 5 giorni, dell'eventuale acqua in essi contenuta sul terreno evitando l'immissione della stessa nelle caditoie e/o nei tombini o procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta;

f) grondaie, caditoie, tombini vanno ispezionate e regolarmente ripuliti;

g) è fatto divieto abbandonare nelle proprie pertinenze piscine, giochi d'acqua e fontane non in esercizio e/o di apporre teli al di sopra di essi in maniera tale che venga permesso ugualmente all'acqua piovana o d'irrigazione di raccogliersi, consentendo agli insetti nocivi la possibilità di proliferare. In tali casi si deve procedere allo svuotamento, almeno ogni 5 giorni, dell'eventuale acqua in essi contenuta sul terreno evitando l'immissione della stessa nelle caditoie e/o nei tombini;

h) è fatto divieto l'uso di contenitori per la raccolta d'acqua anche in area agricola se non dotati di zanzariera.

i) le disposizioni su richiamate si applicano anche ai cantieri edili ed alle aree cimiteriali ove vanno comunque evitati ristagni d'acqua e accumulo di rifiuti in grado di favorire la proliferazione degli insetti.

## II - TRATTAMENTI DISINFESTANTI

Sono misure minime e indispensabili nella proliferazione degli insetti che devono essere poste in opera anche ad integrazione a quelle preventive del titolo I:

a) disinfestazione antilarvale mediante prodotti, anche di tipo biologico, che applicati sulla superficie di acque stagnanti, fossati, ambienti umidi, caditoie, tombini, reti fognanti,

piscine e fontane non in esercizio ecc. eliminano gli insetti prima che diventino adulti. Va effettuata dall'inizio del periodo primaverile fino all'autunno inoltrato e ripetuto con periodicità determinata dal prodotto usato. Qualora i ristagni siano in contatto con corsi d'acqua o falde acquifere, previa valutazione dell'impatto sulla salute pubblica, dovranno essere usati esclusivamente prodotti di tipo biologico;

- b) disinfestazione adulticida mediante utilizzo di prodotti, consentiti dalla legge, nebulizzati su vaste aree. Elimina gli insetti adulti raggiungibili con l'erogazione del prodotto e va ripetuto qualora la disinfestazione antilarvale non garantisca un contenimento degli insetti accettabile. Tale circostanza può essere monitorata con ovitrappole (o altri sistemi specifici). La disinfestazione adulticida può essere effettuata solo ad opera di soggetti specializzati autorizzati e nel rispetto della specifica normativa di settore.

Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori) vige la normativa in tema di trattamento delle piante mediante l'uso di fitofarmaci ed antiparassitari.

### **Allegato 3** Modalità di intervento per la lotta alla processionaria del pino

Per una efficace lotta si può intervenire in epoche diverse impiegando le strategie di lotta più efficaci per i diversi stadi di sviluppo del parassita.

Tra la fine dell'autunno e l'inverno, indicativamente fra dicembre e i primi di febbraio, si può intervenire con la rimozione meccanica dei nidi larvali e la loro bruciatura, operando con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

Nel periodo primaverile, indicativamente tra la fine di febbraio e i primi di aprile, la lotta meccanica contro le larve è possibile mediante l'applicazione di trappole ad intercettazione da tronco che fanno finire le larve in un contenitore evitando quindi che raggiungano il terreno.

In estate, indicativamente verso la metà di giugno, è possibile interferire nella riproduzione della specie mediante l'esposizione di trappole (a sud-ovest degli alberi da tutelare) per catture massali, che risultano selettive nei confronti dei maschi, riducendone la densità della popolazione.

A fine estate, indicativamente dopo la prima decade di settembre, si può intervenire con interventi bioinsetticidi a base di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* (dosi di 100-150 g di prodotto diluiti in 100 l di acqua risultano particolarmente efficaci contro le larve di prima e seconda età) o mediante la distribuzione di insetticidi di limitato impatto ambientale, quali i regolatori di crescita (IGR) (es. prodotti a base di Diflubenzuron). Va precisato che *Bacillus thuringiensis* è innocuo sia per i vertebrati in genere, sia nei riguardi di molti insetti utili e il suo utilizzo è pertanto consigliabile per eventuali applicazioni anche in ambito urbano.

**Allegato 4:** *Linee guida Trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità* Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia  
(PAGINA SEGUENTE)

 <p>agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.1 di 50</p>

## LINEA GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Edizione 2						
Rev.	Data Redaz.	Descrizione	Resp. SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali	Resp. Assicurazione Qualità	Direttore SOC Pressioni sull'ambiente	In vigore da
1	11.06.20	Revisione cap: 2, 5, 6				11.06.20
0	07.06.19	EMISSIONE				07.06.19

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.2 di 50</p>

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
2.1 Definizioni e criteri assimilabilità .....	6
2.1.1 D.Lgs. 152/06 .....	6
2.1.2 Legge regionale n. 13/2002 - Art. 18.....	8
2.1.3 DPR 227/2011 Decreto semplificazioni.....	9
2.2 Schemi riassuntivi sui criteri di assimilabilità.....	9
Tabella A da art. 101 D.Lgs. 152/06 e Legge Regionale n. 13/2002 art. 18 comma 26.....	10
Tabella 1 Allegato A DPR 227/2011. Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.....	10
Tabella 2 Allegato A DPR 227/2011. Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche .....	11
Tabella B da Art. 2 comma 1.b) DPR 227/2011. Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.....	12
Tabella C da LR n. 13 del 15.05.2001 art. 18 comma 26.....	12
Figura 1. Procedura per la definizione di “Scarico di Acque Reflue Industriali Assimilato alle Domestiche” .....	13
2.3 Competenze.....	14
2.3.1 D. Lgs. 152/06 e s.m.i .....	14
2.3.2 Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 .....	14
2.3.3 Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16.....	15
2.3.4 Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 Istituzione ARPA FVG.....	15
2.3.5 L.132/2016 Istituzione SNPA.....	16
2.3.6 Direttiva Europea 91/271 CEE - Trattamento acque reflue urbane.....	16
2.4 Quando non è obbligatorio l'allaccio alla pubblica fognatura.....	17
2.4.1 D. Lgs. 152/06 .....	17
2.4.2 Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con D. P. Reg. n. 74 del 20.03.2018.....	17
2.5 Autorizzazione allo scarico.....	18
2.6 Sistemi individuali di trattamento.....	19
2.6.1 D. Lgs. 152/06 .....	19
2.6.2 Individuazione sistemi individuali di trattamento adeguati .....	20
3. REFLUI DOMESTICI, ASSIMILABILI E DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO.....	22

 <p>ARPA FVG agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	 <p>Systema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.3 di 50</p>

3.1	Calcolo degli abitanti equivalenti (a.e.) .....	22
3.1.1	Edificio adibito ad abitazione .....	22
3.1.2	Edificio nel quale si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici.....	22
3.1.3	Edificio nel quale si svolgono attività le cui acque reflue sono assimilabili a domestiche .....	23
4.	FLUSSI DI MATERIA DEL PROCESSO DEPURATIVO .....	24
4.1	Emissioni odorigene .....	24
4.2	Allontanamento dei fanghi.....	24
5.	L'AUTORIZZAZIONE .....	25
5.1	Competenze per l'istruttoria.....	25
5.1.1	L'istruttoria del Comune .....	25
5.2	Il rilascio dell'autorizzazione.....	25
5.3	Il rinnovo dell'autorizzazione.....	26
5.4	Il parere tecnico ARPA.....	26
6.	PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	28
6.1	Domanda per il rilascio dell'autorizzazione .....	28
6.1.1	Documentazione specifica nel caso di scarico in suolo .....	30
7	SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE .....	33
7.1	Recapiti per gli scarichi e possibili configurazioni impiantistiche.....	33
7.1.1	Scarichi in corso d'acqua .....	33
7.1.2	Scarichi in suolo.....	33
7.1.3	Dispersione per fitoevapotraspirazione.....	34
	Tabella D - Dati indicativi della Evapotraspirazione di riferimento (Eto) giornaliera in Regione in funzione della quota (Dati meteo ARPA - OSMER. Metodo di calcolo Hargreaves) .....	35
7.1.4	Accumulo in vasca a tenuta .....	35
7.1.5	Configurazioni impiantistiche.....	36
7.2	Distanze da rispettare tra rete fognaria e altre condotte, strade ecc.....	36
7.3	Prescrizioni per tutti i recapiti e i sistemi di trattamento .....	37
7.3.1	Pozzetti di campionamento.....	37
7.3.2	Separazione rete acque meteoriche e acque reflue domestiche .....	38
7.3.3	Prescrizioni sulle fasi di avvio .....	38

	<p style="text-align: center;">Linea Guida</p> <p style="text-align: center;"><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20	Pag.4 di 50

8. ALLEGATO 1.....	39
8.1 TABELLA E: scarico in corso d'acqua superficiale.....	39
8.2 TABELLA F: scarico al suolo .....	40
8.3 TABELLA G: scarico al suolo in zone particolarmente vulnerabili (aree carsiche, zone alluvionali, ecc.).....	41
9. ALLEGATO 2 – Dimensionamento degli impianti di trattamento.....	42

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.5 di 50</p>

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento vuole costituire un riferimento tecnico e procedurale per la gestione delle istruttorie autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in fognatura e relativi sistemi di trattamento, assolvendo in tal modo anche al ruolo di supporto tecnico-scientifico ed ambientale nella formulazione, su richiesta delle autorità amministrative competenti, di pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale e all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, così come indicato dalla LR 6/1998 istitutiva dell'Agenzia medesima e dalla Legge 132/2016, nonché dal comma 1 dell'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) approvato con D. P. Reg. n. 74 del 20.03.2018.

Partendo dalle indicazioni derivanti dalla normativa nazionale e regionale, sono affrontati vari aspetti dell'istruttoria autorizzativa: dal calcolo degli abitanti equivalenti derivanti da edifici residenziali e da attività assimilabili, al dimensionamento dell'impianto, da indicazioni sulle prescrizioni da inserire in autorizzazione a possibili integrazioni impiantistiche in caso di recapito in aree con particolari criticità ambientali, nel tentativo di affrontare in modo completo l'istruttoria tecnica per impianti a servizio di piccole utenze.

Fatto salvo quanto riportato nelle norme Regionali, Nazionali e della Comunità Europea, scopo della presente linea guida è quello di produrre un documento integrato sulle modalità di gestione delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità.

In particolare la presente linea guida fornisce informazioni sul trattamento delle acque reflue domestiche sopra citate.

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.6 di 50</p>

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi sono:

D. Lgs. 152/06 – Norme in materia ambientale

Direttiva europea 91/271 CEE – Trattamento acque reflue urbane

Legge regionale n. 6/1998- Istituzione ARPA FVG

Legge regionale n. 7/2001 – Modifiche alla LR 52/91 Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ed ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed ambientale

Legge regionale n. 13/2002 – art. 18 in materia di gestione faunistico venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi

Legge regionale n. 16/2008 - art. 16 in materia di scarichi in pubblica fognatura

DPR 227/2011 – Decreto semplificazioni

Legge regionale n. 26/2014 - Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia

L. 132/2016 – Istituzione SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente)

Legge Regionale 5/2016 - Istituzione AUSIR Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti

Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) approvato con D. P. Reg. n. 74 del 20.03.2018.

### 2.1 Definizioni e criteri assimilabilità

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi che riguardano i sistemi di trattamento per le acque reflue domestiche.

#### 2.1.1 D.Lgs. 152/06

Articolo 54. Definizioni

Comma 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.7 di 50</p>

#### Articolo 74. Definizioni

Comma 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

#### Articolo 101. Criteri generali della disciplina degli scarichi

Comma 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.8 di 50</p>

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Comma 7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

### **2.1.2 Legge regionale n. 13/2002 - Art. 18**

Comma 25. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell' articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ).

Comma 26. Ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono assimilati alle acque reflue domestiche, in particolare:

c bis) gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.

c ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.

Comma 26 bis. Gli scarichi di cui al comma 26, lettera c bis), non recapitanti in fognatura, rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 152/1999 (attualmente, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo 152/1999, articolo 110 comma 3 del decreto legislativo 152/2006).

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.9 di 50</p>

Comma 28. Restano comunque fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/1999 (attualmente, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo 152/1999, al punto 2.1 all. 5 Parte Terza del decreto legislativo 152/2006 ). e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A, nonché per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

### **2.1.3 DPR 227/2011 Decreto semplificazioni**

*Come previsto dalla normativa regionale su riportata sono assimilate alle acque reflue domestiche, oltre alle attività elencate al comma 26 art. 18 della LR 13/2002, le attività previste dal seguente art. 2 del DPR 227/2011.*

Art. 2. Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;
- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

## **2.2 Schemi riassuntivi sui criteri di assimilabilità**

Si riportano di seguito le tabelle A, 1, 2, B e C e la figura 1 contenente uno schema esplicativo per la procedura atta alla definizione di "Scarico di Acque Reflue Assimilate alle Domestiche".

 <p>ARPA FVG agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	 <p>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.10 di 50</p>

**Tabella A da art. 101 D.Lgs. 152/06 e Legge Regionale n. 13/2002 art. 18 comma 26**

	ATTIVITA'
art. 101 co. 7 D.Lgs. 152/06	a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
	b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
	c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
	d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
	e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (LR n. 13 /2002 art. 18 co 26):
	f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
art. 101 co 7bis D.Lgs. 152/06	Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari.....
Art. 18 co 26 LR 13/02	c bis) gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.
	c ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.

**Tabella 1 Allegato A DPR 227/2011. Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche**

	Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/giorno	<=15
2	pH		5,5 - 9,5
3	Temperatura	C°	<=30
4	Colore		Non percettibile
			con diluizione 1/40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	<=700
7	BOD5 (come ossigeno)	mg/l	<=300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	<=700
9	Rapporto COD / BOD5		<=2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	<=30
11	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	<=50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	<=0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	<=30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	<=40

 <p>ARPA FVG agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	 <p>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.11 di 50</p>

15	Tensioattivi	mg/l	<=20
----	--------------	------	------

**Tabella 2 Allegato A DPR 227/2011. Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**

	ATTIVITA'
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m <sup>3</sup> al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m <sup>3</sup> /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.12 di 50</p>

34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
35	Liuteria


**Tabella B da Art. 2 comma 1.b) DPR 227/2011. Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche**

ATTIVITA'	
b)	le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

**Tabella C da LR n. 13 del 15.05.2001 art. 18 comma 26**

ATTIVITA'	
	gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.
	gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.

Figura 1. Procedura per la definizione di “Scarico di Acque Reflue Industriali Assimilato alle Domestiche”.



	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.14 di 50</p>

## 2.3 Competenze

### 2.3.1 D. Lgs. 152/06 e s.m.i

#### Art. 100 Reti fognarie

3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

#### Art. 124. Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

4. In deroga al comma 1 (tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati), gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia (n.d.r.: dal 01/01/2017 in capo alla Regione FVG - LR 26/2014) ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

### 2.3.2 Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7

#### Art. 22 Scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria

1. La concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia costituiscono anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (n.d.r.: attualmente, a seguito dell'abrogazione

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.15 di 50</p>

del decreto legislativo 152/1999, articolo 124 del decreto legislativo 152/2006) , e successive modificazioni e integrazioni, e ne viene data esplicita indicazione nel provvedimento edilizio.

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.

3. L'attivazione di un nuovo scarico, al di fuori dei provvedimenti edilizi di cui al comma 1, oppure le modifiche dello scarico esistente, sono autorizzate dal Comune in cui questo ricade.

### **2.3.3 Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16**

#### Art. 16 bis Scarichi in pubblica fognatura

1. In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché sulla base dei regolamenti approvati da parte dell'Autorità d'ambito territorialmente competente.

2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.

3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico all' Autorità d'ambito territorialmente competente.

### **2.3.4 Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 Istituzione ARPA FVG**

#### Art. 3 Attribuzioni ed attività tecnico-scientifica

1. L'ARPA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, per quanto non espressamente indicato dal presente comma, svolge, anche attraverso le sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale:

g) formulazione, su richiesta delle autorità amministrative competenti, di pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale.

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.16 di 50</p>

### 2.3.5 L.132/2016 Istituzione SNPA

#### Art. 15 Modalità di funzionamento

Comma 2 Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 3 Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.

### 2.3.6. Direttiva Europea 91/271 CEE - Trattamento acque reflue urbane

#### Art. 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (AE) superiore a 15 000 e
- entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate « aree sensibili » ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

#### Art. 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità :

- al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 a.e. ;
- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di AE compreso tra 10000 e 15000 ;
- entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.17 di 50</p>

## 2.4 Quando non è obbligatorio l'allaccio alla pubblica fognatura

Premesso che, come da Direttiva Comunitaria 91/271, tutti gli agglomerati devono essere provvisti di rete fognaria, nel caso in cui non sia ancora stata realizzata occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

Inoltre lo scarico al suolo è vietato come da art. 103 del D.Lgs. 152/2006 e, per le acque domestiche, è prevista una deroga solo per insediamenti, installazioni o edifici isolati (art.100 comma 3 D.Lgs 152/2006).

### 2.4.1 D. Lgs. 152/06

Art. 100. Reti fognarie

3 Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.

### 2.4.2 Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con D. P. Reg. n. 74 del 20.03.2018

Art. 9 Individuazione degli agglomerati

1. Ai fini dell'individuazione degli agglomerati si tiene conto:

a) della concentrazione areale di abitanti equivalenti, (di seguito A.E.) per ettaro;

b) della concentrazione lineare di A.E., nel caso in cui lo sviluppo insediativo sia avvenuto prevalentemente lungo la viabilità stradale.

2. Sono considerati isolati gli insediamenti, le installazioni o gli edifici che, a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, non risultano appartenere ad alcun agglomerato.

3. La perimetrazione degli agglomerati e la determinazione del carico generato da ciascun agglomerato, in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali, sono riesaminate almeno ogni due anni. La documentazione è trasmessa alla Regione ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 16 della Direttiva 91/271/CEE.

Nota: La definizione in cartografia è approvata con propria delibera dalle singole CATO (ConSORZI d'Ambito Territoriale Ottimale) o successivamente dall'AUSIR (LR n. 5/2015).

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.18 di 50</p>

## 2.5 Autorizzazione allo scarico

Art. 124 D.Lgs. 152/2006 Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1 (tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati), gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia (n.d.r. : dal 01/01/2017 in capo alla Regione FVG - LR 26/2014) ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (n.d.r. :abrogato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128), l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.19 di 50</p>

tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

## **2.6 Sistemi individuali di trattamento**

### **2.6.1 D. Lgs. 152/06**

Art. 100 – Reti fognarie

3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.20 di 50</p>

Art. 103 – Scarichi sul suolo

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3

Art. 104 – Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Art. 105 – Scarichi in acque superficiali

2: gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

## **2.6.2 Individuazione sistemi individuali di trattamento adeguati**

Art. 14 NTA del PRTA approvato con D. P. Reg. n. 74 del 20.03.2018 - Sistemi di trattamento e limiti di emissione degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate derivanti da insediamenti, da installazioni o da edifici isolati

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, da installazioni o da edifici isolati, con un carico organico inferiore o uguale a 50 A.E. sono sottoposti ai sistemi di trattamento che garantiscano un adeguato livello di protezione ambientale individuati nelle linee guida predisposte da ARPA o altre soluzioni impiantistiche che garantiscano un equivalente livello di protezione ambientale verificate da ARPA.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, derivanti da insediamenti, da installazioni o da edifici isolati con carico organico superiore a 50 A.E. sono sottoposti ai sistemi di trattamento che garantiscano un adeguato livello di protezione ambientale e rispettano, con riferimento ai parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita l'ARPA, i seguenti limiti di emissione:

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.21 di 50</p>

a) agli scarichi in corpo idrico superficiale o sul suolo, con potenzialità tra 51 A.E. a 150 A.E., si applicano i limiti di emissione previsti dalla tabella dell'Allegato 2;

b) agli scarichi in corpo idrico superficiale o sul suolo, con potenzialità superiori a 150 A.E., si applicano i limiti di emissione previsti per le acque reflue urbane, per la corrispondente classe di potenzialità.

3. Nel caso di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, la scelta del sistema di scarico, le caratteristiche, nonché il dimensionamento, sono supportati da un'adeguata progettazione basata sulla definizione delle condizioni litostratigrafiche, pedologiche e idrogeologiche locali.

4. Nel caso in cui l'opera di smaltimento dei reflui interessi un versante, l'intervento non deve comprometterne le condizioni statiche.

5. Nelle more dell'obbligo di allacciamento ai sensi dell'articolo 13, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche provenienti da insediamenti, da installazioni o da edifici appartenenti ad agglomerati.

6. La disciplina di cui al presente articolo si applica agli scarichi di nuova realizzazione e agli scarichi esistenti qualora sottoposti a interventi di modifica e adeguamento

Con la presente linea guida e, in particolare con gli allegati di seguito elencati, si definiscono i sistemi individuali di trattamento per le installazioni o edifici isolati in funzione del recapito e del carico inquinante espresso in Abitanti Equivalenti. I trattamenti minimi necessari sono così riassunti in allegato 1;

- Tabella E trattamenti per scarico in acque superficiali:

- Tabella F trattamenti per scarico al suolo:

- Tabella G trattamenti per scarico al suolo in terreni particolarmente vulnerabili.

Le caratteristiche tecnico-impiantistiche ed i criteri di dimensionamento dei trattamenti elencati in allegato 1 sono riportate all'allegato 2.

In linea generale si evidenzia che dev'essere verificato da parte dell'ente autorizzante il rispetto delle "norme tecniche generali della Delib. CITAI 4 febbraio 1977".

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.22 di 50</p>

### 3. REFLUI DOMESTICI, ASSIMILABILI E DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

#### 3.1 Calcolo degli abitanti equivalenti (a.e.)

Il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate va fatto sul numero di abitanti equivalenti, cioè attraverso quel numero di abitanti che produrrebbero, come liquame domestico, un carico inquinante pari a quello prodotto da una unità produttiva dell'industria in esame.

L'unità di equivalenza è rappresentata dal peso BOD<sub>5</sub> contenuto nella quantità di liquame giornalmente scaricata da un abitante e stimata in 60 g/ab al giorno. Tale valore va calcolato diversamente in funzione della destinazione d'uso dello stabile<sup>1</sup>; nel caso di abitazioni occupate saltuariamente o di attività a carattere stagionale, il dimensionamento deve essere riferito al periodo di punta ovvero di massima produzione di reflui.

##### 3.1.1 Edificio adibito ad abitazione

Per le civili abitazioni il dimensionamento sarà calcolato considerando la massima capacità dell'insediamento. In particolare si terrà conto del numero e superficie delle camere presenti come di seguito specificato;

- 1 AE per camera da letto con superficie fino a 14 mq;
- 2 AE per camera da letto con superficie superiore a 14 mq;

##### 3.1.2 Edificio nel quale si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici

Vengono qui proposti alcuni metodi di valutazione degli abitanti equivalenti dell'insediamento. Per tutte le attività non residenziale si farà riferimento alle seguenti indicazioni;

- Alberghi o complessi recettivi<sup>1</sup>: come per le case di civile abitazione, aggiungere 1 a.e. ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenti di 6 mq oltre i 14 mq;
- Ristoranti e trattorie<sup>1</sup>: 1 AE ogni 3 posti (1 posto ogni 1,2 mq della sala da pranzo.);
- Bar, circoli e club<sup>1</sup>: 1 AE ogni 7 posti (1 posto ogni 1,2 mq della sala da pranzo.);
- ditte, uffici, esercizi commerciali<sup>1</sup>: 1 AE ogni 3 dipendenti (fissi o stagionali);
- fabbriche e laboratori artigianali<sup>1</sup>: 1 AE ogni 2 dipendenti (fissi o stagionali);
- edifici scolastici ecc. <sup>1</sup>: 1 AE ogni 10 posti banco;
- cinema, stadi, teatri ecc <sup>1</sup>: 1 AE ogni 30 posti;

<sup>1</sup> Per la valutazione degli AE relativi agli edifici che producono reflui di tipo domestico sono state utilizzate le seguenti fonti bibliografiche:

“Linea guida per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, per carichi organici < a 50 AE” - ARPA Lombardia Rif. Doc. IO SL 02 rev.0 ARPA Sede Centrale

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.23 di 50</p>

- cliniche e strutture ospedaliere<sup>2</sup>: 2 AE ogni posto letto;
- caserme, prigioni<sup>2</sup>: 1,5 AE ogni posto letto;
- camping<sup>3</sup> : 1 AE ogni 2 posti

In particolare si farà riferimento ad 1 AE ogni 3 dipendenti qualora nella tipologia d'insediamento "ditte, uffici, esercizi commerciali" siano presenti esclusivamente servizi igienici. In presenza di altri tipi di scarichi (es. docce, mense etc.) si calcolerà 1 AE ogni 2 dipendenti come riportato nel caso di "fabbriche e laboratori artigianali".

Nel caso si ritenga di utilizzare dei fattori di conversione diversi per il calcolo degli abitanti equivalenti se ne dovrà giustificare l'utilizzo citandone la fonte bibliografica.

### **3.1.3 Edificio nel quale si svolgono attività le cui acque reflue sono assimilabili a domestiche**

Se gli insediamenti, quindi, non sono esclusivamente ad uso abitativo, poiché il dimensionamento degli impianti di depurazione si basa sulla popolazione servita, occorre calcolare la popolazione equivalente degli scarichi non abitativi e aggiungerla al numero di abitanti effettivamente presenti.

Il carico non ascrivibile esclusivamente agli occupanti l'edificio è calcolabile per diverse industrie, sempre in termini di abitanti equivalenti, poiché, se di un effluente di origine produttiva si conosce la quantità giornaliera e il corrispondente BOD<sub>5</sub> è sufficiente riportare il carico organico giornaliero (espresso in g di BOD<sub>5</sub> al giorno) all'unità di equivalenza (1 AE = 60 gBOD<sub>5</sub> al giorno). Indicazioni sul calcolo del BOD<sub>5</sub> di tali reflui sono reperibili su guide tecniche e manuali prodotti da ANPA, APAT e ISPRA.

Per quanto concerne le acque di scarico delle piscine, ai sensi del DPR 227/2011, esse sono assimilate a domestiche a condizione che si preveda adeguato trattamento delle acque di controlavaggio dei filtri. Tale trattamento deve prevedere, oltre ai sistemi di abbattimento del carico organico (espresso come BOD<sub>5</sub>), anche la dechlorazione dei reflui.

<sup>2</sup> Per la valutazione degli AE sono state utilizzate le seguenti fonti bibliografiche:

"Linee guida per l'istruttoria autorizzativa dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate" ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure Rev 2 del 01/05/2015.

<sup>3</sup> Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 61 del 21 gennaio 2008: Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque; Allegato A.

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.24 di 50</p>

## 4. FLUSSI DI MATERIA DEL PROCESSO DEPURATIVO

Il processo depurativo se da un lato migliora le caratteristiche delle acque reflue, dall'altro produce dei materiali di scarto (fanghi di depurazione, surnatanti ed emissioni), che incidono notevolmente nella gestione dell'impianto.

### 4.1 Emissioni odorogene

Un'adeguata ventilazione provvede a garantire il buon funzionamento di tutti i sistemi installati: la ventilazione degli impianti di trattamento deve essere progettata ed installata in modo da assicurare protezione contro l'infiltrazione di odori tossici o nocivi all'interno degli edifici. Le emissioni di odori, generate dalla fermentazione anaerobia, oltre a risultare moleste, possono creare problemi di sicurezza, infatti esse derivano in gran parte da gas, come metano e idrogeno solforato, il cui accumulo nell'ambiente chiuso dell'impianto può creare condizioni di esplosività. Dunque è opportuno tramite condotti portare l'evacuazione di tali gas odoriferi o vapori all'esterno degli impianti posizionando l'estremità che termina all'aria aperta ad un'altezza sufficiente per consentire una adeguata diluizione con l'aria.

### 4.2 Allontanamento dei fanghi

Per garantire il corretto funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate, è necessario provvedere alla manutenzione periodica, che comprenderà tra l'altro lo svuotamento dei fanghi e del materiale flottante prodotti. I fanghi estratti dagli impianti ricadono nella disciplina dei rifiuti e vengono considerati rifiuti speciali.

I fanghi devono essere conferiti ad un soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti e il titolare dello scarico ha l'obbligo di tenere la relativa documentazione (FIR / ricevuta) che dovrà essere conservate per almeno 5 anni.

In caso di controllo, l'autorità competente potrà richiedere il riscontro delle attività di smaltimento, tali documenti dovranno confermare che la frequenza degli svuotamenti è conforme a quanto riportato nell'autorizzazione, come definito in fase progettuale in base alle dimensioni dell'impianto e al numero di utenti.

Il codice CER di tale rifiuto è 20 03 04 "fanghi delle fosse settiche". Nel posizionamento dell'impianto è bene tenere in considerazione la distanza dalla strada, affinché lo stesso sia raggiungibile dagli autospurgo.

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.25 di 50</p>

## 5. L'AUTORIZZAZIONE

### 5.1 Competenze per l'istruttoria

Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione per scarichi domestici in ambiente è il Comune (art. 22 LR n. 7/2001). In caso di insediamenti produttivi soggetti ad AIA, AUA, AU l'Autorità competente è la Regione.

#### 5.1.1 L'istruttoria del Comune

Il Comune è l'unico soggetto interlocutore con il richiedente l'autorizzazione ed ha il compito di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accettazione dell'istanza e la veridicità di quanto riportata nella domanda.

Il D.lgs.152/06 assegna 90 giorni di tempo al soggetto competente per il rilascio dell'autorizzazione (vedi paragrafo 2.3.1): le tempistiche per le autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente sono altresì governate dalle norme specifiche di settore.

Ai fini della tutela ambientale, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, gli uffici tecnici comunali dovranno verificare almeno i seguenti punti;

1. assenza di pubblica fognatura nei pressi dell'insediamento (vedi condizioni riportate al paragrafo 2.4) e verifica delle distanze come da Regolamento Fognario Comunale;
2. distanze da un corso d'acqua superficiale;
3. verifica se l'impianto ricade in zone sottoposte a particolari regolamentazioni ambientali (aree protette ecc.);
3. nel caso di scarico al suolo sussistenza della condizione di edificio isolato (D.Lgs. 152 art. 100 comma 3), ovvero non ricompreso in alcun agglomerato così come individuati e approvati dai CATO (ConSORZI d'Ambito Territoriale Ottimale) o successivamente dall'AUSIR (LR n. 5/2015);
4. progettazione come da indicazioni della presente linea guida.

### 5.2 Il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione deve riprendere tutti gli elementi forniti a corredo dell'istanza e definire univocamente le caratteristiche dell'impianto e del sistema di dispersione.

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.26 di 50</p>

Per gli scarichi fino a 2000 abitanti equivalenti si applicano i limiti del PRTA .

L'autorizzazione dovrà prevedere l'obbligo, per l'utente intestatario, di allacciamento alla rete fognaria nel caso di edifici o installazioni appartenenti ad un agglomerato non appena vengano meno le condizioni che ostavano all'allacciamento (es. realizzazione nuovi tratti fognari). Il Comune potrà richiedere al Gestore eventuali pareri in merito.

Nello stesso provvedimento dovranno essere riportate le indicazioni relative alla manutenzione e all'obbligo di conferire i fanghi ad un soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti; il titolare dello scarico ha l'obbligo di tenere le relative ricevute (che dovranno essere conservate per almeno 5 anni) al fine di verificare la corretta gestione dei fanghi di depurazione.

Qualora nel periodo di durata dell'autorizzazione intervengano modifiche qualitative o quantitative dello scarico, il titolare ha l'obbligo di comunicarle al Comune, che ha facoltà di modificare il provvedimento ovvero emanare una nuova autorizzazione.

### **5.3 Il rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione allo scarico ha una durata di 4 anni per gli insediamenti civili e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico ( caratteristiche qualitative o quantitative del reflu o modifiche all'impianto).

Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate all'interno delle varie tipologie autorizzative (AIA, AUA, AU, etc..) le durate delle autorizzazioni sono dettate dalla normativa specifica.

E' buona norma la verifica, da parte degli Uffici Competenti, di avvenute modifiche nella rete fognaria e quindi dell'eventuale obbligo di allacciamento dell'utenza in oggetto.

### **5.4 Il parere tecnico ARPA**

Il supporto tecnico redatto da ARPA è limitato alle competenze dell'Agenzia ai sensi delle leggi istitutive e riguarda il tema dalla corretta progettazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, in relazione alle sue interazioni con l'ambiente naturale ed alle eventuali problematiche che essa può generare nelle matrici ambientali (acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo) e nei correlati ecosistemi. Non spetta all'ARPA entrare nel merito degli aspetti costruttivi, edilizi e di diritto pubblico.

Con riferimento alla prima parte del comma 1 dell'art. 14 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, "per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, da installazioni o da edifici isolati, con un carico organico inferiore o uguale a 50 abitanti equivalenti" che presentano "sistemi di trattamento che garantiscono un adeguato livello di protezione ambientale individuati nelle linee guida predisposte da ARPA", non è necessario il parere di ARPA.

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.27 di 50</p>

E' facoltà del Comune richiedere *un'autocertificazione* del progettista attestante la conformità alle presenti linee guida dei sistemi di trattamento progettati.

Con riferimento alla seconda parte del comma 1 dell'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRTA, "per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, da installazioni o edifici isolati, con un carico organico inferiore o uguale a 50 abitanti equivalenti" che presentano "soluzioni impiantistiche" diverse da quelle delle presenti linee guida è necessario acquisire il parere di ARPA atto a verificare l'equivalenza del livello di protezione ambientale adottato dalle soluzioni di progetto.

Con riferimento al comma 2 dell'art. 14 delle Norme tecniche di Attuazione del PRTA, "per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, da installazioni o da edifici isolati, con un carico organico superiore a 50 abitanti equivalenti" l'Autorità competente rilascia l'autorizzazione sentita l'ARPA.

In tutti i casi sopra indicati, le spese per il rilascio del parere di ARPA FVG sono a carico del gestore / soggetto interessato ai sensi *degli art. 7 e 15* della Legge 132/2016.

La documentazione per l'espressione del parere dovrà essere inoltrata ad ARPA nel solo formato digitale, la quale rilascia il parere, di norma, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione tecnica e dall'affidamento dell'incarico oneroso ad ARPA da parte del Comune. La richiesta di integrazioni è inviata da ARPA al Comune che ha l'onere di inoltrarla al richiedente l'autorizzazione. La prestazione di ARPA termina con la stesura di un parere, inviato al Comune richiedente.

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.28 di 50</p>

## 6. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Fatte salve le competenze del Comune nell'autorizzazione dello scarico (vds. 5.1.1), di seguito si specifica la documentazione minima necessaria nel caso di richiesta ad ARPA di un parere, documentazione che dovrà essere inviata in formato digitale.

### 6.1 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

Nella domanda, oltre ai dati anagrafici del titolare dello scarico e la localizzazione dell'insediamento, dovranno essere riportati tutti gli elementi utili a valutare la conformità del progetto alle caratteristiche dell'insediamento e alle normative vigenti per la tutela ambientale.

Fatti salvi gli aspetti amministrativi, si ritiene indispensabile che l'istanza sia corredata della documentazione richiesta e che la stessa contenga le informazioni di seguito elencate:

#### 1. Tipo di insediamento

a) ad uso esclusivamente abitativo;

b) attività i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) insediamento nel quale si svolgono attività i cui scarichi sono conformi ai criteri di assimilabilità come riportati al paragrafo 2.2.;

Nella domanda di autorizzazione dovranno essere indicati chiaramente: l'ubicazione dell'insediamento, l'appartenenza ad eventuali agglomerati, l'eventuale presenza e relativa ubicazione di fognatura e corpi idrici superficiali, il tipo di attività e tutti gli elementi necessari per evincerne l'assimilabilità, come indicati al paragrafo 2.2.

#### 2. Numero di abitanti equivalenti serviti

In funzione del tipo di insediamento come specificato al punto precedente. Nel seguito sono esposte le informazioni necessarie per i tre diversi tipi di insediamento previsti al punto precedente.

a) Ad uso esclusivamente abitativo

Calcolo degli abitanti equivalenti come descritto al paragrafo 3.1.1

b) nel quale si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici

Calcolo degli abitanti equivalenti come descritto al paragrafo 3.1.2

---

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.29 di 50</p>

c) insediamento nel quale si svolgono attività i cui scarichi sono conformi ai criteri di assimilabilità come riportati al paragrafo 2.2. In tal caso è necessario indicare il numero di abitanti equivalenti cui corrisponde lo scarico. Tale valore potrà essere ricavato in base a coefficienti disponibili in letteratura (alcuni di essi sono riportati al paragrafo 3) o misurando il carico organico giornaliero (espresso in grammi di BOD<sub>5</sub>/giorno) dello scarico. Nella domanda di autorizzazione o nella relazione tecnica allegata dovrà essere individuato chiaramente il metodo di calcolo scelto ed eventualmente il riferimento bibliografico. Dovranno essere riportate tutte le planimetrie necessarie ai fini del calcolo degli AE (camere da letto, sale da pranzo, ...)

3. Descrizione della rete fognaria interna e planimetria della rete con l'indicazione

- a) dei versi di deflusso dei reflui,
- b) della distinzione tra le diverse tipologie di reti fognarie (acque reflue meteoriche, acque reflue domestiche o assimilate, acque reflue industriali, acque reflue miste),
- c) del punto di scarico finale,
- d) dei sistemi di depurazione e di quelli di dispersione,
- e) di eventuali pozzetti di campionamento e di ispezione,
- f) delle caditoie.

*Le planimetrie interne, in scala adeguata (es. 1:100 oppure 1:500), dovranno indicare la destinazione d'uso dei locali e riportare tutti i punti di scarico e le relative condotte.*

*La planimetria esterna dovrà evidenziare, oltre che i manufatti dell'impianto di depurazione e le relative condotte, il rispetto delle distanze da confini di proprietà, edifici, qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile come riportato al paragrafo 7.2 e la collocazione della più vicina condotta fognaria o corpo idrico superficiale.*

La rete fognaria a servizio dell'insediamento deve garantire la separazione delle acque domestiche e delle acque prive di contaminazione (ad esempio acque meteoriche non contaminate, acque da fontanili, acque di scambio termico).

Un eventuale rete bianca a servizio delle sole acque prive di contaminazione, potrà essere convogliata nella tubazione di scarico solo a valle del pozzetto di campionamento relativo al trattamento delle acque domestiche e assimilate, mentre nel caso di scarico in suolo le acque piovane non dovranno essere disperse con il medesimo sistema delle acque nere trattate.

4. Tipo di recettore (per una migliore definizione delle caratteristiche che conferiscono l'idoneità di un corpo recettore a ricevere lo scarico vedi paragrafo 7.1)

- corso d'acqua superficiale - deve essere indicato chiaramente il corpo recettore ed eventuale bacino di appartenenza in cui confluisce lo scarico. Deve inoltre essere riportato eventuali periodi di portata naturale nulla. Si chiede inoltre di fornire copia della richiesta di autorizzazione idraulica allo scarico ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 17/2009;

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.30 di 50</p>

- suolo o strati superficiali del sottosuolo - è necessario indicare il sistema di dispersione previsto (come da all.5 Delib. CITAI 4 febbraio 1977).

5. Caratteristiche ed dimensionamento dell'impianto di depurazione, esplicitando le ipotesi di calcolo sull'efficienza di abbattimento degli inquinanti, in funzione degli abitanti equivalenti serviti
6. Modalità di manutenzione e gestione dell'impianto e dei sistemi di dispersione adottati con le relative frequenze

### **6.1.1 Documentazione specifica nel caso di scarico in suolo**

#### Definizione di suolo

La Delib. CITAI 4 febbraio 1977 (allegato 5, paragrafi 1.Generalità e 2.Scarichi sul suolo) individua le caratteristiche del suolo affinché sia possibile lo scarico dei reflui trattati. Ai fini della presente Linea Guida si deve intendere per scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo lo scarico nel suolo (cioè non la semplice aspersione su suolo) limitatamente ad uno spessore superficiale di esso. In mancanza di una definizione puntuale di suolo ci si rifà alla Delibera del Comitato Interministeriale del 4/02/1977 ed alla nota numero 6983/tai/di/pro di data 07/08/2002 del Servizio per la tutela delle Acque del MATTM che definisce il suolo in base alla capacità di depurazione degli effluenti ovvero "sfruttando i naturali processi biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti di filtrazione e percolazione dei liquami scaricati e le conseguenti ridistribuzioni di umidità nel suolo. Gli scarichi liquidi restano a contatto con la biosfera, la loro dannosità viene progressivamente a ridursi e deve essere in ogni caso inferiore a quella ammissibile sotto il profilo ecologico generale .La profondità di suolo, intesa come spessore dello strato superficiale, affinché possa completarsi la maggior parte dei necessari fenomeni di depurazione, di norma, non dovrà essere inferiore a 1,5 m."

Dalle Linee Guida della provincia di Treviso si può trarre un'indicazione abbastanza chiara di cosa si può intendere per "suolo e strati superficiali del sottosuolo":

"la discriminata tra la nozione di suolo e strati superficiali del sottosuolo e quella di sottosuolo va in linea generale ricondotta non tanto ad un astratto limite di profondità rispetto al piano campagna (peraltro derogabile in quanto "di norma non dovrà essere inferiore a 1,5 m"), ma invece alle caratteristiche pedologiche degli strati superficiali del terreno: questi ultimi rientrano nella accezione di suolo fino alla profondità in grado di assicurare fenomeni biochimici utili all'autodepurazione del refluo."

Allo stato attuale si ritiene che, data la difficoltà a determinare la capacità autodepurativa del suolo, a titolo cautelativo lo scarico potrà essere effettuato nel primo metro e mezzo, dove generalmente sono presenti una biomassa ed una condizione di aerobiosi tali da assicurare un certo trattamento depurativo. Viceversa, lo scarico

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.31 di 50</p>

a profondità più elevate comporta una valutazione delle caratteristiche pedologiche del suolo cioè una valutazione della capacità autodepurativa dello stesso.

Per quanto sopra l'applicazione dello scarico con pozzo perdente non è praticabile in quanto si andrebbe a scaricare direttamente nel sottosuolo.

#### Considerazioni generali sui suoli del Friuli Venezia Giulia

Volendo sintetizzare le principali caratteristiche dei suoli della Regione, nell'ottica delle finalità che il presente documento si pone, e considerando parametri di grande importanza come granulometria e permeabilità dei suoli e la soggiacenza della falda freatica, aspetti questi strettamente correlati con la valutazione della "vulnerabilità intrinseca degli acquiferi", si possono fare le seguenti distinzioni di massima.

Prendendo come riferimento la linea delle risorgive che percorre la Regione da ESE ad ONO, si osserva come nella porzione più settentrionale del territorio (alta pianura), si incontrano generalmente suoli che presentano una prevalenza di terreni molto magri, con scheletro abbondante, uno strato di terreno fertile assai poco profondo e con uno strato alluvionale sottostante potente ed inalterato. Tali terreni presentano generalmente una permeabilità significativa ed un valore di vulnerabilità intrinseca generalmente definito come alto, con situazioni ed areali particolari che presentano valori definiti di media vulnerabilità ed altri di alta vulnerabilità. Spostandosi invece verso sud, verso la media pianura, diventa via via più frequente la presenza di suoli interessati da ghiaie e sabbie, intercalati a depositi di sabbie, sabbie limose e limi, con strati di terreno fertile via via di maggiore profondità. In questi areali la permeabilità dei terreni assume valori medi con una soggiacenza della falda che si fa sempre minore man mano che ci si avvicina alla linea delle risorgive e la classificazione della vulnerabilità intrinseca si presenta generalmente alta, con limitate porzioni del territorio classificate come ad elevata vulnerabilità e limitatissimi areali classificati ad elevatissima vulnerabilità.

A sud della linea delle risorgive, nella bassa pianura, prevalgono invece suoli prevalentemente sabbiosi, sabbioso limosi, fino ad argillosi. In questa porzione del territorio la vulnerabilità intrinseca è generalmente definita media con numerosi episodi di areali che presentano una vulnerabilità bassa e alcuni che presentano una vulnerabilità definita alta. In questa porzione di territorio a meridione della linea delle risorgive, la profondità della falda freatica, già particolarmente superficiale, può risultare talvolta critica. Nei casi in cui l'area presenti una vulnerabilità intrinseca classificata come elevata e/o elevatissima, sarebbe opportuno adottare tecniche particolari, tipo subirrigazione in rilevato (bassa pianura), o ricostruzione di un orizzonte con adeguata capacità di depurazione (alta pianura).

#### Documentazione integrativa per lo scarico al suolo (indagine geologica)

Il fondamento normativo della necessità dell'indagine geologica a corredo dei progetti di scarico trova riscontro nella Delibera del 4 febbraio 1977, Allegato 5 punto 2 (Scarichi sul suolo). Dalla normativa citata si evince che il rilascio della autorizzazione allo scarico è subordinato ad un'indagine geologica-idrogeologica preventiva. A tale fine il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di autorizzazione una relazione sulle condizioni idrogeologiche dell'area interessata, sull'assetto stratigrafico (con particolare attenzione alla profondità del suolo

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.32 di 50</p>

e alla sua capacità depurativa), sulla permeabilità dei terreni sede dell'opera e di quelli sottostanti, sulla soggiacenza della falda, sui rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee. La relazione deve precisare se lo scarico costituisca una soluzione adeguata o invece possa determinare un pericolo di contaminazione sulle matrici ambientali esistenti.

Si tiene a precisare che la relazione in oggetto deve essere redatta da un geologo abilitato e deve essere richiesta come documentazione tecnica integrante il progetto di scarico sia in contemporaneità di nuove concessioni edilizie (potendo essere, a beneficio dell'onere economico, parte integrante della relazione geologica-geotecnica obbligatoria), sia per le ristrutturazioni sostanziali interessanti gli scarichi.

In tal caso la relazione dovrà fare riferimento a prove, campionamenti o rilevamenti in situ. Per modifiche minori o comunque non rilevanti dell'opera stessa, ove non esplicitamente richiesto dall'Ente competente, le informazioni idrogeologiche necessarie possono essere desunte dalla documentazione geologica-idrogeologica allegata al PRGC.

Caratteristiche minimali per indagini idrogeologiche relative ad impianti di smaltimento reflui non raccordati a pubblica fognatura

Gli elaborati tecnici e i parametri idrogeologici minimali richiesti nella relazione comprendono:

1. Natura, caratteristiche granulometriche del terreno, per un orizzonte ritenuto rappresentativo e significativo della situazione nell'area oggetto dell'intervento, mai inferiore ad almeno 1,5 metri al di sotto del piano di posa dell'opera in progetto, previa esecuzione di prospezioni geognostiche.
2. Soggiacenza della falda con valutazione della profondità media e della profondità minima raggiunta rispetto al piano campagna (livello massimo assoluto riferito al l.m.m. ed al piano campagna) e direzione di deflusso.
3. Conducibilità idraulica del terreno sede dell'opera desunta da precedenti studi e prove in situ nell'area di interesse e dall'analisi stratigrafica, oppure ottenuta con specifiche prove in situ.
4. Indicazioni riguardanti il dimensionamento delle strutture del sistema di smaltimento.

Aspetti tecnici particolari

Si ritiene necessario introdurre alcune precisazioni per quanto attiene lo spessore di suolo minimo. Come sopra specificato, esso è un valore derogabile; se quindi sussistono tutti gli altri requisiti necessari, un sito che presenti un suolo con potenza inferiore a 1,5 m può essere considerato idoneo solo dopo un approfondito studio idrogeologico che accerti e assicuri l'efficacia delle soluzioni progettuali adottate. In modo particolare il professionista dovrà prevedere un orizzonte drenante con un substrato di sabbia per un valore minimo di 0,5 m sotto il piano di posa dell'opera, al fine di garantire un adeguato trattamento dell'effluente.

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.33 di 50</p>

## **7 SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE**

### **7.1 Recapiti per gli scarichi e possibili configurazioni impiantistiche**

Nelle zone non servite dalla fognatura pubblica, i recapiti ammessi per lo scarico sono in sole acque superficiali prevedendo sistemi di mitigazione in caso di scarico in corsi d'acqua non perenni.

Lo scarico al suolo è di norma vietato (comma 3, art 100 e art. 103 D.lgs 152/06), se non per i casi di deroga previsti per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che a seguito della perimetrazione effettuata dall'A.U.S.I.R. (ex CATO Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale) non risultano appartenere ad alcun agglomerato.

Nel seguito sono analizzati i requisiti impiantistici e particolari divieti in funzione del recapito. Sono ammesse soluzioni impiantistiche alternative se ne viene dimostrata l'equivalenza in termini di efficienza depurativa e tutela dell'ambiente.

#### **7.1.1 Scarichi in corso d'acqua**

Lo scarico in corso d'acqua deve rispettare generalmente le configurazioni impiantistiche minime riportate in Tabella E.

#### **7.1.2 Scarichi in suolo**

Lo scarico al suolo deve rispettare generalmente le configurazioni impiantistiche riportate in Tabella F o Tabella G in funzione delle caratteristiche di vulnerabilità del suolo.

In Friuli Venezia Giulia fra le zone particolarmente vulnerabili sono presenti anche le zone carsiche, ovvero aree nelle quali l'infiltrazione delle acque avviene principalmente attraverso le fessurazioni e le discontinuità fra gli strati rocciosi. Le rocce carbonatiche, sottoposte all'azione dell'acqua si dissolvono in parte, creando cavità e solchi caratteristici. Il carsismo ipogeo (ovvero che interessa il sottosuolo) è caratterizzato da grotte, cunicoli e volumi vuoti di varie forme che, interessati dalla percolazione delle acque, danno origine a veri e propri fiumi sotterranei, fino a creare nella porzione più inferiore, la zona satura che costituisce di fatto la falda carsica. Tale situazione geologica ed idrogeologica rende questa tipologia di falde acquifere particolarmente vulnerabili, vista anche la velocità di propagazione degli eventuali inquinanti che possono così contaminare enormi volumi di acqua.

Analoghi problemi possono sussistere per le aree alluvionali che presentano una permeabilità idraulica elevata (ad esempio  $K= 1 \times 10^{-4}$  m/s), e quindi potenzialmente molto vulnerabili sotto il profilo ambientale. Nello

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.34 di 50</p>

specifico si fa riferimento a quei terreni alluvionali posti nella parte media ed alta della pianura friulana, che sono stati classificati come suoli ad alta e ad altissima vulnerabilità idraulica, dallo studio pubblicato dalla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG, ed intitolato “Vulnerabilità naturale del Friuli Venezia Giulia” (paragrafo VULNERABILITÀ INTRINSECA DEGLI ACQUIFERI). In tali casi nei quali il suolo risulti particolarmente vulnerabile (aree carsiche, terreni particolarmente permeabili –alta vulnerabilità- e con scarso contenuto di sostanza organica, assenza di orizzonti organici), qualora non fosse possibile ricostituire un adeguato strato superficiale avente uno spessore minimo di almeno 1,5 m di suolo con idonee caratteristiche autodepurative, sarà necessario adottare particolari accorgimenti costruttivi riportati nella Tabella G.

### **7.1.3 Dispersione per fitoevapotraspirazione**

Date le condizioni climatiche del Friuli Venezia Giulia, caratterizzate da consistente piovosità nel corso di tutto l'anno, si ritiene che i sistemi di smaltimento dei reflui mediante fitoevapotraspirazione siano difficilmente applicabili in Regione ad eccezione di situazioni particolari (insediamenti occupati solo nei mesi estivi) o di impianti che adottano particolari accorgimenti (presenza di coperture sui vassoi assorbenti).

Volendo realizzare un impianto di fitoevapotraspirazione si dovranno seguire, per quanto attiene la tipologia ed il dimensionamento dell'impianto, le indicazioni tecniche di seguito riportate.

L'evaporazione consiste nel passaggio dell'acqua dallo stato liquido a quello di vapore mentre la traspirazione è un fenomeno biologico mediante il quale le piante disperdono acqua nell'atmosfera sotto forma di vapore. Entrambi questi fenomeni sono strettamente collegati alle condizioni meteorologiche locali (energia radiante solare, temperatura, vento, umidità relativa ecc.).

La traspirazione avviene solo nelle ore diurne e dipende dalla specie di pianta d'interesse, dal suo sviluppo e dalla fase vegetativa.

Il calcolo della capacità di fitoevapotraspirazione come mm/d per m<sup>2</sup> di superficie (1 mm per metro quadro corrisponde al volume di 1 litro), fatti salvi gli insediamenti ad utilizzo stagionale (es. residenze estive), dovrà essere fatto utilizzando il dato di ET<sub>0</sub> medio del periodo invernale.

Nel dimensionamento degli impianti di fitoevapotraspirazione si dovrà tenere conto della evapotraspirazione di riferimento per le diverse aree regionali (vedi Tabella D) e del coefficiente culturale in funzione della specie impiegata secondo la seguente formula:

$$ET_c = ET_0 * K_c$$

ET<sub>0</sub>= evapotraspirazione di riferimento mm/d

ET<sub>c</sub>= evapotraspirazione culturale

K<sub>c</sub>= coefficiente culturale

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.35 di 50</p>

La superficie dell'impianto A si calcolerà quindi con la seguente formula:

$$A * P + Q = ET_0 * K_c * A$$

P= precipitazione media giornaliera dl periodo di riferimento

A= superficie del bacino fitoevapotraspirante

Q= apporto idrico giornaliero totale (indicativamente 150-200 lt per AE)

**Tabella D - Dati indicativi della Evapotraspirazione di riferimento (Eto) giornaliera in Regione in funzione della quota (Dati meteo ARPA - OSMER. Metodo di calcolo Hargreaves)**

Mese	Quota ( m slm)						
	0	200	400	600	800	1000	1200
gen	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
feb	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7
mar	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3
apr	3.1	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.1
mag	4.5	4.2	3.9	3.7	3.4	3.2	2.9
giu	5.3	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.5
lug	5.7	5.4	5.1	4.8	4.5	4.2	3.9
ago	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.6	3.3
set	3.3	3.2	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3
ott	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
nov	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6
dic	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4

#### 7.1.4 Accumulo in vasca a tenuta

L'accumulo in vasca a tenuta e la successiva gestione dei reflui secondo quanto indicato nel paragrafo 4.2 è ammissibile nei seguenti casi:

- insediamenti in cui non vi sia presente la distribuzione idrica interna (es. presidi di controllo ferroviari, centrali di pompaggio gas, ...);
- qualora esistente, laddove sia dimostrata l'impossibilità tecnica ad altro tipo di scarico e comunque quando le modifiche o adeguamenti siano entro un aumento del 100% del carico.

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.36 di 50</p>

### 7.1.5 Configurazioni impiantistiche

Riassumendo, la scelta del recapito dello scarico va effettuata considerando:

- la distanza e il dislivello rispetto alla rete fognaria più vicina all'insediamento;
- i corsi d'acqua disponibili nell'intorno, con riguardo alla loro portata e alla temporaneità del flusso;
- le caratteristiche del terreno ove potrebbe eventualmente essere recapitato lo scarico.

In funzione del recapito dello scarico è necessario scegliere un'adeguata configurazione impiantistica, che dipende strettamente dalle caratteristiche del recettore.

Nelle more dell'emanazione di un regolamento regionale in merito, si propongono all'Allegato 1 le configurazioni impiantistiche ritenute adeguate; potranno comunque essere accettate anche opzioni diverse che raggiungano performance equivalenti a quelle elencate.

Per quanto riguarda lo schema di allacciamento dei vari trattamenti si vedano gli schemi di flusso delle "Linee Guida ARPA per il trattamento delle Acque reflue domestiche - Aggiornamento 2004 - Arpa Ravenna Servizio Territoriale" e precisamente gli esempi 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D. Per i trattamenti indicati negli esempi bisogna comunque fare riferimento alle tabelle dell'Allegato 1 al seguente documento.

### 7.2 Distanze da rispettare tra rete fognaria e altre condotte, strade ecc.

La normativa tecnica prevede distanze minime tra le condotte e manufatti fognari e strade ed edifici, tuttavia si ritiene che in casi particolari si possa derogare a tali indicazioni, purché ciò non costituisca un rischio dal punto di vista della stabilità del terreno, della salute o della protezione ambientale, secondo le indicazioni del geologo incaricato della pratica. Di seguito si riportano tali distanze.

<b>Manufatti da considerare</b>	<b>Distanza minima</b>	<b>Riferimento normativo</b>
tra impianto e confine	2 metri	art. 889 Codice Civile
tra qualunque condotta e confine	1 metro	art. 889 Codice Civile
tra Fossa Imhoff e muri dell'abitazione	1 metro	Del.CITAI, allegato 5.
tra Fossa Imhoff e condotte, serbatoi per acqua potabile	10 metri *	Del.CITAI, allegato 5.
tra due sistemi disperdenti	30 metri *	Del.CITAI, allegato 5.
fra trincea drenante di sub-irrigazione e qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile	30 metri *	Del.CITAI, allegato 5.

 <p>ARPA FVG agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	 <p>Systema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>		<p>Pag.37 di 50</p>

Manufatti da considerare	Distanza minima	Riferimento normativo
tra pozzo disperdente e qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile	50 metri *	Del.CITAI, allegato 5.
profondità della falda superficiale rispetto alla quota di fondo della tubazione di sub-irrigazione	1 metro	Del.CITAI, allegato 5.
profondità della falda superficiale rispetto alla quota di fondo del pozzo disperdente	2 metri	Del.CITAI, allegato 5.
tra scarico e tubature costituenti il sistema di dispersione ed eventuali fonti di approvvigionamento idrico (falde, pozzi di attingimento, ecc) di pubblico interesse	200 metri	art.94 D.Lgs.152/06

\*Qualora, per cause di forza maggiore, non fosse possibile rispettare tali distanze la eventuale deroga potrà essere valutata in funzione delle caratteristiche progettuali che dovranno garantire comunque la qualità delle acque destinate al consumo umano, quali ad esempio controtubazione delle condotte potabili, dislivello positivo fra condotte acque potabili e condotte acque reflue, etc..

Il sistema di dispersione nel suolo tramite sub-irrigazione dovrà essere lontano da coperture impermeabili, da aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.

Nel posizionamento della fossa Imhoff è bene tenere in considerazione la distanza dalla strada, affinché l'impianto sia raggiungibile da eventuali mezzi necessari alla manutenzione dello stesso (es: autospurgo per le fosse Imhoff).

### 7.3 Prescrizioni per tutti i recapiti e i sistemi di trattamento

Tali prescrizioni sono piccole modifiche progettuali da adottare nel caso di rifacimento della rete fognaria dell'abitazione (nuova autorizzazione), mentre la loro messa in opera dovrà essere attentamente valutata nel caso di un semplice rinnovo autorizzativo; tali accorgimenti permettono il miglioramento delle condizioni di esercizio dell'impianto di depurazione.

#### 7.3.1 Pozzetti di campionamento

Per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto di trattamento è necessario predisporre immediatamente a monte del punto di scarico un pozzetto di campionamento.

I pozzetti di campionamento devono essere impermeabili e realizzati e posizionati in modo tale da rendere agevole l'eventuale prelievo di campioni da parte dell'autorità competente e quindi in modo da consentire sia

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.38 di 50</p>

l'ispezione sia il campionamento. Dovrà essere previsto un battente idraulico di 30 cm sul fondo del pozzetto, ovvero il tubo di uscita dovrà essere posizionato a tale distanza dal fondo del pozzetto.

### **7.3.2 Separazione rete acque meteoriche e acque reflue domestiche**

La rete fognaria a servizio dell'insediamento deve garantire la separazione delle acque domestiche dalle acque prive di contaminazione (rete acque bianche) purché diverse dalle acque reflue domestiche (ad esempio acque meteoriche non contaminate, acque da fontanili, acque di scambio termico).

Un'eventuale rete bianca a servizio delle sole acque prive di contaminazione, potrà essere convogliata nella tubazione di scarico solo a valle del pozzetto di campionamento relativo al trattamento delle acque domestiche e assimilate, mentre nel caso di scarico in suolo le acque piovane non dovranno essere disperse con il medesimo sistema delle acque nere trattate.

La gestione delle acque meteoriche non contaminate non è oggetto di specifica autorizzazione: queste potranno essere disperse al suolo, in corso d'acqua superficiale o, eventualmente, raccolte in vasca a tenuta per il successivo riutilizzo.

### **7.3.3 Prescrizioni sulle fasi di avvio**

Le fasi di avvio per un impianto di tipo biologico (si tratti di vasca Imhoff o fitodepurazione o altro) sono le più critiche, quelle in cui si crea la flora batterica che permetterà la degradazione della sostanza organica.

Sarà quindi necessario che in fase di progettazione del trattamento e delle periodiche manutenzioni siano individuati gli accorgimenti necessari per ridurre gli impatti sul corpo recettore.

Ad esempio nel caso di fitodepurazione che sfrutta sistemi a flusso libero, al fine di consentire lo svuotamento e la regolazione idraulica dei bacini e delle loro sottozone, necessari in fase di avvio del sistema e per la sua gestione, si devono prevedere manufatti di regolazione dei livelli e by-pass.

Nel caso di una fossa Imhoff, bisogna prestare attenzione alla fase di svuotamento dei fanghi, in quanto è necessario lasciare una piccola quantità di fanghi sul fondo per non comprometterne il funzionamento, diversamente la flora batterica dovrà formarsi ex-novo inducendo un cattivo funzionamento comparabile a quello della fase di avvio.

## 8. ALLEGATO 1

### 8.1 TABELLA E: scarico in corso d'acqua superficiale

Sistemi di trattamento	Degrassatore	Fossa Imhoff	Filtro batterico aerobico /percolatore	Filtro batterico anaerobico	Impianto ossidazione biologica	Fitodepurazione	Soluzioni possibili
	1	2	3	4	5	6	
Inferiore o uguale a 10 AE	X	X	X	X		X	1+2+3 1+2+4 1+2+6
Inferiore o uguale a 10 AE senza distribuzione interna	X	X	X	X		X	1+2 1+2+3 1+2+4 1+2+6
Superiore a 10 ed inferiore o uguale a 50 AE	X	X	X			X	1+2+3 1+2+6
Superiore a 50 AE	X	X			X	X	1+2+5 1+2+6

## 8.2 TABELLA F: scarico al suolo

SISTEMA	Trattamenti						Smaltimento		Soluzioni possibili
	Degrassatore	Fossa Imhoff	Filtro batterico aerobico / percolatore	Filtro batterico anaerobico	Impianto ossidazione biologica	Fitodepurazione	Sub-irrigazione	Pozzo perdente (se esistente)	
<b>Carico organico</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
Inferiore o uguale a 10 AE	X	X	X	X			X	X	1+2+7 1+2+3+8 1+2+4+8
Inferiore o uguale a 10 AE senza distribuzione interna	X	X					X	X	1+2+7 1+2+8
Superiore a 10 ed inferiore o uguale a 50 AE	X	X	X			X	X		1+2+3+7 1+2+6+7
Superiore a 50 AE	X	X			X	X	X		1+5+7 1+2+6+7

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>		<p>Pag.41 di 50</p>

### 8.3 TABELLA G: scarico al suolo in zone particolarmente vulnerabili (aree carsiche, zone alluvionali, ecc..)

SISTEMA	Trattamenti						Smaltimento		Soluzioni possibili
	Degrassatore	Fossa Imhoff	Filtro batterico aerobico /b percolatore	Fitodepurazione	Impianto ossidazione biologica	Fito-evapotraspirazione	Sub-irrigazione (se presente orizzonte organico)	Pozzo perdente (se esistente)	
Tipologia di insediamenti	1	2	3	4	5	6	7	8	
Carico organico	1	2	3	4	5	6	7	8	
Inferiore o uguale a 10 AE	X	X	X	X		X	X	X	1+2+3+7 1+2+4+7 1+2+6 1+2+3+8 1+2+4+8
Superiore a 10 ed inferiore o uguale a 50 AE	X	X		X	X	X	X		1+2+4+7 1+2+5+7 1+2+6

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.42 di 50</p>

## 9. ALLEGATO 2 – Dimensionamento degli impianti di trattamento

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note														
<b>1 – DEGRASSATORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuove gli ammassi di materiale galleggiante prodotti dalla combinazione oli / grassi / detersivi.</li> <li>• Vasca di calma dotata di due setti semisommersi (o manufatti a T) che realizza tre scomparti con funzioni di :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Smorzare la turbolenza del flusso (I camera);</li> <li>- Separare oli e grassi (II camera);</li> <li>- Deflusso dell'acqua degrassata (III camera).</li> </ul> </li> </ul>	<p>Tempo di residenza idraulico (tempo di detenzione): tempo idoneo a consentire la separazione delle sostanze più leggere, da valutarsi sulla portata media e di punta – Valori consigliati nella maggior parte dei casi : 15 minuti sulla portata media che non deve scendere a 3 minuti sulla portata di punta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume del degrassatore: orientativamente in relazione agli AE si ritengono efficaci valori di circa 50 l/AE :</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">n. AE</td> <td style="width: 50%;">volume (litri)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>20 / 30</td> <td>1 700</td> </tr> <tr> <td>35 / 45</td> <td>2 500</td> </tr> </table>	n. AE	volume (litri)	5	250	7	350	10	550	15	1 000	20 / 30	1 700	35 / 45	2 500	<p>L'efficienza del degrassatore è legata alla esecuzione con regolarità delle normali operazioni di manutenzione: rimozione periodica del materiale galleggiante e di quello depositato nel fondo.</p>
n. AE	volume (litri)																
5	250																
7	350																
10	550																
15	1 000																
20 / 30	1 700																
35 / 45	2 500																
<b>2 – FOSSA IMHOFF</b>	<p>Vasche costituita da due scomparti distinti uno per il liquame e l'altro per il fango aventi le caratteristiche riportate nell'Allegato 5 della deliberazione del 4 febbraio 1977 CITAI .</p>	<p>Comparto sedimentazione 40-50 lt / AE;          Comparto del fango 180-200 lt / AE          (Delib. CITAI del 4/2/1977).</p>	<p>Qualora le acque saponate vengano fatte confluire nella vasca Imhoff è opportuno trattarle con impianto degrassatore a monte. Gli eventuali scarichi di acque meteoriche devono essere deviati a valle della fossa Imhoff.          La frequenza minima di espurgo dei fanghi deve essere almeno annuale.</p>														

	<p style="text-align: center;">Linea Guida</p> <p style="text-align: center;"><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20	Pag.43 di 50

<b>3 – FILTRO BATTERICO AEROBICO O FILTRO PERCOLATORE</b>	<p>Sistema di trattamento che consente di raggiungere una efficienza depurativa superiore al filtro anaerobico tale da conseguire il rispetto dei valori limite di legge per lo scarico in acque superficiali. Anche in questo caso il filtro è posto a valle di una fossa Imhoff adeguatamente dimensionata. Il filtro è costituito da ghiaia di pezzatura variabile (10 / 50 mm. – 20 / 60 mm.) o altro materiale sintetico ad elevata superficie di contatto sostenuto da una piastra forata in materiale anticorrosivo posizionata a 30 cm dal fondo. Nella parte superiore un'altra piastra forata consente una distribuzione uniforme del liquame; in questo caso il flusso del liquame avviene dall'alto in basso. Il film biologico che si forma consente la degradazione delle sostanze inquinanti; il liquame depurato defluisce dal fondo insieme a parte del fango.</p>	<p>I criteri di dimensionamento sono analoghi a quelli del filtro batterico anaerobico. In questi non sono auspicabili altezze del filtro inferiori al metro per evitare eccessive velocità di percolazione. La formulazione utilizzata per il filtro anaerobico (<math>N = S \times h^2</math>) in questi casi non è utilizzabile per altezze superiori ad 1,50 m. in quanto le superfici risultano troppo ridotte. Volumi con dimensioni diverse devono garantire gli stessi livelli di efficienza depurativa.</p>	<p>Il sistema non richiede di norma apparecchiature (ad esclusione di una pompa in assenza di dislivello) e risulta di facile manutenzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anche per questi filtri occorre procedere ad operazioni di lavaggio periodiche.</li> <li>• I prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica vanno espulsi attraverso tubazione fino ad altezza adeguata.</li> </ul>
---	---	--	---

<p><b>4 - FILTRO BATTERICO ANAEROBICO</b></p>	<p>Sistema di trattamento da utilizzarsi di norma a valle della fossa Imhoff, costituito da una vasca impermeabile idonea a contenere la massa filtrante (sostenuta da una adeguata griglia forata di materiale resistente alla corrosione posta a 20 cm dal fondo), costituita da ghiaia di adeguata granulometria o da elementi in plastica ad elevata superficie di contatto.</p> <p>Il liquame in uscita dalla fossa Imhoff attraversa il filtro mediante un tubo che lo convoglia nella parte inferiore della massa filtrante da dove risale lentamente fino allo sfioro: in condizioni di anossia si sviluppa una flora batterica di tipo anaerobico che porta alla degradazione della sostanza organica.</p> <p>Con il tempo i fanghi prodotti si depositano nel fondo e negli interstizi del filtro inattivandolo; con periodicità almeno annuale occorre rimuovere la massa filtrante e provvedere al controlavaggio</p>	<p>Volume della massa filtrante: a fronte di una altezza della massa filtrante di 1 metro, il volume del filtro è proporzionato agli AE serviti in ragione di 1 m3 per ogni AE. Al fine di garantire una buona efficienza è opportuno che l'altezza del filtro non sia inferiore a 90 cm e non superi 1,50 m.; per i relativi calcoli la relazione da utilizzare è la seguente :</p> $S = N / h^2$ <p>N = numero AE; h =altezza del filtro (m.) S = superficie del filtro (m<sup>2</sup>)</p> <p>Granulometria della ghiaia: la pezzatura sarà diversa (0,40 – 0,60 – 0,70 cm); quella più grossolana viene disposta a contatto della griglia. Volumi con dimensioni diverse devono garantire gli stessi livelli di efficienza depurativa.</p>	<p>La vasca dovrà essere dotata delle necessarie aperture per consentire la rimozione ed il lavaggio del filtro; Per filtri di grandi dimensioni particolare cura deve essere posta nella realizzazione del sistema di distribuzione del liquame al fine di garantire la massima uniformità di distribuzione.</p>
<p><b>5 - IMPIANTO AD OSSIDAZIONE TOTALE (Areezione prolungata)</b></p>	<p>Trattasi di impianti che derivano dai classici impianti biologici a fanghi attivi. La depurazione avviene nella vasca di ossidazione con apporto prolungato ed intensivo di aria (diffusori); dato l'elevato tempo di detenzione del liquame si ha una bassa produzione di fango. La miscela acqua – fango passa alla vasca di decantazione per la chiarificazione finale del refluo depurato. I fanghi vengono continuamente riciclati nell'ossidazione dove subiscono la stabilizzazione; si rende necessario comunque la loro periodica estrazione per la successiva fase di smaltimento.</p>	<p>I criteri ed i parametri di dimensionamento sono analoghi a quelli utilizzati per i fanghi attivi classici. Al riguardo si rimanda ai numerosi manuali disponibili in commercio.</p> <p>I livelli di efficienza a fronte di un corretto dimensionamento e di una buona gestione sono molto elevati e consentono il rispetto dei valori limite previsti per lo scarico in acque superficiali.</p>	<p>Tali sistemi si caratterizzano per elevati consumi energetici e la necessità di una manutenzione specializzata delle apparecchiature.</p> <p>In presenza di forti variazioni della portata in ingresso può essere necessario prevedere l'inserimento di una vasca di equalizzazione del carico in arrivo (es. vasca Imhoff).</p>

6 – IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

Si tratta di impianti alimentati con acque pre-trattate con una copertura superficiale vegetale costituita da macrofite acquatiche autoctone.

- Gli impianti si suddividono : impianti a flusso superficiale (SF) e impianti a flusso sommerso orizzontale (HF) o verticale (VF); le singole tipologie possono essere utilizzate singolarmente oppure in moduli collegati in serie o in parallelo in relazione alle necessità.
- Pretrattamenti: nei liquami in ingresso devono essere rimossi il più possibili le sostanze particolate e le parti più grossolane per evitare intasamenti dei letti. Al riguardo si possono utilizzare fosse settiche a più scomparti o fosse tipo Imhoff.
- Substrato (medium): deve essere in base alle caratteristiche di porosità e conducibilità idraulica che influisce sul tempo di residenza; può essere utilizzata ghiaia non frantumata e sabbia lavata o altri materiali equivalenti.
- Vegetazione: l'essenza più utilizzata è la cannuccia di palude (*Phragmites australis*) per il suo ruolo di "pompa di ossigeno" svolto dall'apparato radicale, molto importante nei flussi sommersi.
- Impermeabilizzazione del letto: necessaria per evitare percolazione in falda. Per terreni con permeabilità  $> 10^{-7}$  m/s si deve procedere con impermeabilizzazione artificiale.

In assenza di dati reali indicativamente possono essere utilizzati i seguenti parametri :

- Carico idraulico : 200 litri/d per AE ed un carico idrico orario massimo pari a 1/5 del carico giornaliero.
- Carico organico : 40 g BOD<sub>5</sub> / d (dopo il pretrattamento).

Nel caso di forti variazioni della portata in ingresso, soprattutto per il sistemi a flusso verticale, particolare attenzione va posta per i dati di portata massima oraria in termini di durata e frequenza delle punte di carico idraulico. In alcuni casi può essere necessario un bacino di equalizzazione.

Tali impianti richiedono per loro natura un sufficiente adacquamento per garantire la sopravvivenza delle piante, l'attenzione va posta al bilancio idrico ed al clima.

- Sistemi rivolti principalmente ad acque reflue domestiche o assimilate di insediamenti e nuclei di ridotta potenzialità (alcune decine di AE) ovvero più elevata in presenza di superfici disponibili.
- Si raggiungono buoni rendimenti depurativi per il BOD<sub>5</sub> ed i solidi sospesi equiparabili ad un trattamento secondario.
- Contenere la presenza di insetti e sviluppo di odori / scelta del sito.

<p>6.1 – IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO SUPERFICIALE (SF)(Surface Flow)</p>	<p>Sono costituiti da bacini o canali poco profondi, impermeabili (strato di argilla, calcestruzzo o manti impermeabili quali le geomembrane ) con un substrato in cui radica la vegetazione e con delle strutture idrauliche per il controllo dei livelli al fine di mantenere l'area allagata e con flussi idrici all'interno. La superficie liquida si trova sopra il substrato; l'altezza del livello dell'acqua varia in relazione alle caratteristiche del refluo in ingresso, al livello di trattamento che si intende raggiungere ed al tipo di essenza impiegata. vegetazione: macrofite radicate emergenti (es. <i>Phragmites australis</i>, <i>Thypha latifolia</i>, <i>Carex elata</i>, ecc) sommerse (es. <i>Potamogeton</i>, ecc) e natanti ( es. <i>Nymphaea alba</i>, <i>Nuphar lutea</i>).</p>	<p>Rapporto tra gli specchi d'acqua e la superficie occupata dalla vegetazione : vengono consigliati valori compresi fra 0 – 30% (valori fra il 40/60% si richiedono per la rimozione dell'azoto). Superficie del letto : per conseguire un soddisfacente risultato depurativo in termini di sostanza organica e solidi sospesi i dati di letteratura indicano valori &gt; 20 m<sup>2</sup> / AE.</p>	<p>Gli impianti SF essendo riconducibili ad un'area umida naturale hanno anche una valenza naturalistica ed ambientale; Gli impianti SF sono quelli che richiedono superficie più elevata</p>
---	---	---	---

6.2 – IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO SOMMERSO ORIZZONTALE (HF)

- Sono costituiti da bacini impermeabili riempiti con substrato di materiale inerte di diversa granulometria (ad esempio : ghiaione lavato da 40/70 mm per uno spessore di 15-20 cm; ghiaietto lavato da 10/20 mm per 15 cm di spessore come supporto per le radici). Al di sopra si pone in genere un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm di una miscela di terreno e torba al 50% dove sono messe a dimora le piante.
- La superficie dei letti deve essere perfettamente piana, mentre il fondo avrà una leggera pendenza (non superiore all'1%) per garantire il deflusso.
- La distribuzione del liquame avviene da un lato e di norma utilizzano sistemi dotati di dispositivi per facilitare la pulizia. Per il deflusso si consigliano tubazioni da 100 - 150 mm di diametro con fori da 10 mm poste sul fondo dal lato opposto alla distribuzione.
- Substrato: il materiale di riempimento è costituito da ghiaia lavata da 4/8 mm, mentre i tubi di distribuzione e drenaggio vengono ricoperti da ghiaia 16-32 mm:
- La tubazione di uscita è collegata ad un dispositivo regolatore di livello per favorire l'allagamento della superficie o il completo svuotamento e mantenere il livello saturo di esercizio.
- A monte ed a valle del letto sono realizzati dei pozzetti di ispezione per il controllo dei livelli ed il prelievo dei campioni.
- Necessita la realizzazione di bordi sopraelevati per evitare l'ingresso delle acque di pioggia (arginelli di guardia di 20 cm).
- Vegetazione: *Phragmites australis*.

- Profondità del substrato inerte : deve tener conto dello sviluppo radicale delle essenze applicate e delle temperature invernali (basse temperatura --> maggiori profondità). Si consigliano spessori 70 - 80 cm.
- Superficie del letto : per soddisfacenti rimozioni si consigliano valori di :
  - 5 m<sup>2</sup> / AE (per applicazioni normali);
  - 3,5 m<sup>2</sup> / AE (per applicazioni stagionali).
- Carico idraulico orizzontale : è opportuno che non sia superiore a 50 mm/d (corrispondente a 50 litri / m<sup>2</sup> x d).
- Rapporto fra lunghezza e larghezza del letto: i dati di letteratura indicano valori da 0,5 : 1 fino a 3 : 1.

Per mantenere le funzioni evaporative delle piante è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione.

- Per altitudini superiori a 800 metri si consiglia l'uso di strati di paglia per la protezione dell'apparato radicale.

6.3 – IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO VERTICALE (VF)

Anche in questo caso la superficie del letto deve essere orizzontale e perfettamente piana;

- Il flusso liquido è verticale; il caricamento avviene dall'alto e deve essere eseguito in modo uniforme utilizzando tubazioni forate di PVC o polietilene.
- L'alimentazione avviene in modo discontinuo ed è realizzata attraverso pompe o sistemi a sifone quando la pendenza lo consente. Il refluo percola lentamente attraverso il letto e viene convogliato verso il sistema di raccolta posto alla base: il letto drena liberamente consentendo all'aria di saturarlo. Il refluo successivo assorbe l'aria e insieme all'aerazione provocata dal flusso viene ossigenato in maniera consistente garantendo l'ossigenazione necessaria per la nitrificazione dell'azoto ammoniacale.
- Il dispositivo di drenaggio è posto sul fondo del letto e copre tutta la superficie utilizzando tubi drenanti posti a distanza di circa 2 m. Gli stessi sono collegati ad un condotto di raccolta connesso a sua volta con il sistema di scarico, ad altezza variabile per l'allagamento della superficie.
- Sopra il drenaggio si pone il materiale di riempimento costituito da ghiaia lavata.
- Substrato: costituito da ghiaia lavata a diversa granulometria decrescente o sabbia lavata per uno spessore di circa 1 metro (vedasi bibliografia specialistica);
- Anche in questo caso sono necessari sistemi di contenimento delle acque meteoriche (argini perimetrali) attorno ai letti.

Profondità del substrato inerte : i dati di letteratura consigliano valori > di 80 cm.

- Superficie del letto : per soddisfacenti rimozione del BOD e dell'Azoto ammoniacale si consigliano valori di :
  - 3 - 4 m<sup>2</sup> / AE (per applicazioni normali);
  - 2,0 m<sup>2</sup> / AE (per applicazioni stagionali).
- Carico idraulico superficiale : è opportuno che non sia superiore a 30 - 60 mm/d (corrispondente a 30-60 litri / m<sup>2</sup> x d).

Valgono le indicazioni per gli impianti SF – HF.  
Introducendo particolari soluzioni impiantistiche è possibile garantire la rimozione di nutrienti (alimentazioni e svuotamenti intermittenti, ricircoli interni).

	<p>Linea Guida</p> <p><b>TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</b></p>	
	<p><b>LG 40.01</b> Ed.2 rev.1 – 11.06.20</p>	<p>Pag.49 di 50</p>

<p><b>7 – POZZI NERI</b></p>	<p>Le condizioni di utilizzo sono quelle fissate dalla deliberazione del 4 febbraio 1977:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abitazioni o locali privi di dotazione idrica interna, con dotazione idrica giornaliera in genere non superiore a 30/40 litri; Sono esclusi gli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.</li> <li>• Le pareti ed il fondo devono essere a perfetta tenuta. La realizzazione deve rendere agevole l'immissione dei reflui e lo svuotamento periodico. Sono ubicati all'esterno dei locali a distanza di 50 cm dai muri di fondazione ed distanza di 10 m. da pozzi o condotte di acqua potabile.</li> </ul>	<p>La capacità è definita per un numero di utenti non superiore a 20 tenendo presente una capacità di 300-400 litri per persona.</p> <p>Lo svuotamento periodico avviene attraverso pompa mobile e trasferimento su carro-botte per il successivo smaltimento secondo le disposizioni previste dalla normativa in materia di fanghi.</p>	<p>Per le operazioni di smaltimento dovrà prevedersi la tenuta di un apposito registro in cui vengono registrati il quantitativo asportato e la destinazione del materiale.</p>
<p><b>8 – VASCA DI ACCUMULO A TENUTA (a svuotamento periodico)</b></p>	<p>Tale sistema di raccolta e smaltimento è consentito nelle seguenti condizioni:          Edifici destinati ad abitazione ad uso saltuario.          Situazioni anche di abitazione continua quando non sia disponibile altro corpo recettore idoneo allo scopo.          L'asportazione periodica del liquame deve avvenire tramite autobotte; lo smaltimento è consentito soltanto mediante conferimento all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altro impianto di trattamento autorizzato.</p>	<p>La capacità della vasca dovrà essere prevista per garantire almeno una autonomia di 45 giorni prevedendo una dotazione idrica per abitante di 200 litri/d.</p> <p>In ogni caso la capacità minima non dovrà essere inferiore a 10 m<sup>3</sup>.</p> <p>La vasca dovrà essere collocata all'esterno ad almeno 2 metri di distanza dai muri perimetrali dell'edificio.</p>	<p>Per le operazioni di smaltimento dovrà prevedersi la tenuta di un apposito registro in cui vengono registrati il quantitativo asportato e la destinazione del materiale.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">9 FITOEVAPOTRASPIRAZIONE</p>	<p>Si tratta di una sorta di impianto di fitodepurazione modificato. Per le caratteristiche tecniche costruttive degli impianti si faccia riferimento al punto 6 (descrizione generale) e al punto 6.1.3.</p>	<p>Profondità del substrato inerte : deve tener conto dello sviluppo radicale delle essenze applicate e delle temperature invernali (basse temperatura --&gt; maggiori profondità). Si consigliano spessori 70 - 80 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie del letto per garantire l'evaporazione anche nei mesi invernali :  <math>ET_c = ET_0 * K_c</math>  <math>ET_0 =</math> evapotraspirazione di riferimento mm/d  <math>ET_c =</math> evapotraspirazione colturale</li> </ul> <p>Fatti salvi gli insediamenti ad utilizzo stagionale (es. residenze estive) il calcolo dovrà essere fatto utilizzando il dato di <math>ET_0</math> medio del periodo invernale.</p> <p>Il calcolo della superficie dell'impianto A si calcolerà quindi con la seguente formula:  <math>A * P + Q = ET_0 * K_c * A</math>  <math>P =</math> precipitazione media giornaliera di periodo di riferimento  <math>A =</math> superficie del bacino fitoevapotraspirante  <math>Q =</math> apporto idrico giornaliero totale (indicativamente 150-200 lt per abitante equivalente);  <math>K_c =</math> coefficiente colturale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto fra lunghezza e larghezza del letto: i dati di letteratura indicano valori da 0,5 : 1 fino a 3 : 1.</li> </ul>	<p>Tale sistema è da utilizzarsi solo nel caso in cui non sia possibile lo scarico al suolo dovuto alla vulnerabilità del suolo (zona carsica o altro)</p> <p>Il bacino di evapotraspirazione non è da confondersi con la semplice fitodepurazione: infatti non prevede una fase di scarico delle acque depurate in quanto si dimensiona sulla capacità di eliminazione del carico idrico applicato. Si può eventualmente prevedere una fase di fitodepurazione ed una successiva seconda fase di evapotraspirazione.</p>
---	---	---	---

**Allegato 5:** *“Linee Guida regionali in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE”* (PAGINA SEGUENTE)

Versione approvata dal GTR il 29 aprile 2013

## **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 “TRIESTINA”  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 “ISONTINA”  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 “ALTO FRIULI”  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 “MEDIO FRIULI”  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 “BASSA FRIULANA”  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 “FRIULI OCCIDENTALE”

### **REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LUOGHI DI LAVORO DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E DEI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA 123/2006 CE<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> C.d. *Direttiva Bolkestein*, relativa ai servizi nel mercato interno

## PREMESSA

Con l'adozione della DIRETTIVA 123/2006 CE la Comunità Europea ha chiesto agli Stati membri di creare le condizioni necessarie per il completo esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nell'UE.

Lo Stato Italiano ha, di conseguenza, approvato numerosi provvedimenti normativi di semplificazione e liberalizzazione delle attività produttive, ispirati, tra l'altro, ai seguenti concetti:

- progressiva riduzione degli oneri amministrativi<sup>2</sup> a carico delle imprese;
- proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività,

e nel contempo ha accelerato la costituzione ed il funzionamento degli Sportelli Unici per le attività produttive (SUAP).

Le Aziende sanitarie rivestono un ruolo di particolare rilevanza nell'ambito dei procedimenti di competenza dei SUAP, sia in fase costruttiva, che in fase di esercizio di un'attività produttiva.

Il legislatore ha riaffermato il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa.

Il "principio guida" del presente documento è dunque la volontà di "uniformare e standardizzare", sul territorio regionale, i requisiti igienico-sanitari, sia riferiti agli interventi edilizi su impianti produttivi, sia allo svolgimento delle attività produttive.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Per attività produttive si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni<sup>3</sup>.

Per impianti produttivi si intendono i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi.

Gli impianti produttivi costituiscono luoghi di lavoro ove sia prevista la presenza di lavoratori in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'obiettivo del presente documento è:

1. definire i requisiti igienico-sanitari minimi comuni a tutti i luoghi di lavoro classificabili come impianti produttivi, laddove le norme vigenti non siano del tutto esaustive. Costituiscono pertanto oggetto del presente documento anche i luoghi di lavoro i cui requisiti minimi sono definiti da specifiche norme di legge o regolamento, al fine di coordinare l'applicazione della disciplina di settore con le norme igienico-sanitarie e di sicurezza di carattere generale;
2. disciplinare gli impianti produttivi di "nuova realizzazione". Nel concetto di nuova realizzazione rientrano sia le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, i cambiamenti di destinazione d'uso con o senza opere, sia gli adeguamenti igienico funzionali di edifici esistenti, in coerenza con le vigenti norme urbanistiche, che abbiano rilevanza ai fini dell'agibilità, sia gli adeguamenti igienico funzionali di attività esistenti.
3. definire i requisiti igienico-sanitari minimi comuni a tutte le attività produttive.

Il presente documento è coerente con i vincoli normativi comunitari, nazionali, regionali vigenti e si ispira alle norme di buona tecnica.

---

<sup>2</sup> Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

<sup>3</sup> I servizi di telecomunicazione sono esclusi dal procedimento di competenza dello Sportello unico ex art 8, comma 7, della L.R. 18 marzo 2011, n. 3 *Norme in materia di telecomunicazioni*

DEFINIZIONI.....	5
DESTINAZIONI D'USO.....	5
IMPRESA .....	6
1.1 IMPRESA COMMERCIALE.....	6
1.2 IMPRESA INDUSTRIALE.....	6
1.3 IMPRESA AGRICOLA.....	6
1.4 IMPRESA ARTIGIANA.....	6
POSTO O POSTAZIONE DI LAVORO.....	6
FINITURE.....	7
LOCALI APERTI AL PUBBLICO .....	7
STRUTTURE EDILIZIE ED IMPIANTI.....	8
ALTEZZE, SUPERFICI E CUBATURE DEI LOCALI.....	8
ALTEZZE DEI LOCALI.....	8
1.1 ALTEZZE DEI LOCALI AD USO INDUSTRIALE.....	8
1.2 ALTEZZE DEI LOCALI AD USO UFFICI, ATTIVITA' DI SERVIZIO, DIREZIONALE E COMMERCIALE.....	8
1.3 ALTEZZA MINIMA DEI LOCALI ACCESSORI.....	8
1.4 ALTEZZE NON UNIFORMI.....	9
SUPERFICIE DEI LOCALI.....	9
2.1 SUPERFICIE DEI LOCALI AD USO INDUSTRIALE.....	9
2.2 SUPERFICIE DEI LOCALI AD USO UFFICI, ATTIVITA' DI SERVIZIO, DIREZIONALE E COMMERCIALE.....	9
2.3 SUPERFICIE DEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO.....	9
CUBATURA DEI LOCALI.....	9
3.1 CUBATURA DEI LOCALI AD USO INDUSTRIALE.....	9
ILLUMINAZIONE.....	10
1.1 ILLUMINAZIONE NATURALE DEI LUOGHI DI LAVORO.....	10
1.2 LOCALI CON PRESENZA DI LAVORATORI A CARATTERE NON CONTINUATIVO, COMPRESI I DEPOSITI E MAGAZZINI NON PRESIDATI.....	11
MICROCLIMA.....	11
AERAZIONE.....	11
1.1 AERAZIONE NATURALE.....	11
1.1.1. AERAZIONE DEI LOCALI PRINCIPALI AD USO DIREZIONALE.....	11
1.1.2 AERAZIONE DEI LOCALI PRINCIPALI AD USO COMMERCIALE, PRODUTTIVO ARTIGIANALE E INDUSTRIALE.....	12
1.2 AERAZIONE ARTIFICIALE.....	12
TEMPERATURA, UMIDITA' E VELOCITA' DELL'ARIA.....	12
ISOLAMENTO.....	13
FINITURE.....	13
SERVIZI IGIENICI.....	13
1.1 SERVIZI IGIENICI AD USO DEI DIPENDENTI NEI LOCALI AD USO DIREZIONALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, ARTIGIANALE.....	13
1.1.1 REQUISITI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE.....	13
1.1.2 REQUISITI STRUTTURALI E DOTAZIONI.....	13
2.1 SERVIZI IGIENICI AD USO DEL PUBBLICO.....	14
2.1.1 ESERCIZI COMMERCIALI.....	14
2.1.2 ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI IN STRUTTURE ORGANIZZATE (CENTRI/COMPLESSI COMMERCIALI).....	15
2.1.3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E/O DI RISTORAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	15
REQUISITI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE.....	15
REQUISITI E DOTAZIONI.....	15

DOCCE AD USO DEI DIPENDENTI .....	16
1.1. REQUISITI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE .....	16
1.2. REQUISITI E DOTAZIONI.....	16
SPOGLIATOI .....	17
REFETTORIO.....	17
LOCALI DI RIPOSO .....	18
DORMITORIO .....	18
LOCALI AD USO DEPOSITO ATTREZZATURE E MATERIALI DI PULIZIA.....	18
VIE DI CIRCOLAZIONE.....	18
1.1 SCALE .....	18
1.2 SCALE PREFABBRICATE.....	18
1.3 SCALE A CHIOCCIOLA .....	19
VIE ED USCITE DI EMERGENZA .....	19
PORTE E PORTONI.....	19
LOCALI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI.....	19
SOPPALCHI .....	19
COPERTURE.....	20
PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.....	20
PROTEZIONE DAL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO.....	20
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO .....	20
CONDOTTE DI AEREAZIONE/ESALAZIONE, ASPIRAZIONI LOCALIZZATE E CANNE FUMARIE .....	20
DEROGHE.....	21

# DEFINIZIONI

## DESTINAZIONI D'USO

Ai fini del presente documento, le destinazioni d'uso degli impianti produttivi di competenza degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) sono quelle elencate nell'art. 5, comma 1, della L. R. 11 novembre 2009, n. 19 *Codice regionale dell'edilizia* e s.m.i., ad eccezione della lettera a) e destinazioni affini, nonché della lettera o)<sup>4</sup>.

---

4 1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;
- b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
- c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere;
- d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi e villaggi turistici;
- e) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:
  - 1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;
  - 2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;
  - 3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;
  - 4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;
- f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c) , e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;
- g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
- h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;
- i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b) ;
- j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;
- k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;
- l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
- m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;

## **IMPRESA**

Per impresa si intende l'attività economica esercitata professionalmente da un imprenditore, per mezzo di beni organizzati (l'azienda<sup>5</sup>), al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.

### **1.1 IMPRESA COMMERCIALE**

E' imprenditore commerciale chi esercita un'attività intermediaria nella circolazione dei beni.<sup>6</sup>

### **1.2 IMPRESA INDUSTRIALE**

E' imprenditore industriale chi esercita un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi

Non rientrano nella nozione di impresa industriale l'attività svolta dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile e dall'imprenditore artigiano di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato).

### **1.3 IMPRESA AGRICOLA**

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse<sup>7</sup>.

### **1.4 IMPRESA ARTIGIANA**

E' imprenditore artigiano chi esercita un'attività diretta alla produzione di beni o di servizi, rispettando le dimensioni previste dalla Legge 8 Agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato).

## **POSTO O POSTAZIONE DI LAVORO**

Ai fini del presente documento, con particolare riguardo ai parametri dell'illuminazione ed aerazione, si intende per:

- **POSTO DI LAVORO O POSTAZIONE DI LAVORO DUREVOLE:** zona di lavoro occupata da un lavoratore oppure da più persone successivamente per un periodo superiore a due giorni e mezzo alla settimana, ovvero venti ore alla settimana. La zona di lavoro può essere limitata ad uno spazio ristretto oppure estendersi a tutto il locale.

---

n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non connesse con un'azienda avente la dotazione minima di terreno agricolo prevista dalle leggi di settore, o non definite come allevamenti aziendali dalla competente Autorità;

o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse.

<sup>5</sup> L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

<sup>6</sup> Art. 2195 Codice Civile *Imprenditori soggetti a registrazione*.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

<sup>7</sup> Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

- POSTO DI LAVORO NON CONTINUATIVO (TEMPORANEO): zona di lavoro occupata da un lavoratore oppure da più persone successivamente per un periodo inferiore a due giorni e mezzo alla settimana (venti ore alla settimana). La zona di lavoro può essere limitata ad uno spazio ristretto oppure estendersi a tutto il locale<sup>8</sup>.

## **FINITURE**

Ai fini dell'applicazione delle norme di carattere igienico-sanitario, per finiture si intendono: pavimenti, pareti, soffitti, infissi/serramenti, impianti e quant'altro non rientrante nella definizione di "elemento costitutivo di edificio" di cui all'art. 3, comma 1, lettera c)<sup>9</sup> della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 "Codice regionale dell'edilizia".

## **LOCALI APERTI AL PUBBLICO**

Ai fini del presente documento, per locale aperto al pubblico si intende un luogo accessibile al pubblico a condizioni determinate, imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo (cinema, teatro, spazi fieristici, negozio, centro commerciale, esercizio di somministrazione, struttura ricettiva, etc.).

---

<sup>8</sup> Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome - Linee guida microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro- Requisiti e standard – Indicazioni operative e progettuali – 01.06.2006

<sup>9</sup> Elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani.

# STRUTTURE EDILIZIE ED IMPIANTI

## ALTEZZE, SUPERFICI E CUBATURE DEI LOCALI

### ALTEZZE DEI LOCALI

Ai fini dell'applicazione delle norme di carattere igienico-sanitario, si intende per:

- altezza netta, l'altezza misurata dal pavimento/piano di calpestio all'altezza media dei soffitti;
- altezza media, l'altezza risultante dal rapporto tra cubatura e superficie;
- altezza minima, l'altezza misurata dal pavimento/piano di calpestio al punto più basso dei soffitti o delle volte, escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici<sup>10</sup>.

I termini "altezza netta" ed "altezza media" risultano coincidenti.

Per i criteri di misurazione delle altezze minime si fa riferimento al Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia".

### 1.1 ALTEZZE DEI LOCALI AD USO INDUSTRIALE

L'obbligo di altezza netta non inferiore a 3 m va previsto per le aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori e in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria<sup>11</sup>.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottate adeguate misure di ventilazione.

### 1.2 ALTEZZE DEI LOCALI AD USO UFFICI<sup>12</sup>, ATTIVITA' DI SERVIZIO, DIREZIONALE E COMMERCIALE

Per i locali ad uso uffici si applicano le altezze nette previste dalle vigenti normative in materia edilizia.

I locali destinati alle attività di servizio<sup>13</sup> e quelli ad uso direzionale e commerciale, nonché quelli delle attività non ricomprese al punto 1.1 dovranno avere un'altezza netta non inferiore a 2,50 m, salva diversa misura prevista da specifiche norme di settore.

### 1.3 ALTEZZA MINIMA DEI LOCALI ACCESSORI

Per i locali accessori, come definiti dall'art. 3, comma 1 lettera f) della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i., l'altezza minima non potrà essere inferiore a quella prevista dalla normativa di settore legata alla specifica attività ivi esercitata.

In nessun caso, per depositi non presidiati, corridoi e disimpegni, spogliatoi, servizi igienici in genere, l'altezza non dovrà essere inferiore a 2,40 m, salve le deroghe e le compensazioni previste dalla normativa vigente.

---

<sup>10</sup> Cfr. art. 3, comma 1 lettera l) L.R. 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i., e art. 2, comma 1 lettera c) Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n.018/Pres. *Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 "Codice regionale dell'edilizia e s.m.i."*

<sup>11</sup> Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*

<sup>12</sup> L. R. 23 agosto 1985, n. 44 *Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi*

<sup>13</sup> Art. 5 (*Definizione delle destinazioni d'uso degli immobili*) L. R. 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia e s.m.i."

## **1.4 ALTEZZE NON UNIFORMI**

In caso di altezze non uniformi, l'altezza minima non dovrà essere inferiore:

- a 2,50 m, per le attività industriali;
- a 2.00 m, per le altre attività.

## **SUPERFICIE DEI LOCALI**

Ai fini dell'applicazione delle norme di carattere igienico-sanitario, per superficie dei locali si intende la superficie calpestabile dei locali senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

I parametri riguardanti le superfici minime sono vincolanti in relazione al numero dei lavoratori contemporaneamente presenti<sup>14</sup>.

### **2.1 SUPERFICIE DEI LOCALI AD USO INDUSTRIALE**

I locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori e in quelle che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria devono avere una superficie minima di 2 mq per lavoratore, fatta salva la necessità di superfici minime maggiori in relazione alla specifica attività svolta.

### **2.2 SUPERFICIE DEI LOCALI AD USO UFFICI, ATTIVITA' DI SERVIZIO, DIREZIONALE E COMMERCIALE**

I locali chiusi destinati ad uso ufficio devono avere una superficie minima di 8 mq, se destinati ad un lavoratore e di 12 mq, se destinati a due lavoratori e, per ogni lavoratore successivo al secondo, ulteriori 6 mq, fatta salva la necessità di superfici minime maggiori in relazione alla specifica attività svolta.

### **2.3 SUPERFICIE DEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO**

I locali aperti al pubblico devono garantire superfici adeguate all'affollamento massimo previsto di pubblico, secondo quanto indicato dalle norme tecniche vigenti, in relazione alla specifica destinazione d'uso.

## **CUBATURA DEI LOCALI**

Ai fini dell'applicazione delle norme di carattere igienico-sanitario, per cubatura dei locali si intende il prodotto della superficie dei locali per l'altezza netta.

### **3.1 CUBATURA DEI LOCALI AD USO INDUSTRIALE**

I locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori e in quelle che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria devono avere una cubatura non inferiore a 10 mc per lavoratore.

---

<sup>14</sup> Cfr. definizione di "superficie utile" e "superficie accessoria" contenuta nell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia e s.m.i. e s.m.i. e s.m.i."

# ILLUMINAZIONE

## 1.1 ILLUMINAZIONE NATURALE DEI LUOGHI DI LAVORO<sup>15</sup>

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni, o che siano sotterranei i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale<sup>16</sup>.

Per ogni tipologia di attività e per buona norma, si definiscono di seguito i parametri per l'**illuminazione naturale** di luoghi di lavoro **ad uso produttivo, commerciale, direzionale, servizi** (es. attività di produzione in genere, laboratori, studi professionali, magazzini presidiati, negozi, grandi magazzini, ecc.), **occupati da lavoratori in modo durevole**.

L'illuminazione naturale diretta di ogni singolo luogo di lavoro, tramite superficie finestrata<sup>17</sup>, deve essere distribuita in modo omogeneo e corrispondere di norma ad almeno 1/10 della superficie utile di calpestio.

Nel caso in cui il parametro non possa essere pienamente garantito, le superfici finestrate potranno essere parzialmente realizzate all'interno di porte o portoni e/o sulla parte superiore delle porte e dei portoni di uscita all'esterno, oppure potrà esser fatto ricorso a sistemi integrativi di apporto di luce naturale, con la finalità di garantire il requisito prestazionale medio di luce diurna.<sup>18</sup>

In ogni caso la superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce offerto dal vetro incolore e trasparente; per coefficienti di trasmissione più bassi è necessario adeguare proporzionalmente la superficie illuminante. Qualora l'orientamento dell'edificio, tramite le superfici finestrate sia causa di abbagliamento e/o sovraccarico termico, si deve provvedere alla loro idonea schermatura (persiane o altro sistema).

Deve essere garantito il facile e sicuro accesso per la pulizia di tutte le superfici illuminanti.

Le superfici illuminanti devono, di norma, consentire la veduta esterna e comunque garantire condizioni di sicurezza con protezioni contro la caduta fino all'altezza di almeno un metro dal pavimento.

Nel caso di uffici "open space", le pareti mobili possono avere un'altezza massima di 2,10 m e, qualora prospettino verso la sorgente luminosa, devono essere di materiale trasparente, in modo da non ostacolare un'omogenea distribuzione della luce.

I box per lavoratori alla portineria o attività simili, chiusi con pareti fino al soffitto, devono avere la

---

<sup>15</sup> L. R. 23 agosto 1985, n. 44 *Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi*

<sup>16</sup> Allegato IV, punto 1.10 al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*

<sup>17</sup> Da intendersi tutte le specie di finestre disciplinate dall'art. 900 del Codice Civile (Gli abbaini sono considerati a tutti gli effetti come superficie finestrata).

<sup>18</sup> Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome - Linee guida microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro- Requisiti e standard – Indicazioni operative e progettuali – 01.06.2006

In tutti i locali occupati da lavoratori in modo durevole o temporaneo deve essere garantito un FLDm (fattore di luce diurna medio) rispettivamente  $\geq 2\%$  e  $\geq 0.7\%$  ovvero  $FLDm \geq 2\%$  negli spazi di attività principale e nei punti fissi di lavoro e  $\geq 0.7\%$  negli spazi destinati a funzioni plurime.

Nei luoghi di lavoro occupati in modo durevole questo requisito si intende rispettato se vengono garantiti i valori di RI (rapporto illuminante = rapporto tra superficie finestrata prospiciente spazi liberi esterni e la superficie pavimentata dell'ambiente) indicati nei paragrafi relativi alle diverse tipologie di locali.

Il calcolo delle superfici finestrate deve essere effettuato tenuto conto, **di norma**, dei seguenti fattori correttivi:

- per superfici vetrate con ridotto fattore di trasmissione luminosa (solitamente  $t < 0.7$ ) va previsto un aumento proporzionale dell'ampiezza delle finestrate;
- dal computo della superficie illuminante vanno escluse quelle parti trasparenti poste ad un'altezza dal pavimento inferiore a m 0.60;
- la profondità del locale misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata non deve superare 2,5 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto della superficie trasparente;
- in caso di edifici contrapposti andrà valutata la necessità di aumentare convenientemente il rapporto illuminante (RI);
- in presenza di ostacoli superiori quali tettoie, balconi o altri oggetti la superficie vetrata deve essere aumentata di 0,05 m<sup>2</sup> ogni 5 cm di ostruzione oltre ad 1 m di profondità.

parete vetrata per almeno metà dell'altezza del vano rivolta ad una sorgente luminosa di illuminazione naturale.

## **1.2 LOCALI CON PRESENZA DI LAVORATORI A CARATTERE NON CONTINUATIVO, COMPRESI I DEPOSITI E MAGAZZINI NON PRESIDATI.**

La superficie illuminante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/30 della superficie utile di calpestio per locali con superficie utile in pianta fino a 400 mq;
- 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 400 mq.

Nel caso in cui il parametro non possa essere pienamente garantito<sup>19</sup>, le superfici finestrate potranno essere parzialmente realizzate nelle porte o portoni o sulla parte superiore delle porte e portoni di uscita all'esterno, oppure potrà esser fatto ricorso a sistemi integrativi di apporto di luce naturale, con la finalità di garantire il requisito prestazionale medio di luce diurna.

## **MICROCLIMA**

Il microclima è la risultante di fattori ambientali quali aerazione, temperatura, umidità, velocità dell'aria, che hanno il compito di regolare le condizioni climatiche di un luogo di lavoro confinato/chiuso.

## **AERAZIONE**

Nei luoghi di lavoro chiusi deve essere garantita disponibilità di aria salubre in quantità sufficiente, in funzione della destinazione d'uso, ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.

### **1.1 AERAZIONE NATURALE**

L'aerazione naturale dei luoghi di lavoro è, di norma, diretta (finestrata).

Nei luoghi di lavoro occupati in modo durevole o temporaneo deve essere garantito quanto segue:

- le superfici finestrate apribili devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne, favorendo il riscontro d'aria;
- nel caso di finestre con aperture con sistema del tipo a “vasistas” o con sistema di apertura parziale, la superficie utile aerante deve essere conforme agli standard di seguito indicati, tenendo conto della effettiva apertura del serramento. Essa può essere calcolata con la funzione:

$$S_L = S x \text{sen } \gamma$$

dove S = superficie apribile della finestra (base x altezza) e  $\gamma$  = angolo di massima apertura.

Dal computo delle superfici apribili vanno escluse, di norma, quelle di porte e portoni.

Per garantire efficacia all'aerazione, la superficie aerante deve essere realizzata preferibilmente con finestrate a parete e deve essere pari, di norma, al 50% della superficie complessiva richiesta. Tale percentuale può essere ridotta al 25% se l'aerazione a soffitto è garantita da sheed.

#### **1.1.1. AERAZIONE DEI LOCALI PRINCIPALI AD USO DIREZIONALE**

In assenza di specifiche norme regolamentari, negli spazi destinati a postazioni di lavoro durevoli l'aerazione dovrà essere, di norma, naturale ed ottenibile mediante superfici apribili pari ad almeno:

---

<sup>19</sup> Per effetto della particolare conformazione dei luoghi di lavoro ovvero per la presenza di vincoli dettati da norme tecniche o di tutela storico-culturale sugli edifici preesistenti.

- 1/10 della superficie in pianta di ogni singolo locale per edifici impostati a quota inferiore a 400 m s.l.m.;
- 1/12 della superficie in pianta di ogni singolo locale per edifici impostati a quota superiore a 400 m s.l.m.;
- 1/15 della superficie in pianta di ogni singolo locale per edifici ubicati in centri storici.

### ***1.1.2 AERAZIONE DEI LOCALI PRINCIPALI AD USO COMMERCIALE, PRODUTTIVO ARTIGIANALE E INDUSTRIALE***

In assenza di specifiche norme regolamentari, negli spazi destinati a postazioni di lavoro durevoli l'aerazione dovrà essere, di norma, naturale ed ottenibile mediante superfici apribili (anche lucernari ecc.) pari ad almeno:

- 1/16 per superficie in pianta di ogni singolo locale fino a 1000 m<sup>2</sup>;
- 1/20 per la quota di superficie in pianta di ogni singolo locale eccedente 1000 m<sup>2</sup> e fino a 3000 m<sup>2</sup>;
- 1/24 per la quota di superficie in pianta di ogni singolo locale maggiore a 3000 m<sup>2</sup>.

Nei luoghi di lavoro (locali o aree) destinati a posti di lavoro non continuativi l'aerazione naturale dovrà corrispondere ad almeno 1/30 della superficie in pianta di ogni singolo locale.

Nella zone di self-service (es.: zone scaffalature dei supermercati) e nei locali con accesso occasionale si applicano i quozienti dei locali destinati a posti di lavoro non continuativi.

Tenuto conto delle specifiche attività lavorative, al fine di sfruttare l'effetto camino (estrazione naturale) nei capannoni è opportuno vengano previste anche aperture sul tetto (torrini o cupolini di ventilazione e simili).

Per la ricarica delle batterie di mezzi di trasporto, sollevatori e/o attrezzature per la pulizia è necessario prevedere, di norma, apposito locale o zona non destinata alle lavorazioni aerata in continuo dall'esterno.

## **1.2 AERAZIONE ARTIFICIALE**

La ventilazione artificiale deve comunque intendersi come ricambio d'aria generale e non quale mezzo di allontanamento di inquinanti specifici che vanno sempre captati alla fonte.

I ricambi d'aria devono essere proporzionati al tipo di attività svolta e assicurati da flussi razionalmente distribuiti in modo da evitare by-pass nella ventilazione o sacche di ristagno.

Qualora la ventilazione sia garantita esclusivamente da sistemi meccanici l'efficienza dell'impianto di ventilazione artificiale dovrà essere garantita mediante l'installazione di un sistema di controllo con segnalazione di eventuali guasti.

La collocazione e l'orientamento delle bocchette di mandata e ripresa dell'aria devono garantire movimenti dell'aria che non comportino sollevamento di inquinanti e/o disturbo alle persone.

Gli impianti aeraulici devono presentare i requisiti previsti dalle norme tecniche applicabili e rispettare le indicazioni di buona tecnica, nonché le Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi.

A meno che non sia richiesto diversamente dalla lavorazione, è necessario garantire la presenza di aperture per un rapido ricambio dell'aria, in condizioni di emergenza.

In presenza di lavorazioni inquinanti non è consentita alcuna quota di ricircolo di aria in ambiente di lavoro, né il ricircolo di aria proveniente dagli impianti di aspirazione localizzata, anche se opportunamente depurata.

## **TEMPERATURA, UMIDITA' E VELOCITA' DELL'ARIA**

In merito a temperatura, umidità e velocità dell'aria si fa esclusivo riferimento alle norme di settore. Resta fermo l'obbligo di garantire un adeguato microclima.

## **ISOLAMENTO**

Per i luoghi di lavoro dove è prevista la permanenza dei lavoratori, vanno adottati idonei sistemi di isolamento dall'umidità del suolo.

Al fine di garantire la protezione anche dal gas radon, l'edificio deve essere realizzato adottando opportune misure di mitigazione e protezione, preferibilmente mediante la realizzazione di intercapedine aerata, ove possibile.

## **FINITURE**

In merito alle finiture si fa esclusivo riferimento alle norme di settore; devono essere comunque garantiti gli standard minimi di sicurezza ed igiene.

## **SERVIZI IGIENICI**

Per servizi igienici si intendono i locali adibiti all'igiene della persona; la dotazione minima deve comprendere gabinetto (wc) e lavabo adeguatamente disimpegnati.

In merito alle caratteristiche dell'acqua, si fa esclusivo riferimento alle norme di settore; in ogni luogo di lavoro, o nelle immediate vicinanze, deve essere garantita la disponibilità di acqua potabile corrente.

### **1.1 SERVIZI IGIENICI AD USO DEI DIPENDENTI NEI LOCALI AD USO DIREZIONALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, ARTIGIANALE**

Deve essere previsto almeno un servizio igienico (wc e lavamani) ogni 10 dipendenti, comprensivi del titolare e/o dei soci.

Oltre i 10 dipendenti i servizi igienici devono essere divisi per sesso.

#### ***1.1.1 REQUISITI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE***

Nel servizio igienico e nell'antibagno, ove possibile, va assicurata l'illuminazione e la ventilazione naturale, dotando ogni locale di finestra apribile di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie in pianta.

La finestra deve essere apribile, se del caso con idonei dispositivi di apertura (manuali o automatici), facilmente accessibili e manovrabili.

In mancanza di illuminazione e ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche; l'aspirazione deve essere avviata contestualmente all'accensione della luce o all'apertura della porta di accesso e temporizzata con durata tale da garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo.

L'antibagno deve essere aereato evitando che il flusso d'aria si diriga dal wc a una zona pulita.

#### ***1.1.2 REQUISITI STRUTTURALI E DOTAZIONI***

I servizi igienici devono corrispondere ai seguenti requisiti e disporre delle seguenti dotazioni:

- il servizio igienico deve essere dotato di antibagno, qualora non sia accessibile da corridoi o disobblighi o locali deposito (purché non di generi alimentari);
- qualora i servizi igienico assistenziali del personale siano divisi per sesso, l'accesso al servizio igienico potrà avvenire attraverso il rispettivo spogliatoio; in tal caso il servizio igienico dovrà essere adeguatamente dimensionato in modo da consentire anche l'installazione del lavamani;

- sia il servizio igienico che l'anti-bagno devono avere superficie non inferiore a 1.20 mq, con il lato minore di almeno 1.00 m;
- l'altezza interna non può essere inferiore a 2.40 m, fatte salve le deroghe previste dalle normative vigenti;
- i locali wc devono essere separati tra loro e dall'antibagno da pareti, di regola, a tutta altezza;
- le porte di accesso devono avere larghezza non inferiore a 0.75 m e direzione di apertura preferibilmente verso l'esterno, devono essere dotate di serratura di emergenza (azionabile dall'esterno e con indicatore di presenza) ove necessario e di idonea griglia di aerazione nella parte inferiore o sollevate rispetto al pavimento di almeno 5 cm;
- il pavimento deve essere realizzato in materiale resistente impermeabile, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile;
- per particolari tipologie lavorative o particolari attività va prevista l'installazione di un idoneo sistema di deflusso delle acque a pavimento, pilette o griglie, ed una presa d'acqua per lancia di lavaggio;
- le pareti devono essere rivestite in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, fino all'altezza di 2.00 m;
- il servizio igienico deve essere dotato di tazza o turca a filo di pavimento;
- i lavamani, posizionati preferibilmente all'interno del locale wc, devono essere dotati di acqua calda e fredda;
- il numero dei lavamani deve essere, preferibilmente, non inferiore al numero di tazze o turche;
- il servizio igienico può essere realizzato in locali sotterranei e semisotterranei, purché adeguatamente areato e protetto dall'umidità.

Inoltre, nelle attività che prevedono la manipolazione di alimenti (ad esclusione delle rivendite di tabacchi con vendita di caramelle e similari):

- i servizi devono essere interni all'esercizio o comunque collegati con passaggio interno;
- i comandi di erogazione dell'acqua dei lavamani devono essere non manuali (a pedale, a ginocchio, a fotocellula);
- le aperture di finestre devono essere dotate di reti antinsetti a fitte maglie, facilmente amovibili per la pulizia, e/o altri dispositivi antinsetto e antiroditori;
- qualora vi sia un'accessibilità diretta dal locale di somministrazione, vendita, produzione o deposito, la porta dell'antibagno deve essere dotata di chiusura automatica (molla di ritorno), ad eccezione del caso in cui il servizio igienico sia accessibile ai disabili.

## **2.1 SERVIZI IGIENICI AD USO DEL PUBBLICO**

I comandi di erogazione dell'acqua dei lavamani devono essere preferibilmente non manuali (a pedale, a ginocchio, a fotocellula).

La valutazione della necessità di realizzare servizi igienici accessibili ai disabili è rimessa al Comune.

### **2.1.1 ESERCIZI COMMERCIALI**

Negli esercizi commerciali i servizi igienici devono essere dimensionati come segue:

- da 250 a 1000 mq - di superficie di vendita - 1 servizio igienico (wc e lavamani), riservato al pubblico e dimensionato per disabili;
- oltre i 1000 mq- di superficie di vendita - almeno 2 servizi igienici (uno per sesso) riservati al pubblico, di cui 1 dimensionato per disabili.

Il servizio deve essere facilmente accessibile, possibilmente dal locale di vendita, adeguatamente segnalato, indipendente dai locali in cui sono posizionati i servizi assistenziali dei lavoratori.

### **2.1.2 ESERCIZI COMMERCIALI INSERITI IN STRUTTURE ORGANIZZATE (CENTRI/COMPLESSI COMMERCIALI)<sup>20</sup>**

I servizi igienici devono essere distribuiti in modo tale da essere facilmente accessibili dalle diverse zone del centro o complesso commerciale.

La dotazione, di norma, deve essere:

- n. 1 servizio igienico, dimensionato per disabili, da mq 250 a 1000 mq - di superficie di vendita;
- incremento di 1 servizio ogni ulteriore superficie di 1000 mq o frazione di questa;
- il numero di servizi igienici attrezzati per disabili è pari ad 1 ogni 8 servizi di tipo comune e comunque ne va previsto almeno 1 per piano.

Qualora non sia prevista un'organizzazione centralizzata dei servizi igienici, ogni singola struttura deve essere dotata di servizi come indicato nei parametri previsti per i singoli locali commerciali.

I centri/complessi commerciali con superficie superiore a 5000 mq devono disporre di almeno 1 locale attrezzato per l'igiene dei bambini.

### **2.1.3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E/O DI RISTORAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Negli esercizi di somministrazione e/o di ristorazione devono essere previsti, almeno, indicativamente:

- n. 1 wc con lavamani, nei locali con superficie netta di somministrazione fino a 60 mq;
- n. 2 wc con lavamani, divisi per sesso, nei locali con superficie netta di somministrazione da 60 a 150 mq;
- n. 3 wc con lavamani, nei locali con superficie netta di somministrazione da 150 a 300 mq.

Ai fini igienico-sanitari, la superficie di somministrazione va calcolata al netto dei servizi, dei locali di deposito e del banco di mescita.

## **REQUISITI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE**

Nel servizio igienico e nell'antibagno, ove possibile, va assicurata l'illuminazione e la ventilazione naturale, dotando ogni locale di finestra apribile, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie in pianta, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti edilizi locali.

La finestra deve essere apribile, se del caso con idonei dispositivi di apertura (manuali o automatici); facilmente accessibili e manovrabili.

In mancanza di illuminazione e ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche; l'aspirazione deve essere avviata contestualmente all'accensione della luce o all'apertura della porta di accesso e temporizzata con durata tale da garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo.

## **REQUISITI E DOTAZIONI**

I servizi igienici devono corrispondere ai seguenti requisiti e disporre delle seguenti dotazioni:

- il servizio igienico deve essere dotato di antibagno; qualora non sia possibile realizzarlo, si potrà accedervi esclusivamente attraverso corridoi o vani accessori;

---

<sup>20</sup> Cfr. DCAP prot. n. 20283/ PROD.COMM-29/05/PQ dd. 11 agosto 2010, per quanto attiene alle connessioni funzionali

- qualora vi sia un'accessibilità diretta da locali di somministrazione/ristorazione la porta dell'antibagno deve essere dotata di chiusura automatica (molla di ritorno), ad eccezione del caso in cui il servizio igienico sia accessibile ai disabili;
- la superficie del servizio igienico e quella dell'anti-bagno deve essere preferibilmente non inferiore a 1,20 mq, con il lato minore di almeno 1,00 m;
- l'altezza interna non può essere inferiore a 2,40 m;
- i locali wc devono essere separati tra loro e dall'antibagno, da pareti, di regola, a tutta altezza;
- il pavimento deve essere realizzato in materiale impermeabile, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile;
- le pareti devono essere rivestite in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 2,00 m;
- il servizio deve essere dotato di tazza o wc alla turca a filo del pavimento;
- le porte di accesso devono avere larghezza non inferiore a 0,75 m e direzione di apertura preferibilmente verso l'esterno, dotate di serratura di emergenza (azionabile dall'esterno e con indicatore di presenza) e di idonea griglia di aerazione nella parte inferiore o sollevate rispetto al pavimento di almeno cm 5 qualora i servizi siano aerati artificialmente;
- nel locale wc va previsto un gancio appendiabiti;
- i lavamani devono essere dotati distributori di sapone liquido ed asciugamani monouso o ad aria;
- il servizio igienico può essere realizzato in locali sotterranei e semisotterranei, purché adeguatamente aerato e protetto dall'umidità.

Inoltre, nelle attività che prevedono la manipolazione di alimenti, le aperture verso l'esterno di finestra devono essere dotate di reti antinsetti a fitte maglie, facilmente amovibili per la pulizia, e/o altri dispositivi antinsetti e antiroditori.

## **DOCCE AD USO DEI DIPENDENTI**

Le docce sono obbligatorie per le lavorazioni che espongono a rischio di insudiciamento o imbrattamento.

Qualora necessaria, va realizzata, di norma, 1 doccia ogni 8 dipendenti; devono essere previsti locali separati per sesso, oppure deve essere garantita l'utilizzazione separata degli stessi.

### **1.1. REQUISITI DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE**

Ove possibile, va assicurata l'illuminazione e la ventilazione naturale, dotando il locale di finestra apribile di superficie pari ad 1/10 della superficie in pianta.

La finestra deve essere apribile, se del caso con idonei dispositivi di apertura (manuali o automatici), facilmente accessibili e manovrabili.

In mancanza di illuminazione e ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche; è consentita l'emissione in facciata dell'aria estratta.

### **1.2. REQUISITI E DOTAZIONI**

Le docce realizzate negli spogliatoi devono essere separate tramite pareti o box chiusi a tutta altezza e dotate di singola aspirazione forzata.

Deve essere garantito l'accesso diretto dal locale spogliatoio alla doccia.

## SPOGLIATOI

Si intende per spogliatoio il locale, o l'area fisicamente separata, messo a disposizione per il cambio d'abito di operatori o utenti.

Lo spogliatoio, preferibilmente, non deve comunicare direttamente con il gabinetto (wc).

Lo spogliatoio deve rispondere alle seguenti caratteristiche strutturali:

- superficie in pianta non inferiore a 1,20 mq per lavoratore per i primi 10 lavoratori contemporaneamente presenti per turno e 1 mq per ogni lavoratore/utente eccedente i primi dieci. La superficie minima ammessa non deve essere inferiore a 2 mq al netto dell'ingombro di eventuali porte. Per le attività svolte su più turni di lavoro, fatta salva la superficie richiesta per i lavoratori presenti al primo turno, dovrà essere calcolata una superficie ulteriore pari a quella riferita all'ingombro degli armadietti;
- deve essere munito di sedili;
- di norma vanno assicurate l'illuminazione naturale pari ad 1/10 della superficie del pavimento e la aerazione naturale di tipo diretto nel rapporto di 1/20 della superficie in pianta del locale. In alternativa è ammessa l'illuminazione artificiale e una ventilazione artificiale che garantisca il rispetto della normativa di settore;
- per le attività ove si svolgono lavorazioni insudicanti e polverose, nonché in quelle in cui usano sostanze pericolose, nello spogliatoio dovranno essere collocati armadietti a doppio scomparto: uno per gli abiti civili ed uno per quelli da lavoro; se del caso, vanno previsti percorsi e spazi sporco-pulito distinti per l'accesso agli spogliatoi e l'uso degli stessi;
- dovrà essere collocato possibilmente vicino ai locali di lavoro e riscaldato durante la stagione fredda. Se gli spogliatoi sono situati in un edificio separato da quello che ospita i locali di produzione deve essere previsto, ove possibile o ove ritenuto necessario per ragioni igieniche, un passaggio riparato al fine di evitare che i lavoratori siano esposti alle intemperie;
- è consentita la realizzazione degli spogliatoi nei locali sotterranei o semisotterranei;
- superfici facilmente lavabili;
- lo spogliatoio per i lavoratori deve essere separato da quello eventualmente destinato agli utenti.

## REFETTORIO

Per refettorio si intende il locale utilizzato dai lavoratori per consumare i pasti.

Il refettorio, qualora previsto, deve presentare le seguenti caratteristiche strutturali:

- l'angolo di riscaldamento, ove presente, delle proprie vivande, e di lavaggio dei relativi recipienti deve essere reso lavabile e disinfettabile, preferibilmente piastrellato, fino a 2 m di altezza, dotato di lavabo con erogazione di acqua calda e fredda e dotato di idonee attrezzature per la conservazione degli alimenti;
- pareti tinteggiate e pavimenti antiscivolo facilmente lavabili;
- illuminazione ed aerazione secondo i criteri generali già stabiliti, dal presente documento, per i locali di lavoro occupati in maniera non durevole;
- superficie in pianta non inferiore a 1,50 mq per ogni persona potenzialmente presente nel locale;
- altezza libera interna minima di 2,50 m;
- nel locale o nelle immediate vicinanze deve essere disponibile un lavamani con acqua potabile distinto da quello di cui al punto 1.

## **LOCALI DI RIPOSO**

Per locale di riposo si intende il locale dove i lavoratori effettuano le pause.

Locali di riposo devono essere previsti quando la salute e la sicurezza dei lavoratori lo richiedano a causa del tipo di attività e detti locali devono:

- rispondere ai criteri di illuminazione ed aerazione previsti per i luoghi di lavoro occupati in maniera non durevole;
- essere dotati di tavoli e sedie con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

Qualora la sicurezza e salute esigano l'interruzione del lavoro, frequentemente e regolarmente e non esistano locali di riposo, devono essere messi a disposizione dei lavoratori altri locali affinché questi possano soggiornarvi durante le pause.

## **DORMITORIO**

I locali ad uso dormitorio devono rispettare la normativa prevista per le case di abitazione.

## **LOCALI AD USO DEPOSITO ATTREZZATURE E MATERIALI DI PULIZIA**

A servizio degli ambienti di lavoro va individuato un locale per il deposito delle attrezzature e dei materiali di pulizia dotato di lavatoio.

Negli insediamenti nei quali non sia possibile la realizzazione di tale locale, va individuato uno spazio idoneo ove collocare attrezzature e materiali e va garantita la disponibilità di un'ideale presa d'acqua per facilitare le operazioni di pulizia.

## **VIE DI CIRCOLAZIONE**

Per vie di circolazione si intendono tutti i percorsi utilizzati per il transito di pedoni o di veicoli, ivi comprese scale, banchine e rampe di carico.

Nelle vie di circolazione percorse dai mezzi di trasporto va previsto, oltre allo spazio occupato dall'ingombro del veicolo e del carico trasportato, uno spazio di almeno 80 cm di larghezza per il transito delle persone.

### **1.1 SCALE**

Le scale destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro o agli ambienti accessori funzionali all'attività lavorativa devono possedere i seguenti requisiti tecnico-costruttivi:

- la larghezza della rampa non dovrà essere inferiore a 80 cm, al netto del corrimano; detta larghezza va calcolata escludendo i punti in cui la pedata è inferiore a 30 cm;
- le rampe devono essere interrotte da un pianerottolo qualora il numero dei gradini risulti superiore a 15;
- i pianerottoli devono avere dimensioni compatibili con la tipologia della scala, in modo da garantire l'arresto in caso di caduta e la movimentazione dei carichi;
- i gradini di norma devono essere a pianta rettangolare con pedata compresa tra 30 e 32 cm in materiale antisdrucciolo e alzata non superiore a 17 cm. In ogni caso va rispettato il rapporto pedata/alzata:  $2A + P = 62 \sim 64$  cm;
- sui lati aperti le scale devono essere dotate di parapetto normale alto almeno 1 metro o altra difesa equivalente. Qualora le rampe siano delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

### **1.2 SCALE PREFABBRICATE**

L'utilizzo di scale prefabbricate realizzate in conformità alle vigenti norme tecniche, ma non conformi alle indicazioni di cui al punto precedente, verrà valutato in relazione alla loro localizzazione ed allo specifico uso.

### **1.3 SCALE A CHIOCCIOLA**

Le scale a chiocciola sono ammesse quando non sia possibile l'adozione di soluzioni tecniche diverse e purché le stesse abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate. In particolare, deve essere garantita la pedata minima prevista per le scale in genere e va interdetto l'appoggio del piede nella zona di gradino con pedata inferiore ai minimi sopra previsti (30 cm).

### **VIE ED USCITE DI EMERGENZA**

Le vie ed uscite di emergenza devono rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza degli ambienti sul lavoro ed antincendio.

### **PORTE E PORTONI**

Porte e portoni devono rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza degli ambienti sul lavoro ed antincendio.

### **LOCALI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI**

Sono locali assimilati a quelli fuori terra i locali che presentano più del 50% dell'area dei muri perimetrali fuori dal piano di campagna e che presentano uno sbancamento relativamente alle pareti fronteggianti il terreno esistente, di larghezza pari a una quota pari al triplo della differenza di livello tra la quota del terreno e la quota del pavimento. La quota esterna del terreno sbancato deve essere inferiore di almeno 15 cm rispetto alla quota del pavimento interno del locale.

È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

Per detti locali l'uso generalmente consentito è quello di deposito non presidiato e/o locali accessori. In deroga alle disposizioni di cui al punto precedente, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi devono essere assicurate idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi.

I locali dovranno avere le caratteristiche sotto riportate:

- altezza libera interna come prevista ai punti precedenti (vedi capitolo relativo);
- idonee caratteristiche illuminotecniche e microclimatiche;
- isolamento delle pareti e delle pavimentazioni dal terreno mediante un vespaio aerato, idonea intercapedine o altre soluzioni tecniche di pari efficacia; la linea di falda deve distare, nella sua escursione massima, almeno 2,00 m dal pavimento.

Nei locali sotterranei dove l'illuminazione naturale è garantita da aperture a pozzo (bocche di lupo), le stesse non possono essere computate ai fini dell'aerazione naturale. Ai fini dell'illuminazione, va computata la superficie minore calcolata tra quella della bocca del pozzo e quella della finestra che si affaccia sul pozzo stesso.

### **SOPPALCHI**

Si definisce soppalco la struttura orizzontale praticabile, aggiuntiva rispetto ai piani dell'edificio, ottenuta interponendo un solaio orizzontale all'interno di un vano, ed avente almeno un lato completamente aperto sul vano soppalcato.

Qualora sia consentita la realizzazione di un soppalco, nella zona sottostante lo stesso l'altezza minima non potrà essere inferiore a 2.50 m; per le zone di passaggio, servizi igienici, spogliatoi o vani accessori l'altezza minima non potrà essere inferiore a m. 2.40.

Per attività che prevedano la presenza di persone sul soppalco, nella zona sovrastante lo stesso l'altezza minima non potrà essere inferiore a 2.50 m. Qualora il soppalco venga utilizzato come magazzino o deposito, l'altezza minima non potrà essere inferiore a 2.00 m.

Qualora il soppalco sia adibito ad attività con presenza di persone, la superficie illuminante e ventilante, posizionata nella zona antistante lo stesso, dovrà essere proporzionale alla superficie del locale più quella del soppalco, secondo i criteri generali già stabiliti dal presente documento per

l'illuminazione e l'aerazione, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.

Il parapetto deve essere regolamentare ai sensi della vigente normativa e dotato di ferma piede chiuso, di altezza non inferiore a 15 cm, al fine di evitare la caduta di polveri od oggetti nella zona sottostante.

Per la realizzazione di soppalchi in presenza di soffitto a volta o inclinato, in locali preesistenti, si può applicare una compensazione delle altezze con altezza minima di 2.00 m e media di 2.20 m.

## **COPERTURE**

Per garantire l'accesso e la pedonabilità della copertura in sicurezza, devono essere predisposte modalità di accesso alla copertura e misure di protezione contro il rischio di caduta sia verso l'esterno, sia verso l'interno dell'edificio, privilegiando dispositivi di protezione collettiva (ad es., parapetto di altezza non inferiore a un metro, reti anticaduta lungo i lucernari, etc..), rispetto a quelli individuali anche con riferimento a specifiche linee guida.

Gli elaborati descrittivi e grafici di progetto devono indicare i sistemi di sicurezza adottati.

## **PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI**

La pianificazione territoriale e la progettazione di insediamenti in cui sia prevista la presenza di lavoratori per più di 4 ore giornaliere in prossimità di elettrodotti o di cabine di trasformazione già presenti sul territorio, ovvero la realizzazione di detti impianti in prossimità di edifici destinati a luoghi di vita e/o di lavoro, devono seguire le indicazioni previste dalle vigenti norme in materia di inquinamento elettromagnetico.

Inoltre, quando sia possibile a costi contenuti, in osservazione al principio di precauzione, è opportuno seguire le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità relative all'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza.

Pertanto gli elaborati progettuali dovranno evidenziare la presenza di qualsiasi installazione che possa generare campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, comprensiva di tutta la documentazione rilasciata dal Comune e da A.R.P.A.

## **PROTEZIONE DAL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO**

In caso di presenza di amianto e/o di manufatti contenenti amianto in edifici esistenti, si fa riferimento alle vigenti norme in materia.

## **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

Tutti i luoghi di lavoro e locali ad uso pubblico devono garantire, per i lavoratori e gli utenti, la disponibilità, attraverso un impianto di distribuzione, di acqua che garantisca il rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 *Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano* per l'uso potabile (inclusa l'igiene personale): deve pertanto essere documentato di regola l'approvvigionamento idrico da acquedotto.

Qualora l'acqua provenga da pozzo o sorgente autonomi, la potabilità dell'acqua dovrà essere certificata da apposita analisi, eseguita da un laboratorio accreditato e di data non anteriore a tre mesi; va elaborato un piano di autocontrollo per la verifica della persistenza nel tempo dei requisiti di potabilità, che preveda, in base alla valutazione dei rischi, campionamenti periodici, con periodicità comunque almeno annuale.

## **CONDOTTE DI AERAZIONE/ESALAZIONE, ASPIRAZIONI LOCALIZZATE E CANNE FUMARIE**

Si definiscono condotte di aerazione/esalazione, aspirazioni localizzate e canne fumarie i condotti verticali o orizzontali, singoli o collettivi, atti a convogliare l'aria esausta (vapori di cottura/esalazioni/prodotti della combustione) all'esterno.

Fatte salve le disposizioni di cui alle normative vigenti ed alle norme UNI, tutti i comignoli delle

condotte di esalazione, realizzati in conformità alle norme vigenti, devono avere le bocche posizionate oltre la copertura, in modo tale da non causare nocumento o disagio al vicinato.

Lo scarico a tetto dei prodotti di esalazione deve essere localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.

Le lavorazioni che danno origine a gas, vapori, odori e fumi e polveri devono essere dotate di efficaci dispositivi di aspirazione alla fonte, collegati in canna di esalazione al tetto.

## **DEROGHE**

Possono essere valutate scelte progettuali diverse dalle indicazioni del presente documento, in relazione a specifiche esigenze produttive/di processo o nel caso di interventi che interessano edifici esistenti, qualora ricorrano motivate esigenze tecniche che ne impediscono il rispetto.

Restano salvi gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione al rilascio di autorizzazione in deroga all'utilizzo di locali sotterranei/semisotterranei e/o con altezza inferiore ai limiti di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE